

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA  
“TOR VERGATA” FACOLTÀ DI  
GIURISPRUDENZA



TESI DI LAUREA IN DIRITTO PENALE  
**CONFRONTO TRA IL CODICE PENALE  
E IL CODICE WADA NELL’OTTICA DI  
UN’ARMONIZZAZIONE DELLA  
NORMATIVA ANTIDOPING**

RELATORE  
CHIAR.MO PROF.  
ROBERTO RAMPIONI

LAUREANDO  
ANDREA NADAL  
MATR. 0235508

ANNO ACCADEMICO 2017 / 2018

*“Alla mia famiglia”*

**CONFRONTO TRA IL CODICE PENALE E IL CODICE  
WADA NELL'OTTICA DI UN'ARMONIZZAZIONE DELLA  
NORMATIVA ANTIDOPING**

1 ABSTRACT .....	6
2 LA STORIA DEL DOPING E DELL'ANTIDOPING.....	8
2.1 STORIA DEL DOPING .....	8
2.2 STORIA DELL'ANTIDOPING .....	16
3 ARTICOLO 586 BIS CODICE PENALE .....	24
3.1 DEFINIZIONE DI DOPING.....	24
3.2 BENE TUTELATO .....	28
3.3 I SOGGETTI .....	30
3.4 CONDOTTA ILLECITA .....	33
3.5 ELEMENTO SOGGETTIVO .....	40
3.6 IL CORREDO SANZIONATORIO .....	42
3.7 RAPPORTO TRA LE CONDOTTE PREVISTE DALL'ARTICOLO 586 BIS C.P. E LE ALTRE FATTISPECIE DEL CODICE PENALE.....	48
3.8 IL SISTEMA ANTIDOPING NAZIONALE .....	51
3.9 CENNI DI DIRITTO PENALE COMPARATO.....	54
4 LA DISCIPLINA DEL DOPING NELL'ORDINAMENTO SPORTIVO .....	59

4.1	QUADRO NORMATIVO GENERALE E SUO SVILUPPO STORICO .....	59
4.2	DEFINIZIONE DI DOPING.....	63
4.3	ANALISI DELLE SINGOLE CONDOTTE PREVISTE DALL'ARTICOLO 2 CODICE WADA .....	68
4.4	SOGGETTI DESTINATARI DELLA DISCIPLINA PREVISTA DAL CODICE WADA .....	75
4.5	L'ELEMENTO SOGGETTIVO .....	79
4.5.1	LA STRICT LIABILITY .....	80
4.6	SANZIONI.....	85
4.6.1	INVALIDAZIONE DEI RISULTATI SPORTIVI..	86
4.6.2	SQUALIFICA.....	88
4.7	GLI ORGANI DI CONTROLLO E LE PROCEDURE DI CONTROLLO .....	92
5	LE DIFFERENZE TRA L'ARTICOLO 586 BIS CP E CODICE WADA.....	103
5.1	IMPUTABILITÀ NEI CONFRONTI DEI MINORI	103
5.2	ELEMENTO SOGGETTIVO .....	109
5.3	LIMITI TERRITORIALI .....	112
5.4	LE DIVERSE CONDOTTE.....	117
5.4.1	IL RICORSO A SOSTANZE O PRATICHE VIETATE.....	119
5.4.2	CONFIGURABILITÀ DEL TENTATIVO .....	121
5.4.3	ELUSIONE DEI CONTROLLI .....	124

5.4.4 MANCATA REPERIBILITÀ.....	126
5.4.5 MANOMISSIONE.....	127
5.4.6 ASSOCIAZIONE.....	129
6 CASI GIURIDICI.....	131
6.1 CASO VALVERDE.....	131
6.2 CASO SCHWAZER.....	138
7 CONCLUSIONI.....	149
BIBLIOGRAFIA.....	154
SOGGETTI INTERVISTATI.....	159

## 1. ABSTRACT

*“Il doping è un problema etico:  
è come convincere tutti a pagare le tasse  
quando non le paga nessuno.”*

Cit. Marco Pantani

La tesi di laurea non deve essere vista solo come l'ultima incombenza prima di chiudere l'esperienza accademica per intraprendere un nuovo cammino, ma deve essere intesa come una possibilità per lo studente di approfondire quanto trattato durante il suo percorso di studi, lasciandogli la possibilità di seguire le sue passioni e le sue inclinazioni nella scelta dell'argomento da trattare. In accordo con questa chiave di lettura per l'argomento della tesi ho scelto di fondere il mio percorso giuridico con la mia passione per il mondo sportivo ed ho individuato come tema d'approfondimento la disciplina antidoping nazionale ed internazionale.

Dopo un breve inquadramento storico della lotta al doping, mi soffermerò sull'analisi distinta della disciplina penale italiana e del Codice WADA. Lo studio delle fonti normative non può essere eseguito in modo completo senza prima approfondire il percorso fatto per giungere all'attuale ordinamento, perché solo attraverso uno sguardo al passato possiamo capire quale era l'intento del legislatore, ma soprattutto quella che è la linea guida da seguire per le future riforme normative. Il codice penale italiano e il Codice WADA sono le due pietre miliari su cui si fonda il sistema antidoping nazionale ed internazionale, motivo per cui saranno esaminati le condotte sanzionate e le relative pene previste. Nella scelta della fonte normativa sportiva di riferimento ho preso in esame il codice internazionale e non le Norme Sportive Antidoping (NSA) del CONI, poiché ritengo che il contrasto al doping debba essere eseguito a livello internazionale al fine di garantire il massimo coordinamento tra le varie agenzie nazionali.

Dopo aver analizzato in modo disgiunto le due fonti normative, compirò un'analisi comparatistica tra i due ordinamenti mettendo in evidenza i punti di contatto, ma soprattutto le loro divergenze. Proprio quest'ultime sono piccole brecce del sistema nazionale ed internazionale antidoping che purtroppo, nel tempo, hanno creato un effetto "*butterfly*" che ha permesso il dilagare di questo fenomeno. Per queste ragioni ho scelto di analizzare due casi giuridici, "Valverde" e "Schwazer", con l'intento di mettere in luce le "zone grigie" ed i loro effetti distorsivi sul sistema di contrasto al doping. Nello specifico il caso "Valverde" mi permetterà di evidenziare le problematiche derivanti da una disciplina antidoping non sempre uniforme a livello internazionale, mentre il caso "Schwazer" metterà in luce le numerose problematiche derivanti dall'applicazione al medesimo caso giuridico della normativa penale e del Codice WADA.

Concluderò il mio lavoro evidenziando quali sono state le linee guida seguite in materia di lotta al doping, ma soprattutto individuerò quelli che, a mio parere, devono essere i punti di maggior interesse su cui il legislatore deve intervenire per proseguire il processo di armonizzazione tra la normativa penale e sportiva, al fine di rendere più efficace ed efficiente l'attuale sistema antidoping. Per queste ragioni ho scelto di scrivere quella che potrebbe essere una proposta di riforma della materia penale per avvicinarla alla normativa sportiva, e quindi superare questa discrasia tra le due fonti.

## 2 LA STORIA DEL DOPING E DELL'ANTIDOPING

### 2.1 STORIA DEL DOPING

Il termine “doping” è un evidente prestito linguistico dalla lingua inglese “to dope”, ovvero drogaggio, tuttavia la sua origine etimologica è molto dibattuta tanto da esserci diverse chiavi interpretative. La dottrina maggioritaria vede come antenato del termine in questione la parola “doop”, utilizzato per indicare una bevanda stimolante largamente diffusa tra i marinai olandesi di inizio '800. Questa bevanda, la cui ricetta è andata persa, serviva a rendere l'equipaggio più coraggioso e forte nei momenti di pericolo durante le traversate oceaniche svolte dai velieri dell'epoca. Una tesi minoritaria identifica l'origine del termine “doping” dalla parola “dop”, utilizzata dagli indigeni africani della tribù Kafir per indicare una bevanda alcolica e stimolante, consumata durante danze cerimoniali sciamaniche e riti religiosi propri della cultura africana.

Alla fine dell'800 con il termine “doping” si indicava una mistura di oppio e narcotici utilizzata per alterare le capacità fisica dei cavalli ampiamente diffusa in Inghilterra. Infatti solo all'inizio del'900 il verbo “to dope” (sostantivato “doping”) è stato utilizzato in maniera universale con il significato semantico attuale, ovvero la pratica o l'uso di sostanze atte a modificare il normale rendimento psico-fisico umano, finalizzati al miglioramento della prestazione agonistica.

La storia del doping ha origini antichissime, tanto quanto il desiderio umano di primeggiare di fronte agli avversari sportivi o ai nemici militari.

Le prime testimonianze dell'utilizzo di sostanze risalgono alle Olimpiadi del 776 a. C. nell'antica Grecia, quando era frequente l'utilizzo di primitive pozioni a base di erba e funghi per alterare le proprie capacità fisiche. Già gli antichi greci vietarono l'utilizzo di queste sostanze, infatti se un atleta veniva trovato in possesso di semi di sesamo, all'epoca ritenuti dopanti, veniva immediatamente escluso da ogni competizione e giustiziato per aver violato i doveri di lealtà e correttezza cui



doveva essere improntata ogni competizione sportiva. Lo scrittore romano Galeno<sup>1</sup> in numerosi suoi scritti documenta l'utilizzo di sostanze dopanti da parte degli atleti e dei gladiatori. Infatti, anche tra gli antichi romani vi erano tentativi artigianali di modificare le capacità fisiche degli atleti, in particolare, i lottatori assumevano grande quantità di carne cruda, al fine di acquisire le qualità sovranaturali dell'animale di cui si nutrivano, e bevevano una miscela composta dal sudore dei vincitori degli scontri precedenti e la sabbia del campo da gioco bagnata dal sangue dei vinti. La storia ci fornisce altri esempi dalle civiltà e dalle culture più varie, come ad esempio gli Aztechi, che mangiavano il cuore della vittima sacrificale per acquisire le sue forze, così come nella Cina imperiale venivano consumati estratti di edera contenenti efedrina<sup>2</sup> o nelle civiltà nordiche si faceva uso di bevande a base di amanita falloide<sup>3</sup>. Questi esempi storici celano un tentativo, primordiale e semplicistico, di migliorare artificialmente le proprie capacità psico-fisiche pur di primeggiare sugli avversari ed essere divinizzati al pari dei grandi eroi.

Nel 1896 la passione del barone de Coubertin<sup>4</sup> per lo sport gli permise di far rivivere il mito delle Olimpiadi, che l'imperatore Teodosio aveva sospeso nel 393 d. C., tuttavia la natura "romantica" dello sport, intesa come sfida cavalleresca tra atleti, lasciò ben presto posto ad una concezione di sport inteso come fonte possibile di enormi profitti e di grande prestigio sociale sia per gli atleti che per i relativi sponsor.

La nascita delle Olimpiadi moderne e il rilancio delle competizioni sportive stimolarono la ripresa delle pratiche dopanti, infatti già agli inizi del '900 si diffuse, prima in Francia e poi nel resto del mondo, l'utilizzo del *vin Mariani*, una miscela

---

<sup>1</sup> Galeno di Pergamo (Pergamo, 129 – Roma, 201 circa) è stato un medico greco antico, famoso per i suoi scritti in materia farmaceutica.

<sup>2</sup> L'efedrina è un alcaloide presente nelle piante di Ephedra con struttura chimica ed effetti simili alle anfetamine. L'efedrina rientra nella famiglia delle sostanze eccitanti, tuttavia un suo abuso può causare ictus o ischemia cerebrale.

<sup>3</sup> L'amanita falloide (*Amanita phalloides*) è un fungo basidiomicete della famiglia delle Amanitaceae con effetti mortali in caso di assunzione.

<sup>4</sup> Pierre de Frédy, barone di Coubertin, chiamato Pierre de Coubertin (Parigi, 1° gennaio 1863 – Ginevra, 2 settembre 1937), è stato un pedagogista e storico francese, conosciuto come il fondatore dei moderni Giochi olimpici.

stimolante a base di vino<sup>5</sup> e foglie di coca<sup>6</sup> in grado di ridurre la percezione della fatica. Lo sviluppo delle conoscenze mediche favorì l'utilizzo e l'estensione del ricorso a sostanze dopanti, infatti a cavallo tra l'800 ed il '900 ci fu un incremento esponenziale dell'utilizzo di sostanze farmacologiche come etere<sup>7</sup>, stricnina<sup>8</sup> o cocaina.

L'abuso di queste sostanze da parte del mondo dello sport portò immediatamente ai primi decessi. Uno dei casi più eclatanti è quello di Arthur Linton,<sup>9</sup> considerato da molti la prima vittima ufficiale del doping, nel 1896, dopo aver fatto un eccessivo uso di etere e cocaina, vinse la Parigi-Roubaix, ma morì di overdose qualche mese dopo il successo nella prestigiosa classica.

Nel 1904 l'americano Thomas Hicks<sup>10</sup> fu protagonista del primo caso di doping in diretta mondiale, infatti durante la maratona olimpica di St. Louis, accusò un malore a causa del preventivo uso di stricnina e il suo allenatore, per farlo riprendere da due svenimenti, gli iniettò due ulteriori dosi di stricnina e gli fece assumere del brandy.

Nel 1936, durante le olimpiadi di Berlino furono numerosi i casi comprovati di uso di sostanze dopanti, quali efedrina e stricnina, a dimostrazione di come ormai l'utilizzo di sostanze dopanti fosse diffuso a livello mondiale, pur essendovi già stati i primi casi di morte a causa di un loro smodato utilizzo.

Le due guerre mondiali favorirono lo sviluppo delle anfetamine,<sup>11</sup> infatti durante questo periodo storico furono studiati i loro effetti sull'organismo umano.

---

<sup>5</sup> Le sostanze alcoliche possono apparire come uno stimolante a causa della precoce disinibizione dovuta alla soppressione dei meccanismi di controllo inibitori. In realtà, diminuisce significativamente il rendimento sportivo in quanto deprime il sistema nervoso centrale.

<sup>6</sup> La cocaina veniva considerata una sostanza stimolante, tuttavia le ricerche mediche moderne hanno dimostrato come la sua assunzione liberi catecolamine, che aumentano la glicogenolisi e la produzione di lattato con conseguente affaticamento precoce.

<sup>7</sup> L'etere è un composto chimico utilizzato per diminuire la percezione del dolore. In passato era facilmente reperibile nel libero mercato perché utilizzato come anestetico, poi sostituito dal cloroformio

<sup>8</sup> La stricnina è comunemente conosciuta come veleno per topi, tuttavia veniva utilizzata in ambito sportivo perché in grado di accrescere la sensibilità neuromuscolare.

<sup>9</sup> Arthur Vincent Linton (Seavigton St Michael, 28 November 1868 – Aberaman, 23 July 1896) è stato un ciclista gallese morto a causa dell'assunzione di stricnina.

<sup>10</sup> Thomas Hicks (Birmingham, 6 maggio 1872 – Winnipeg, 2 dicembre 1963) è stato un maratoneta statunitense, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Saint Louis 1904.

<sup>11</sup> L'anfetamina è una sostanza in grado di stimolare il sistema nervoso centrale riducendo la percezione del dolore e della fatica. La ricerca medica ha evidenziato i gravi danni cardiovascolari e cerebrali connessi all'uso di una di queste droghe.

Prima delle grandi battaglie ai militari di tutte le nazioni venivano fornite sostanze alcoliche (il cordiale per l'esercito italiano) o droghe in grado di alterare la percezione della paura. La sostanza maggiormente utilizzata dalle truppe era la simpamina<sup>12</sup>, in particolare, i piloti della Lutwaffe furono tra i principali assuntori di questa nuova droga, poiché era in grado di migliorare le capacità di volo.

Nel secondo dopoguerra, proprio l'uso di queste nuove sostanze introdotte durante i conflitti mondiali, fu esteso all'ambito sportivo, con una conseguente crescita esponenziale delle morti dovute ad un loro abuso, soprattutto perché all'epoca non vi era una completa conoscenza dei loro effetti collaterali. Tali sostanze avevano l'effetto di non far avvertire la stanchezza e il dolore, permettendo all'atleta di superare la soglia naturale della fatica e del dolore in modo tale da massimizzare i risultati sportivi.

Le anfetamine furono la principale forma di doping degli anni 50 come evidenziato dalle morti di numerosi atleti: Alfredo Falzini, ciclista deceduto nel 1949 alla conclusione della corsa Milano-Rapallo; Knud Jensen<sup>13</sup>, ciclista morto durante le olimpiadi di Roma del 1960; Tom Simpson<sup>14</sup>, anch'egli ciclista, deceduto durante l'ascesa del Mont Ventoux del Tour de France del 1967; Louis Quadri,<sup>15</sup> calciatore morto per overdose nel 1968.

A cavallo tra gli anni '50 e '60 la ricerca biochimica e farmacologica scoprì gli anabolizzanti rivoluzionando il mondo del doping. Queste nuove sostanze permisero di spostare l'assunzione della sostanza in un periodo antecedente la competizione, permettendo agli atleti di presentarsi "*puliti*" al momento della gara. Nello stesso periodo ci fu una notevole riduzione dell'uso delle anfetamine dovuto non ad una lotta efficace al doping, ma ad una mera valutazione dei costi/benefici derivanti dall'utilizzo di queste sostanze, infatti proprio in questo periodo furono dimostrati gli effetti collaterali legati ad un abuso di doping.

---

<sup>12</sup> La simpamina rientra nella famiglia delle anfetamine ed è in grado di stimolare il sistema nervoso centrale. Nel dopoguerra fu facilmente reperibile nel libero mercato perché veniva prescritta come sostanza dimagrante.

<sup>13</sup> Knud Enemark Jensen (Århus, 30 novembre 1936– Roma, 26 agosto 1960) è stato un ciclista su strada danese, deceduto a causa di un malore occorsogli durante la 100 km a squadre olimpica dei Giochi della XVII Olimpiade di Roma.

<sup>14</sup> Thomas "Tom" Simpson (Haswell, 30 novembre 1937 – Mont Ventoux, 13 luglio 1967) è stato un ciclista su strada e pistarda britannico.

<sup>15</sup> Louis Quadri è stato un calciatore francese deceduto nel 1968 per overdose di anfetamine assunte per migliorare le proprie prestazioni sportive.

La guerra fredda aprì una nuova stagione del doping, infatti si passò da un concetto di doping individuale al doping di stato, dove erano le federazioni nazionali a far pressione sugli atleti affinché quest'ultimi assumessero sostanze illecite. Inoltre, le stesse federazioni, per garantire l'impunità degli atleti, facevano esaminare i campioni dei propri atleti da parte di laboratori compiacenti, come per esempio il laboratorio di Kreischa per la DDR. Il doping di stato deve essere letto nel contesto storico della guerra fredda, motivo per cui i risultati sportivi venivano utilizzati per esaltare un modello politico rispetto a quello politicamente contrapposto. L'esempio più emblematico di questa fase storica è sicuramente l'U.R.S.S. dove giovanissimi atleti promettenti venivano sottoposti ad ingenti sovradosaggi di ormoni, al fine di creare schiere di campioni pressoché imbattibili. Il caso più clamoroso è quello di Heidi Krieger<sup>16</sup>, ex detentrica del lancio del peso, divenuta uomo per l'abuso di anabolizzanti, infatti l'inchiesta rilevò un'assunzione media giornaliera di circa 3000 milligrammi di ormoni. Il grande utilizzo di doping durante la guerra fredda è evidente anche dall'analisi di numerosi record mondiali stabiliti all'epoca e non ancora migliorati: il record sugli 800 metri femminili siglato dalla cecoslovacca Jarmila Kratochvilová<sup>17</sup> nel 1983; il record del lancio del disco maschile siglato da Jürgen Schult<sup>18</sup> nel 1986; il record sui 100 metri femminili ottenuto da Florence Griffith-Joyner<sup>19</sup> nel 1988.

Dopo le olimpiadi invernali di Sochi (2014) emerse un nuovo caso di doping di stato da parte della Russia, infatti la testimonianza del dottor Grigory Rodchenkov<sup>20</sup> e il rapporto McLaren<sup>21</sup> evidenziarono come la federazione russa fosse in grado di alterare i risultati delle analisi antidoping eseguiti dai laboratori di Mosca. Le investigazioni dimostrarono come dal 2011 al 2015 circa mille atleti russi abbiano beneficiato di questo sistema potendo utilizzare impunemente

---

<sup>16</sup> Andreas Krieger, nato come Heidi Krieger (Berlino, 20 luglio 1966), è un ex pesista e discobola tedesca (DDR).

<sup>17</sup> Jarmila Kratochvilová (Golčův Jeníkov, 26 gennaio 1951) è un'ex mezzofondista e velocista cecoslovacca.

<sup>18</sup> Jürgen Schult (Amt Neuhaus, 11 maggio 1960) è un ex discobolo tedesco (DDR).

<sup>19</sup> Florence Delorez Griffith-Joyner (Los Angeles, 21 dicembre 1959 – Mission Viejo, 21 settembre 1998) è stata una velocista statunitense.

<sup>20</sup> Dottor Grigory Rodchenkov (Mosca, 24 ottobre 1958) direttore del laboratorio antidoping russo durante il periodo delle manipolazioni dei risultati.

<sup>21</sup> La commissione è stata istituita dal CIO per verificare le dichiarazioni del dottor Rodchenkov.

sostanze vietate. Nel dicembre del 2017 la commissione Schmid<sup>22</sup> confermò le accuse alla Russia spingendo la Commissione del CIO a sospendere il Comitato Olimpico Russo e ad ammettere alle olimpiadi invernali di Pyeongchang solo gli atleti russi non accostati a queste pratiche permettendogli di gareggiare sotto le insegne olimpiche indipendenti degli Atleti Olimpici della Russia (OAR). Contemporaneamente la Commissione Oswald<sup>23</sup> squalificò quarantatré atleti russi privandoli dei risultati ottenuti durante le olimpiadi invernali di Sochi ed escludendoli dalla partecipazione a future edizioni olimpiche.

Le olimpiadi di Los Angeles (1984) furono oggetto di una nuova forma di doping: il doping ematico, ovvero auto-emotrasfusioni fatte dagli stessi atleti conservando le proprie sacche di sangue in frigoriferi e congelatori domestici. Questa nuova forma di doping consisteva nel prelevare il sangue dell'atleta, stimolando questo a produrne del nuovo, il quale a sua volta veniva prelevato, conservato, arricchito e depurato per essere iniettato nuovamente nell'imminenza della gara. Tale pratica risultò essere molto pericolosa per la salute degli atleti, infatti Riccardo Ricco<sup>24</sup> nel 2006 fu ricoverato d'urgenza a seguito di un blocco renale dovuto ad una errata conservazione delle sacche di sangue usate durante un autotrasfusione.

Contemporaneamente gli USA scoprirono i potenziali dopanti derivanti dall'hGH<sup>25</sup>, sostanza in grado di favorire la crescita muscolare degli atleti, che in un primo momento veniva estratto dalle ipofisi dei cadaveri, mentre attualmente è elaborato in laboratorio.

Gli anni '90 videro la diffusione di una nuova sostanza dopante, l'EPO o eritropoietina,<sup>26</sup> in grado di aumentare la presenza di globuli rossi nel sangue e

---

<sup>22</sup> La commissione Schmid è stata istituita dal CIO per valutare il fraudolento sistema di doping di Stato in Russia nel suo insieme.

<sup>23</sup> La commissione Oswald è stata istituita dal CIO per analizzare i test antidoping manipolati e procedere alle conseguenti squalifiche.

<sup>24</sup> Riccardo Ricco (Formigine, 1 settembre 1983) è un ciclista su strada italiano, squalificato fino al 2021, dopo essere risultato positivo ai controlli antidoping nel 2008 (CERA) e nel 2011 (auto-emotrasfusione).

<sup>25</sup> hGH indica l'ormone della crescita, molto utilizzato negli sport di forza. Ormone ancora molto utilizzato come sostanza dopante.

<sup>26</sup> EPO o eritropoietina è un ormone glicoproteico prodotto a livello endogeno che ha come funzione principale la regolazione dell'eritropoiesi, ovvero la produzione dei globuli rossi da parte del midollo osseo. L'EPO sintetica è facilmente reperibile nel libero mercato perché viene utilizzata come farmaco per curare le anemie.

quindi l'ossigenizzazione dei tessuti muscolari. L'eritropoietina è tuttora ampiamente utilizzata negli sport di resistenza dove quest'ultima prevale sul talento tecnico, infatti il maggior numero di positività sono state riscontrate tra gli atleti praticanti ciclismo, sci di fondo e atletica.

In tale periodo l'utilizzo di sostanze dopanti fu talmente diffuso che per un'atleta pulito risultava fisiologicamente impossibile competere per una medaglia.

Dall'inchiesta "Ferrara"<sup>27</sup> emerse come numerosi atleti avessero un livello di ematocrito superiore al 60%, quando la soglia pericolosa per la vita è fissata al 50%.

Nel 1997 generarono enorme scalpore i risultati di un'indagine statunitense condotta su 198 atleti di vertice, perché il 98% si dichiarò disposto ad assumere una sostanza illegale, in grado di garantirgli la vittoria senza risultare positivi ai controlli antidoping. Il dato più significativo sulla presenza del doping in ambito sportivo ci viene fornito da un altro risultato della stessa indagine: più del 50% degli atleti si dichiararono disposti ad assumere una sostanza dopante che garantiva loro di vincere, per 5 anni, tutte le gare a cui partecipavano, ma che li avrebbe fatti poi morire a causa degli effetti avversi.

Le olimpiadi di Sidney (2000) furono oscurate dalle confessioni che Marion Jones<sup>28</sup> rilasciò nel 2007, quando ammise l'utilizzo di un nuovo steroide anabolizzante, il THG,<sup>29</sup> che all'epoca dei fatti non era ancora considerato sostanza dopante.

A partire dai primi anni duemila, il doping di nuova generazione ha cambiato strategia, infatti non consiste più nella sostanza presa il giorno della gara, ma diviene una vera e propria strategia di preparazione chimico-farmacologica su base annuale in funzione delle qualità fisico-atletiche da sviluppare e degli impegni previsti dal calendario sportivo. Questa nuova strategia di doping prevede l'assunzione delle sostanze illecite nel periodo di carico, favorendo sessioni di

---

<sup>27</sup> Il "Caso Ferrari" è un'attività d'indagine svolta dalla procura di Padova nel 2014 che prende il suo nome dal principale indagato, il Dottor Ferrari. Quest'ultimo è un medico molto noto in ambito sportivo per la somministrazione di sostanze dopanti. Il suo cliente più famoso è stato Lance Armstrong. Dopo i numerosi scandali sportivi che l'hanno visto come parte attiva, è stato radiato dal mondo sportivo, tanto che attualmente la sua mera frequentazione è causa di squalifica per gli atleti.

<sup>28</sup> Marion Lois Jones (Los Angeles, 12 ottobre 1975), è un'ex velocista statunitense.

<sup>29</sup> THG o tetrhideogestrinone è un steroide sintetizzato in laboratorio. La sua particolarità, rispetto alle altre sostanze dopanti, è data dal fatto che è stato creato chimicamente come dopante, e non è stato un prodotto farmaceutico poi utilizzato in ambito sportivo.

lavoro non sopportabili normalmente nel rispetto delle tradizionali regole della fisiologia, alternato da un periodo di scarico prima delle competizioni finalizzato alla depurazione dell'organismo.

Nel nuovo millennio il CIO e le federazioni sportive hanno approntato sempre più efficaci strumenti per la lotta al doping, infatti nel 2000 la WADA<sup>30</sup> ha adottato un test in grado di rilevare l'assunzione di EPO farmaceutico distinguendolo da quello prodotto in maniera naturale dall'organismo umano.

Durante le olimpiadi di Atene del 2004, il CIO ha stabilito la retroattività dei controlli antidoping, per poter sanzionare anche coloro i quali risultino positivi ad un esame fatto con nuovi metodi di indagine, non esistenti al momento del controllo. Questa particolare previsione normativa ha permesso squalificare numerosi atleti che hanno fatto ricorso alla CERA agli inizi degli anni 2000, quando ancora non esisteva un sistema di analisi in grado di rivelare il suo utilizzo. Uno dei maggiori esempi di applicazione di questa norma è il caso Lance Armstrong<sup>31</sup>, che fu squalificato solo dopo il suo ritiro dalle competizioni sportive, grazie a nuovi sistemi di indagine che furono in grado di evidenziare il ricorso alle micro iniezioni di sostanze dopanti non ancora rilevate dagli strumenti dell'epoca. Una delle problematiche principali della lotta al doping è proprio legata al fatto che non sempre i mezzi di controllo si aggiornano con la stessa velocità con cui vengono elaborate nuove forme di doping.

Negli ultimi anni l'utilizzo di sostanze dopanti si è diffuso anche al di fuori del mondo sportivo professionistico, infatti il volume commerciale a livello mondiale di alcuni farmaci dopanti è ingiustificatamente troppo elevato in rapporto alle esigenze dei malati ai quali questi sono prescritti. Questo dato assume maggior rilievo se si considera che la maggior parte delle sostanze dopanti non vengono reperite nel libero mercato, ma nell'illegalità e nel “*deep web*”.

---

<sup>30</sup> WADA è l'acronimo di World Anti-Doping Agency. Nel 1999, lo scandalo Festina e il continuo proliferare dell'uso di sostanze dopanti spinsero il CIO e i Governi di diversi Paesi ad adottare un organismo centrale indipendente, la WADA. I suoi membri sono per metà rappresentanti del movimento olimpico e per l'altra metà rappresentanti degli organismi statali.

<sup>31</sup> Lance Armstrong (Plano, 18 settembre 1971) è un ex ciclista statunitense vincitore di sette Tour de France (1999-2005) squalificato nel 2012 con effetto retroattivo per l'assunzione di sostanze dopanti già dal 1998.

Quanto fin qui esposto vuole evidenziare come il problema del doping non sia una devianza sviluppata negli ultimi anni, ma si possa datarlo alla nascita delle competizioni sportive. I casi storici fin qui esaminati sono tutti attinenti al mondo sportivo professionistico (con i distinguo storici necessari), ma questo non significa che il mondo amatoriale sia indenne da questa problematica, infatti le indagini più recenti hanno dimostrato un maggior uso di sostanze dopanti a livello amatoriale rispetto a quello professionistico.

La sfida del ventunesimo secolo è lo sviluppo di nuovi sistemi di analisi in grado di evidenziare le positività alle future forme di doping, tutto ciò sarà possibile solo grazie ad ingenti investimenti nella ricerca ed ad una educazione “sana” dei giovani atleti.

## 2.2 STORIA DELL'ANTIDOPING

La prima volta che in ambito sportivo si parlò di Doping fu nel 1937, quando Lord David Burglery<sup>32</sup> presentò in una sessione ufficiale del CIO<sup>33</sup> un rapporto sull'uso e gli effetti del doping.<sup>34</sup> Tuttavia questo primo tentativo di scalfire il velo di omertà che circonda il doping fin dalle sue origini non ebbe successo, infatti solo nel 1961 il CIO creerà la prima commissione medica.

Nel 1963 il Consiglio d'Europa costituì il Comitato sulle droghe nello sport, il quale mise le basi per l'adozione della Convenzione Europea Antidoping (1988) e del successivo protocollo aggiuntivo ricalcato sui contenuti del codice WADA.

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa fornì la prima definizione di doping come *“somministrazione ad un soggetto sano o utilizzazione da parte dello stesso, per qualsiasi mezzo, di sostanze estranee all'organismo o di sostanze fisiologiche in quantità o per via anomala, e ciò al solo scopo di influenzare*

---

<sup>32</sup> Lord David George Brownlow Cecil Burghley, VI marchese di Exeter, (Stamford, 9 febbraio 1905 – Stamford, 22 ottobre 1981) è stato un ostacolista e dirigente sportivo britannico, secondo presidente della IAAF dal 1946 al 1976.

<sup>33</sup> CIO è l'acronimo di Comité International Olimpique. Questo è l'organo di vertice in ambito sportivo.

<sup>34</sup> Per la prima volta fu messo in relazione l'uso di sostanze dopanti con l'elevato numero di morti sospette tra gli atleti che ne facevano ricorso.



*artificialmente e in modo sleale sulla prestazione sportiva di detto soggetto in occasione della sua partecipazione ad una competizione”.*<sup>35</sup>

Nel 1965 il principe Alexandre De Merode<sup>36</sup> evidenziò il largo utilizzo di sostanze dopanti durante le olimpiadi di Tokyo del 1964 spingendo il CIO a impegnarsi concretamente nella lotta all'utilizzo di sostanze illecite. Questo impegno si concretizzò nel 1967 quando lo stesso CIO stilò per la prima volta una lista delle sostanze proibite, anche se solo l'anno successivo furono introdotti i primi test Anti-Doping sull'urina.

Le olimpiadi di Città del Messico (1968) registrarono la prima squalifica per doping della storia: il pentatleta svedese Hans Gunnar Liljenwall. L'atleta venne trovato con un tasso alcolemico di 0,81 grammi per litro e provò a giustificare questo risultato dicendo di aver bevuto due birre prima della gara di tiro, tesi che fu respinta dal CIO.

Dal 1968 il CIO cercò di introdurre nuovi controlli sempre più efficaci, tuttavia molte volte queste ricerche furono affidate agli stessi personaggi legati al mondo del doping, i quali volontariamente ritardarono l'adozione di sistemi d'analisi efficaci<sup>37</sup>. L'esempio più emblematico di questo controsenso è dato dalla scelta di individuare il Dottor Francesco Conconi come responsabile per la ricerca di un metodo certo per scovare l'uso di EPO esogeno. La nomina sul piano formale non suscitò alcun scalpore, perché il Dottor Conconi era membro delle commissioni Anti-Doping del CONI, dell'UCI e del CIO, ma secondo quanto emerso dall'inchiesta Ferrara<sup>38</sup> lo stesso Conconi somministrava ingenti quantità di sostanze illecite ai suoi atleti.

---

<sup>35</sup> Definizione contenuta nella Risoluzione n. 12 adottata dal Consiglio d'Europa il 29 giugno 1970.

<sup>36</sup> Principe Alexandre De Mérode (Etterbeek, 24 maggio 1934 – Etterbeek, 19 novembre 2002) è stato uno dei principali promotori della lotta al doping.

<sup>37</sup> Solo nel 1997 l'UCI, su pressione degli stessi atleti, introdusse test ematici efficaci per l'utilizzo di sostanze dopanti. I ciclisti chiesero maggior controlli non con l'intento di pulire il mondo sportivo, ma per paura che questa corsa alle sostanze illecite li portasse ad una morte certa.

<sup>38</sup> Il “Caso Ferrari” è un'attività d'indagine svolta dalla procura di Padova nel 2014 che prende il suo nome dal principale indagato, il Dottor Ferrari. Quest'ultimo è un medico molto noto in ambito sportivo per la somministrazione di sostanze dopanti. Il suo cliente più famoso è stato Lance Armstrong. Dopo i numerosi scandali sportivi che l'hanno visto come parte attiva, è stato radiato dal mondo sportivo, tanto che attualmente la sua mera frequentazione è causa di squalifica per gli atleti.

Nel 1975 la Carta Europea dello sport per tutti, adottata dalla Conferenza dei ministri europei per lo sport, affermò che *“devono essere adottate misure per salvaguardare lo sport e gli sportivi da ogni sfruttamento a fini politici, commerciali o finanziari e da pratiche avvilenti e abusive come l’uso di droghe”*.<sup>39</sup>

Questo documento fu prodromico per l’adozione della risoluzione *“doping e salute”*, con la quale i Paesi firmatari si impegnarono ad adottare sistemi di controllo efficaci per le nuove sostanze dopanti, e soprattutto ad istituire una commissione nazionale antidoping al fine di monitorare il problema a livello locale.

Negli anni ’80 il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa continuò la sua lotta al doping adottando una disciplina uniforme per i controlli antidoping senza preavviso e al di fuori delle gare, infatti l’introduzione degli ormoni aveva anticipato l’assunzione delle sostanze illecite alle fasi di allenamento e non più durante la gara.

I documenti del Consiglio d’Europa sopra richiamati costituiscono semplici inviti ai Paesi firmatari ad adeguare la propria normativa interna agli impegni assunti a livello internazionale, motivo per cui in concreto gli Stati non iniziarono quel processo legislativo necessario per dare attuazione concreta alla lotta al doping.

La I Conferenza mondiale permanente sul doping nello sport, tenutasi nel 1998, si concluse con l’approvazione di tre documenti fondamentali per la lotta al doping:

- Principi sull’eliminazione del fenomeno doping nella pratica sportiva.
- Carta Olimpica Internazionale Antidoping (adottata dal CIO nel settembre 1988).
- Modello per un programma antidoping nazionale.

La mancanza di una disciplina specifica ed uniforme in materia fece sì che numerosi atleti riuscissero a scagionarsi dalle accuse facendo leva proprio su queste zone grigie. L’esempio più famoso di questa incompletezza normativa emerse durante le olimpiadi invernali di Nagano (1998), quando il vincitore dello slalom

---

<sup>39</sup> Art. 5 Carta Europa dello sport per tutti *“Debbono essere presi provvedimenti per salvaguardare lo sport e gli sportivi da ogni sfruttamento a fini politici, commerciali e finanziari, e da pratiche svilenti ed abusive, compreso l’uso di droghe”*.

snowboard maschile, Ross Rebagliati<sup>40</sup>, fu squalificato per una positività al THC,<sup>41</sup> poi revocata, perché la normativa non prevedeva la squalifica come obbligatoria, ma come facoltà della commissione valutatrice.

La “*Convenzione europea contro il doping nello sport*”, firmata a Strasburgo nel 1989, fu il primo accordo internazionale in materia di doping a vincolare gli Stati firmatari, tra cui l’Italia, ad adottare le misure necessarie per dare attuazione agli impegni presi. La stessa convenzione fornisce una nuova definizione di pratiche dopanti nello sport: “*somministrazione agli sportivi o uso da parte di questi ultimi di classi farmacologiche di agenti di doping o di metodi di doping*”.<sup>42</sup> Per la prima volta le classi farmacologiche dopanti furono determinate secondo un metodo tabellare a seguito della valutazione di un’apposita commissione. La portata innovativa di questa convenzione non va sottovaluta, infatti l’attuale Codice WADA ha mantenuto questa impostazione a dimostrazione della lungimiranza dei redattori della Convenzione.

Il mancato rispetto da parte degli stati della Convenzione di Strasburgo e l’aumento dell’utilizzo di doping, spinsero le federazioni sportive nazionali a convocare il primo congresso mondiale Anti-Doping di Losanna (1999) per esaminare le cause del fallimento delle convenzioni precedenti. Sulla scia delle problematiche sollevate da quest’ultimo congresso, lo stesso CIO si impegnò ad istituire un nuovo organo competente a garantire l’uniformità normativa dei paesi membri: la World Anti-Doping Agency (WADA). La WADA divenne la massima autorità di riferimento e fonte normativa per la lotta al doping, tanto che il CIO, le Federazioni internazionali, il Consiglio d’Europa e l’Unione europea sono tenuti ad uniformarsi ai suoi indirizzi. Ad evidenziare la legittimazione acquisita dalla WADA fin dalla sua istituzione, basta ricordare che la lista delle sostanze considerate dopanti dal codice penale è basata sulla “*Prohibited List*” della WADA.

---

<sup>40</sup> Ross Rebagliati (Vancouver, 14 luglio 1971) è un ex snowboarder canadese vincitore della medaglia d’oro olimpica nello snowboard - slalom gigante alle Olimpiadi invernali di Nagano 1998.

<sup>41</sup> THC o delta-9-tetraidrocannabinolo è uno dei più noti principi attivi della cannabis caratterizzato da effetti psicotropi.

<sup>42</sup> Art. 2 “Convenzione europea contro il doping nello sport: “Ai fini della presente Convenzione: l’espressione << doping nello sport >> significa la somministrazione agli sportivi o uso da parte di questi ultimi di classi farmacologiche di agenti di doping o di metodi di doping.

L'Articolo 4<sup>43</sup> dello statuto della WADA racchiude il cuore degli obiettivi della fondazione stessa:

1. Promuovere e coordinare una disciplina internazionale in materia di antidoping attraverso una collaborazione con le istituzioni sportive e governative internazionali e nazionali;
2. Promuovere uno sport etico e libero dal doping;
3. Sviluppare nuove procedure scientifiche per le analisi antidoping tecniche operative vincolanti per tutti i sottoscrittenti;
4. Incentivare i controlli fuori dalle competizioni;
5. Uniformare le procedure di analisi e prelievo dei campioni d'analisi;
6. Garantire l'applicazione di una disciplina uniforme in tutti gli aspetti che possono riguardare la vita sportiva di un'atleta;
7. Incentivare l'organizzazione di campagne contro l'utilizzo di sostanze dopanti;
8. Promuovere e coordinare la lotta al doping.

L'Agenzia Mondiale Anti-Doping intraprese un duro lavoro di mediazione tra i vari paesi che portò all'adozione del Codice WADA al termine della Conferenza di Copenhagen (2003). Questo codice permise di uniformare fra tutti i

---

<sup>43</sup> Art. 4 Statuto della WADA: *“The object of the Foundation is: 1. to promote and coordinate at international level the fight against doping in sport in all its forms including through in and out-of-competition; to this end, the Foundation will cooperate with intergovernmental organizations, governments, public authorities and other public and private bodies fighting against doping in sport, inter alia the International Olympic Committee (IOC), International Sports Federations (IF), National Olympic Committees (NOC) and the athletes; it will seek and obtain from all of the above the moral and political commitment to follow its recommendations; 2. to reinforce at international level ethical principles for the practice of doping-free sport and to help protect the health of the athletes; 3. to establish, adapt, modify and update for all the public and private bodies concerned, inter alia the IOC, IFs and NOCs, the list of substances and methods prohibited in the practice of sport; the Agency will publish such list at least once a year, to come into force on 1st January of each year, or at any other date fixed by the Agency if the list is modified during the course of the year; 4. to encourage, support, coordinate and, when necessary, undertake, in full cooperation with the public and private bodies concerned, in particular the IOC, IFs and NOCs, the organization of unannounced out-of-competition testing; 5. to develop, harmonize and unify scientific, sampling and technical standards and procedures with regard to analyses and equipment, including the homologation of laboratories, and to create a reference laboratory; 6. to promote harmonized rules, disciplinary procedures, sanctions and other means of combating doping in sport, and contribute to the unification thereof, taking into account the rights of the athletes 7. to devise and develop anti-doping education and prevention programmes at international level, in view of promoting the practice of doping-free sport in accordance with ethical principles; 8. to promote and coordinate research in the fight against doping in sport.”*

firmatari la lista delle sostanze dopanti, i metodi e le procedure di analisi, garantendo un ugual trattamento a tutti gli atleti.

Lo Stato italiano, con la legge n. 1055/55 “*Tutela sanitaria delle attività sportive*”, fu uno dei primi ad introdurre una disciplina antidoping, tuttavia questa si rivelò incompleta e quindi inefficace, perché non prevedeva dei comportamenti vietati e le relative fattispecie sanzionatorie. Questa mancanza è da leggersi in relazione alla ratio dell’intervento legislativo, infatti questo era mirato esclusivamente alla tutela della salute degli atleti e non a configurare una nuova fattispecie di reato. La grande attenzione all’aspetto sanitario è evidente dalla previsione di istituire la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) con il compito di vigilare sulla salute nell’ambito sportivo e garantire lo svolgimento dei controlli sanitari necessari

Solo con la legge n. 1099/71 “*Tutela sanitaria delle attività sportive*”, furono introdotte le prime fattispecie di reato e le relative sanzioni: l’art. 3 al comma 1<sup>44</sup> stabiliva la punibilità per l’atleta che impiegava sostanze potenzialmente nocive per la propria salute, al fine di modificare artificialmente le proprie prestazioni sportive, mentre al comma 2<sup>45</sup> puniva chi somministrava le sostanze vietate agli atleti. La scelta di strutturare il reato basandolo su un dolo specifico, rappresentato dall’artificiosa modificazione della prestazione, rese difficile la sua applicazione, soprattutto perché le conoscenze mediche dell’epoca non erano in grado di dimostrare ciò. Questa legge non trovò mai applicazione in concreto perché la lista delle sostanze vietate fu adottata solo dopo cinque anni, ma soprattutto perché a seguito della riforma costituzionale del 1972 la materia sanitaria divenne di competenza delle regioni, che non disponevano dei mezzi tecnici per poterla applicare.

Nel 1989 l’introduzione della legge n. 401 “*Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento delle*

---

<sup>44</sup> Art. 3, c. 1 legge n. 1099/71 “Gli atleti partecipanti a competizioni sportive, che impiegano, al fine di modificare artificialmente le loro energie naturali, sostanze che possono risultare nocive per la loro salute e che saranno determinate col decreto di cui al successivo articolo 7, sono puniti con l’ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.”

<sup>45</sup> Art. 3, c. 2 legge n. 1099/71 “Chiunque somministra agli atleti che partecipano a competizioni sportive le sostanze di cui al precedente comma, al fine di modificare artificialmente le loro energie naturali, e’ punito con l’ammenda da lire 100.000 a lire 1 milione.”

*manifestazioni sportive*” permise una risposta più adeguata al dilagare del ricorso alle sostanze vietate, problema che stava assumendo sempre maggior importanza a seguito dei numerosi scandali dell’epoca, come analizzato nel paragrafo precedente. Da un’analisi del testo normativo risulta evidente come la sua applicazione in materia di doping risulti frutto di una lettura estensiva da parte della giurisprudenza, infatti l’art. 1<sup>46</sup> sanziona chiunque abbia messo in essere condotte finalizzate a raggiungere un risultato diverso rispetto a quello che si sarebbe conseguito rispettando il corretto e leale svolgimento della competizione. Fu proprio sul concetto del “rispetto dei valori etici” che la giurisprudenza elaborò la sua lettura espansiva finalizzata ad applicare questa normativa anche ai casi di doping, considerando quest’ultimo come un mezzo per giungere ad un risultato non veritiero. La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 3011/96, rigettò questa interpretazione giurisprudenziale evidenziando come l’art. 1 preveda il necessario coinvolgimento di un soggetto *extraneus*, assieme al soggetto partecipante alla gara, che viene corrotto al fine della modificazione del risultato sportivo.

Contemporaneamente la giurisprudenza cercò di applicare all’ambito del doping esogeno l’art 445 c.p, rubricato come “somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica”, tuttavia è evidente come questa sia una norma presa in prestito da un altro ambito, infatti punisce chi esercitando il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, quantità o qualità non corrispondente alle ordinazioni mediche o diverse da quelle dichiarate. Motivo per cui questa lettura risultava eccessivamente estensiva poiché basata su un raggirio dell’acquirente non presente nei casi di doping esogeno.

Il legislatore italiano provò a colmare queste lacune normative con la legge n. 376/2000 “*Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping*”, la quale ha permesso all’Italia di essere uno tra i primi Stati ad avere una disciplina penale in materia di doping. La scelta di disciplinare la materia

---

<sup>46</sup> Art. 1, c. 1 legge n. 401/1989: “Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.”

attraverso una legge speciale evidenzia come il legislatore avesse voluto disciplinare in modo univoco e completo la materia, evitando quindi possibili rinvii ad altre fonti.

Il decreto attuativo della riforma Orlando (D. lgs. 21/2018) ha inserito nuove fattispecie di reato all'interno del codice penale, andando ad abrogare le previsioni delle leggi speciali previgenti. Tra le materie oggetto di riforma vi è stato anche l'art. 9 della legge n. 376/2000, il quale è stato abrogato e sostituito dall'art. 586 bis c.p.<sup>47</sup>. *“Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti”*. Questa nuova previsione è entrata in vigore il 6 aprile 2018, motivo per cui pur essendo oggetto di trattazione specifica in questo elaborato, tutti i riferimenti giurisprudenziali faranno riferimento alla disciplina abrogata non essendo possibile esaminare in modo completo ed esaustivo la sua applicazione da parte delle corti italiane.

---

<sup>47</sup> Art. 445 c.p.: “Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da centotré euro a milletrentadue euro.

### 3      **ARTICOLO 586 BIS CODICE PENALE**

L'articolo 586 bis c.p. rubricato come *“Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti”* è stato introdotto dal decreto legislativo n. 21/2018, attuativo della legge delega n. 103/2017. Questa norma nasce alla fine di un lungo iter legislativo che ha avuto come suo punto di svolta la legge n. 376/2000 *“Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta al doping”*, adottata dall'Italia a seguito degli impegni internazionali assunti con l'adesione alla Convenzione europea contro il doping nello sport (1989). Prima di procedere all'analisi della normativa antidoping penale è necessario soffermarsi sulla legge delega n. 103/2017, la quale prevedeva l'abrogazione della precedente normativa speciale con l'intento di riunire le fattispecie di reato all'interno del codice penale evitando un'eccessiva dispersione causata proprio dalle numerose leggi speciali in vigore in Italia. Questo è un aspetto di fondamentale importanza, infatti dall'analisi qui di seguito emergerà come l'articolo 586 bis c.p. sia stato ricalcato sull'articolo 9 della legge 376/2000.

#### 3.1    **DEFINIZIONE DI DOPING**

L'articolo 586 bis c.p. definisce il doping come l'insieme dei *“farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze”* e come le *“pratiche mediche ricomprese nelle classi previste dalla legge non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a*



*modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.”*

Questa definizione ricalca quella introdotta dalla legge n. 376/2000, tanto che rimanda esplicitamente all'art. 2 legge n. 376/2000 “*Classi delle sostanze dopanti,*”<sup>48</sup> per la definizioni delle sostanze e delle pratiche dopanti.

Le sostanze e le pratiche proibite sono definite semestralmente con un decreto del Ministro della Sanità, nel rispetto delle indicazioni fornite dal CIO e d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping per la tutela della salute nelle attività sportive (CVD).

Da questa breve disamina emerge come l'art. 586 bis c.p. sia una norma penale in bianco<sup>49</sup>, le cui sostanze dopanti sono definite semestralmente da un decreto del ministro della sanità. Questo rimando ad una fonte di rango secondario è da leggersi in relazione alla complessità della materia trattata, infatti risulta impossibile definire in termini perentori ed univoci le sostanze e le pratiche dopanti. Il sistema tabellare, basato sull'individuazione delle classi vietate, permette di individuare per tipologie le varie forme di doping e quindi garantisce la massima applicazione anche nei confronti del “doping di nuova generazione”, il quale risulta essere comunque riconducibile alle classi previgenti. Allo stesso modo il rinvio ad una fonte di rango secondario permette di modificare costantemente la lista

---

<sup>48</sup> Art. 2 legge n. 376/2000: “I farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping a norma dell'articolo 1, sono ripartiti, anche nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della citata legge 29 novembre 1995, n. 522, e delle indicazioni del Comitato internazionale olimpico (CIO) e degli organismi internazionali preposti al settore sportivo, in classi di farmaci, di sostanze o di pratiche mediche approvate con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive di cui all'articolo 3. (...)”

<sup>49</sup> Cassazione penale, sez. un., 24 marzo 1984, n. 2372: “costituiscono norme penali in bianco quelle che, contenendo già un precetto e una sanzione (determinata almeno nei limiti massimi), rinviano per la specificazione o integrazione del contenuto del precetto ad un atto normativo di grado inferiore o a un provvedimento della p.a. o ad una legge extrapenale.”

delle sostanze e delle pratiche proibite, senza dover ricorrere alle lungaggini previste per l'adozione delle fonti di rango primario.

A livello giurisprudenziale la tecnica della “norma penale in bianco” ha posto numerosi dubbi interpretati in relazione al principio di riserva di legge<sup>50</sup>, i quali furono risolti dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 3087/2005<sup>51</sup> che ha stabilito come i decreti ministeriali previsti dall'art. 2 legge n. 376/2000<sup>52</sup> siano di natura classificatoria e non costitutiva.<sup>53</sup>

Definite le sostanze e le pratiche interessate dalla disciplina in esame, queste, per essere considerate dopanti, non devono essere assunte per motivi sanitari. Questa particolare scriminante è da leggersi in relazione al bene giuridico vita, che nel nostro ordinamento è considerato un diritto fondamentale, motivo per cui, in un bilanciamento degli interessi in gioco, è evidente come prevalga questo sull'interesse a tutelare il leale svolgimento delle competizioni sportive. Questa è una tematica di grande importanza, poiché numerosi farmaci salvavita possono avere effetti dopanti. Tra questi

---

<sup>50</sup> Art. 25 c. 1 Cost. “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge”

<sup>51</sup> Cassazione penale, sez. unite, 29 novembre 2015, n. 3078: “Sotto questo profilo va riguardata la questione della integrazione della legge penale attraverso una normativa di carattere secondario e della sua compatibilità con i principi costituzionali della riserva di legge in materia penale e della determinatezza della fattispecie penale, poiché – alla stregua dell'esegesi dianzi prospettata – ben può affermarsi che la legge n. 376/2000, tra i diversi modelli di integrazione possibili, appare avere scelto quello maggiormente in linea con i citati canoni costituzionali, in quanto demanda ad una fonte normativa secondaria la mera specificazione, sul piano tecnico, di elementi di fattispecie già essenzialmente delineati dalla legge. Giova ricordare, in proposito, che la Corte Costituzionale – con la sentenza n. 282 del 1990 – ha affermato la illegittimità di una norma penale che demandi all'Amministrazione la determinazione di tutti i termini normativi rilevanti per la individuazione del fatto tipico, contraddicendo l'esigenza che sia la legge, e solo la legge dello Stato, a stabilire, con sufficiente precisione, gli estremi del fatto cui è riferita la sanzione penale.

<sup>52</sup> Art. 2 legge n. 376/2000: “I farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping a norma dell'articolo 1, sono ripartiti, anche nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della citata legge 29 novembre 1995, n. 522, e delle indicazioni del Comitato internazionale olimpico (CIO) e degli organismi internazionali preposti al settore sportivo, in classi di farmaci, di sostanze o di pratiche mediche approvate con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive di cui all'articolo 3. (...)”

<sup>53</sup> Tribunale Brescia, 21-07-2005: “Il quadro normativo contenuto nella legge n. 376/2000 deve orientare a ritenere le singole norme come aventi un valore immediatamente precettivo; le tabelle ministeriali di cui all'art. 2 della predetta legge hanno valore meramente ricognitivo e non costitutivo.”

il più emblematico è sicuramente il salbutamolo, farmaco salvavita per i soggetti asmatici, poiché permette di migliorare sensibilmente le capacità ventilatorie ed il volume respiratorio del paziente affetto da asma bronchiale. I suoi effetti medici hanno fatto sì che sia usato, impropriamente, anche da atleti sani, con il solo intento di migliorare le proprie prestazioni sportive, grazie ad un conseguente aumento della capacità respiratoria.

Ultimo requisito per determinare se una sostanza o una pratica sia o meno dopante è la sua idoneità ad alterare le prestazioni agonistiche o a modificare i risultati di un controllo antidoping, infatti questa fattispecie di reato prevede il seguente dolo specifico da parte del soggetto:

*“al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.”<sup>54</sup>*

Questo è un aspetto di fondamentale importanza, perché fa sì che la stessa sostanza possa essere considerata dopante per uno sport, mentre per un altro non esserlo, in quanto non in grado di migliorare le prestazioni sportive dell'assuntore.

Un esempio di applicazione di questo parametro interpretativo può esserci fornito dai betabloccanti, che sono considerati vietati negli sport di tiro, mentre non hanno rilevanza penale se assunti in ambito pugilistico.

Ricapitolando, la definizione di doping si fonda su 3 direttrici fondamentali:

- Presupposto positivo: la capacità delle sostanze di migliorare le condizioni fisiologiche e biologiche dell'atleta o la loro capacità ad alterare i controlli antidoping;

---

<sup>54</sup> Art. 586 bis c.p.

- Presupposto negativo: la mancanza di condizioni patologiche;
- Requisito soggettivo: la finalità di alterare la leale competizione sportiva o di modificare i risultati dei controlli antidoping.

### 3.2 BENE TUTELATO

L'individuazione del bene giuridico tutelato in modo prevalente dall'art. 586 bis c.p. è di difficile determinazione, problematica già presente in relazione alla legge n. 376/2000, poiché la normativa tutela contemporaneamente sia il diritto alla salute che il leale svolgimento delle competizioni sportive.

Secondo la dottrina maggioritaria, la normativa in esame tutela in via prioritaria la salute degli sportivi e sostiene che la scelta del legislatore di introdurre questa fattispecie sia stata frutto di una presa di coscienza da parte del mondo politico delle gravi ripercussioni sulla salute derivanti dall'abuso di sostanze dopanti, infatti negli anni '90 numerose ricerche ed indagini mediche dimostrarono empiricamente tali effetti, nonché i numerosi fatti di cronaca evidenziarono la loro diffusione. L'importanza riconosciuta al bene giuridico vita è stata rimarcata anche durante i lavori preparatori nei quali è stato evidenziato come questo sia il bene giuridico tutelato in via primaria.<sup>55</sup>

Tuttavia, accanto alla protezione del bene giuridico vita, l'art. 586 bis c.p. tutela il leale e regolare svolgimento delle competizioni sportive, nonché

---

<sup>55</sup> Disposizioni di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale Atto del Governo 466 : "Si valuti, alla luce dell'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie penale, che consiste nella finalizzazione della condotta all'alterazione delle prestazioni agonistiche, se la collocazione del doping tra i delitti contro l'incolumità personale sia coerente con l'impostazione del codice penale; il dubbio sorge anche considerando il reato di colui che assume sostanze per modificare i risultati dei controlli antidoping (c.d. doping autogeno, secondo comma), nonché la fattispecie di commercio illegale di farmaci dopanti (settimo comma). In merito, la relazione illustrativa afferma che questa collocazione ha «il chiaro significato di una presa di posizione a favore della salvaguardia della integrità fisica del singolo piuttosto che della tutela del fair play sportivo»."

la salvaguardia dei principi etici ed i valori educativi espressi dall'attività sportiva, rendendolo di fatto un reato plurioffensivo.

Alcune tesi dottrinali minoritarie offrono diverse chiavi di lettura della normativa in relazione al bene tutelato in modo prevalente, ritenendo che quest'ultimo non sia rappresentato dalla salute individuale, ma dal rispetto del "*fair play*" sportivo. Una prima argomentazione a sostegno di questa interpretazione, riguarda il fatto che la legge escluda la punibilità per i soggetti che svolgono attività sportiva non agonistica, pur essendo egualmente titolari del diritto alla vita. Questa lettura ha sollevato anche un profilo di incostituzionalità della normativa per violazione del principio di uguaglianza disciplinato dall'art. 3 Cost.,<sup>56</sup> proprio nella parte in cui non prevede l'applicazione della normativa agli sportivi amatoriali. Una seconda tesi è fornita dall'aggravante prevista dal terzo capoverso<sup>57</sup>, che prevede un aumento della pena "*se dal fatto deriva un danno per la salute,*" motivo per cui il danno alla salute non viene considerato come un elemento intrinseco alla fattispecie reato.

Posti tali argomenti, si evince come le critiche sul bene tutelato risultino legittime, soprattutto perché, da un'analisi più approfondita delle scelte lessicali del legislatore, emerge una maggior attenzione ai valori della lealtà e della correttezza sportiva rispetto alla tutela del bene vita. A testimonianza di ciò, nella definizione di doping è presente la previsione "*al fine di alterare le prestazioni agonistiche o modificare i risultati dei controlli*", senza fare riferimento esplicito a possibili danni sulla persona, se non nell'aggravante prevista dal terzo capoverso. Questa mancanza deve essere imputata ad una visione distorta del fenomeno doping, infatti risulta essere evidente come questo sia stato considerato come uno strumento

---

<sup>56</sup> Art. 3 Cost.: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. (...)"

<sup>57</sup> Art. 586 bis, terzo capoverso c.p.: "La pena di cui al primo e secondo comma è aumentata: a) se dal fatto deriva un danno per la salute; (...)"

utilizzato esclusivamente dagli agonisti per migliorare le prestazioni sportive e non come un fenomeno criminoso diffuso in tutti gli strati della società.

Nonostante tutte le osservazioni contrarie, la giurisprudenza consolidata ha riconosciuto come bene primario il bene giuridico vita, il quale comunque deve essere sempre letto in relazione alla salvaguardia del leale svolgimento delle competizioni sportive.<sup>58</sup>

### 3.3 I SOGGETTI

Le fattispecie previste dalla normativa penale in materia di doping vengono considerate come riconducibili alla categoria dei reati comuni, tuttavia questa tesi non è pienamente corretta, infatti è necessario analizzare le diverse condotte costituenti reato per evidenziare come per alcune di queste si tratti di un reato proprio.

La norma in esame prevede, a seconda del soggetto attivo, due diverse tipologie di reato: autodoping ed eterodoping.

Il primo capoverso sanziona “*chiunque procura ad altri, somministra, (...) o favorisce comunque l'utilizzo*” di sostanze dopanti mentre il secondo “*chi adotta (...) pratiche mediche*” vietate: queste sono tutte condotte riconducibili all'eterodoping o doping esogeno, poiché il soggetto attivo non è l'atleta, ma chiunque commetta l'azione criminosa. Da ciò consegue la sua configurazione come reato comune, motivo per cui, per la sua imputazione, il soggetto non deve essere in possesso di particolari qualifiche o rapporti con il mondo dello sport. Tuttavia il rivestire particolari attribuzioni, come l'essere un dipendente del CONI o di una federazione sportiva nazionale o di un'associazione, di un ente o di una società riconosciuta dallo stesso CONI,

---

<sup>58</sup> Tribunale Roma Sez. VIII, 25-11-2013: “Il bene giuridico protetto in materia di assunzione di sostanze dopanti (art. 9, 1° comma, L. n. 376/2000) è dato dalla salute collettiva, “filtrata” dalla salvaguardia del corretto svolgimento delle competizioni sportive. Il legislatore ha posto una doppia condizione per la sanzionabilità della condotta: l'idoneità a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo e il fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.”

o l'essere un professionista sanitario, rilevano solo come circostanze aggravanti, come disciplinato dal terzo capoverso dello stesso articolo in esame.<sup>59</sup>

La condotta di doping autogeno, ovvero quando è lo stesso atleta a fare ricorso a sostanze proibite o metodi vietati, è disciplinata dal primo capoverso, "*chi (...) assume*" sostanze dopanti, e dal secondo capoverso, "*chi (...) si sottopone alle pratiche mediche.*" Il doping autogeno, per sua stessa natura, è un reato proprio, ovvero può essere imputato solo ad un'atleta partecipante ad una competizione agonistica, come suggerisce l'elemento finalistico del dolo specifico presente nella norma. Questo aspetto evidenzia l'importanza di determinare quando si tratta di una competizione agonistica e quando non lo sia, poiché questo reato non può essere imputato nei casi di competizione non agonistica. Ai sensi dell'art. 1 del Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982 una competizione viene qualificata come agonistica dalle federazioni sportive nazionali o dagli enti sportivi riconosciuti organizzatori. Con questa previsione, il legislatore riconobbe alle federazioni e agli enti il compito di determinare quando una competizione sia agonistica, poiché durante i lavori preparatori del decreto ministeriale appena citato, la Commissione Tecnica consultiva ritenne di non essere in grado di determinare termini tecnico-giuridici univoci per tutti gli sport. Questa scelta stimolò numerosi quesiti circa l'interpretazione dei limiti e delle caratteristiche dell'attività agonistica, e l'applicazione della normativa mise in evidenza come le varie organizzazioni sportive declinassero in maniera difforme il concetto di agonismo. Il Ministero della Sanità, al fine di risolvere questi dubbi interpretativi, intervenne in materia con la circolare n. 7 del 31 gennaio 1983, la quale definisce l'attività agonistica come:

---

<sup>59</sup> Art. 586 bis, capoverso 3 c.p.: "La pena di cui al primo e secondo comma è aumentata: a) se dal fatto deriva un danno per la salute; b) se il fatto è commesso nei confronti di un minore; c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del Comitato olimpico nazionale italiano ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano."

*“Essa deve intendersi come quella forma di attività sportiva praticata sistematicamente e/o continuativamente e soprattutto in forme organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero della Pubblica Istruzione per quanto riguarda i Giochi della Gioventù a livello Nazionale, per il conseguimento di prestazioni sportive di un certo livello”.*

Da questa definizione si evince come l'attività sportiva agonistica non sia sinonimo di competizione, poiché l'aspetto competitivo è presente in tutte le attività sportive, motivo per cui da solo non è sufficiente per configurare come agonistica un'attività sportiva, perciò si considerano agonistiche solo quelle determinate come tali dalle organizzazioni o dalle federazioni organizzatrici.

Ricapitolando, le condotte di eterodoping e doping autogeno si differenziano per il soggetto agente, in quanto la prima è un reato comune, mentre la seconda è un reato proprio imputabile ai soli atleti di livello agonistico, tuttavia entrambe, per costituire reato, devono essere finalizzate a migliorare le prestazioni sportive o ad alterare i risultati dei controlli antidoping.

Il settimo capoverso dell'art. 586 bis c.p. prevede un'altra fattispecie criminosa, che punisce *“chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi indicate dalla legge, che siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero idonei a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente destinati alla*



*utilizzazione sul paziente*”. Questa fattispecie è chiaramente riconducibile alla categoria dei reati comuni, motivo per cui può essere imputata a qualsiasi soggetto.

### 3.4 CONDOTTA ILLECITA

Le diverse condotte illecite previste dall’articolo 586 bis c.p. possono essere riassunte in tre categorie: eterodoping, autodoping e commercio di sostanze dopanti.

Il fattore discriminante tra auto ed eterodoping, come scritto nel paragrafo precedente, è dato dal rapporto tra soggetto attivo e destinatario della sostanza o del metodo proibito, più precisamente nel primo caso vi è una coincidenza tra soggetto attivo e destinatario, mentre nel secondo il soggetto attivo è differente da quello destinatario. Prima di procedere all’analisi delle singole condotte è fondamentale evidenziare come tutti i reati in materia di doping siano reati di mera condotta e di pericolo presunto, poiché al fine della consumazione del reato, non è necessario che vi sia una lesione del bene giuridico tutelato.<sup>60</sup>

Le condotte sanzionate dal legislatore come forme di eterodoping sono: procurare ad altri, somministrare, favorire l’utilizzo di sostanze dopanti o adottare pratiche vietate. Il legislatore, nell’individuare i comportamenti antiggiuridici, ha utilizzato il c.d. “metodo a cascata”, al fine di far rientrare all’interno dell’ambito penale tutte quelle condotte che comunque possono essere riconducibili all’utilizzo di sostanze dopanti. Tutte queste condotte, per costituire reato, devono essere poste in essere con l’intento di migliorare le prestazioni agonistiche di un’atleta o di alterare i risultati di un controllo antidoping, e in assenza di apposita documentazione medica.

---

<sup>60</sup> Tribunale Terni, 14-05-2010: “Il reato di illecita assunzione di sostanze dopanti sia un reato di pura condotta (poiché la legge non richiede che l’azione produca anche un determinato effetto esteriore) e di pericolo presunto (per la sua funzione di tutela anticipata dei beni protetti).”

La prima condotta ad essere analizzata è il “*procurare ad altri*” sostanze vietate. Questa deve essere letta in modo estensivo tanto da ricomprendere qualsiasi attività diretta a far acquisire ad altri la materiale disponibilità dei prodotti vietati. Come scritto in precedenza i reati in esame sono reati di pericolo, motivo per cui per il perfezionamento della condotta non è necessario che il destinatario venga in possesso o faccia utilizzo dei prodotti in questione, ma è sufficiente che il soggetto agente si attivi affinché questo possa avvenire. Ne consegue che questa fattispecie si perfezioni anche con la semplice attività di intermediario. Questa prima condotta si differenzia dal “commercio” di sostanze proibite, che verrà analizzata nel corso dell’elaborato, poiché quest’ultima è caratterizzata da una continuità temporale, da uno scopo di lucro e da una struttura organizzativa. Questa distinzione tra le due diverse condotte, contenuta nella sentenza n. 17322/2003<sup>61</sup>, andò a sanare un dubbio interpretativo relativo alla legge n. 376/2000, poiché queste due diverse condotte criminali erano già state previste dalla riforma del 2000.

La seconda condotta, la “sommministrazione” di sostanze vietate, presenta una notevole portata applicativa, infatti deve essere declinata come ogni forma di consegna e distribuzione al fine di un utilizzo immediato da parte dell’assuntore. Affinché si perfezioni questa fattispecie è necessario che l’autore abbia la disponibilità della sostanza dopante e che il destinatario di quest’ultima sia un agonista.

Altra condotta reato è il “favorire comunque l’utilizzo” di sostanze proibite, la quale è chiaramente una formula di chiusura onnicomprensiva, che tenta di ricondurre a sé tutte quei comportamenti, materiali o psicologici, in grado di facilitare la diffusione del ricorso al doping. Questa formulazione

---

<sup>61</sup> Cassazione penale, Sez. VI, 20/2/2003, n. 17322, 2003, II: “Il termine “commercio” non può che evocare concetti tipicamente civilistici ed essere inteso, dunque, nel senso di un’attività di intermediazione nella circolazione dei beni che, sia pure senza il rigore derivante dal recepimento della definizione mutata dagli art. 2082 c.c. e art. 2195 c.c., sia tuttavia connotata dal carattere della continuità, oltre che da una sia pur elementare organizzazione.”

molto ampia è stato spesso oggetto di critiche dottrinali in relazione al rispetto del principio di tassatività.<sup>62</sup> Al fine di evitare una lettura troppo estensiva, questa fattispecie è sempre stata interpretata tenendo particolare attenzione al bene giuridico tutelato e al principio di offensività, onde evitare di eccedere in letture troppo estensive fino ai casi estremi di analogia in “*malam partem.*”

L’ultima forma di eterodoping persegue chi adotta pratiche vietate, in questo caso è evidente come le condotte penalmente rivelanti siano il prescrivere, il predisporre o comunque il suggerire pratiche mediche vietate. Quest’ultime, come per le sostanze proibite, sono definite mediante decreto ministeriale adottato in attuazione dell’art. 2 della legge n. 376/2000<sup>63</sup> e possono essere racchiuse nelle seguenti quattro macrocategorie:

- Aumento del trasporto di ossigeno tramite l’uso di sangue o di prodotti contenenti emoglobina sintetica (doping ematico);
- Manipolazione chimica e fisica dei campioni di urine raccolti nei controlli anti-doping;
- Infusioni endovenose senza prescrizione medica;
- Utilizzo di metodi genetici per migliorare la prestazione atletica (doping genetico).

Il doping autogeno è caratterizzato dal ruolo attivo svolto dallo sportivo, il quale assume sostanze dopanti (condotta sanzionata dal primo capoverso) o si sottopone a pratiche vietate (condotta disciplinata dal

---

<sup>62</sup> Art. 1 c.p.: “Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.”

<sup>63</sup> Art. 2, c.1 legge n. 376/2000: “I farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping a norma dell’articolo 1, sono ripartiti, anche nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della citata legge 29 novembre 1995, n. 522, e delle indicazioni del Comitato internazionale olimpico (CIO) e degli organismi internazionali preposti al settore sportivo, in classi di farmaci, di sostanze o di pratiche mediche approvate con decreto del Ministro della sanità, d’intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive di cui all’articolo 3.”

secondo capoverso). Come per i reati di eterodoping, anche l'autodoping deve essere posto in essere, in assenza di certificazione medica, con l'intento di migliorare le prestazioni agonistiche o di alterare i risultati di un controllo antidoping. Lo sportivo deve fare ricorso all'autodoping in modo consapevole e libero, infatti nei casi in cui l'atleta sia costretto a doparsi il reato in esame non può essergli imputato, non essendovi l'elemento soggettivo previsto dalla fattispecie qui in esame, ovvero il dolo specifico.

L'art. 586 bis c.p. non prevede la punibilità del tentativo delle condotte sopra esaminate, questo perché, come scritto in precedenza, è un reato di pericolo, quindi, accogliendo questa tesi, si andrebbe ad arretrare eccessivamente la soglia di punibilità prevista, tanto da perseguire il "pericolo di un pericolo". Tuttavia l'istituto del "tentativo" può essere utilizzato per ricondurre all'interno della sfera di punibilità la condotta "possesso di sostanze e pratiche dopanti" non prevista come reato dal legislatore.

Il reato tentato è disciplinato dall'art 56 c.p.<sup>64</sup>, il quale prevede la punibilità di condotte univoche ed idonee alla commissione di un reato anche se questo non si perfeziona. Questa previsione è di fondamentale importanza in relazione al "possesso", poiché questo, in taluni casi, risulta palesemente prodromico alla commissione di reati di auto o etero doping. Per esemplificare il concetto è fondamentale rifarsi ad un esempio di scuola: la notte antecedente una tappa del Giro d'Italia il ciclista Caio viene sottoposto ad una perquisizione domiciliare della sua camera d'albergo, durante la quale viene scoperto, nel frigobar, una sacca di sangue congelata per una futura autoemotrasfusione. In questo caso è evidente come l'atleta sia in possesso del materiale idoneo per sottoporsi ad una pratica dopante, ma questa non è ancora stata messa in atto, motivo per cui non potrebbe essere perseguito ai sensi del secondo capoverso dell'art 586 bis. Tuttavia attraverso una lettura

---

<sup>64</sup> Art. 56, c. 1 Cost.: "Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica."

combinata disposta dell'articolo in esame e dell'art. 56 c.p.<sup>65</sup> risulta evidente come le condotte poste in essere da Caio siano univocamente idonee al ricorso ad un'autoemotrasfusione e quindi sanzionabili come tentativo di sottoporsi ad una pratica dopante. Nell'esempio in esame è evidente il ruolo svolto dalle circostanze di tempo e luogo, infatti sono proprio queste che fanno presumere la volontà, da parte dell'atleta, di sottoporsi ad una pratica dopante al fine di alterare una competizione agonistica, in questo caso il Giro d'Italia. Una lettura di questo tipo permetterebbe di sanzionare tutte quelle condotte che sono palesemente prodromiche alla commissione di auto o eterodoping, ma che non rientrano nelle fattispecie di reato previste dalla normativa vigente.

Le fattispecie di reato fin qui esaminate pongono un problema interpretativo in relazione alla scriminante dell'avente diritto, prevista dall'art. 50 c.p.<sup>66</sup> La dottrina maggioritaria, attraverso una lettura combinata disposta degli artt. 32 Cost.<sup>67</sup> e 5 c.c.<sup>68</sup>, esclude l'applicabilità di questa scriminante ai reati di auto ed etero doping, poiché questi vanno a ledere il bene giuridico vita considerato come fondamentale ed indisponibile. Questa interpretazione giurisprudenziale è di fondamentale importanza, perché permette la punibilità di tutte le condotte, previste come reato dall'articolo in esame, messe in atto con il consenso dello sportivo, titolare del bene giuridico tutelato.

Il settimo capoverso dell'art. 586 bis c.p. sanziona *“chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente*

---

<sup>65</sup> Art. 56, c. 1 Cost.: “Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.”

<sup>66</sup> Art. 50 c.p.: “Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporre.”

<sup>67</sup> Art. 32 Cost.: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”

<sup>68</sup> Art. 5 c.c.: “Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.”

*attive ricompresi nelle classi indicate dalla legge, che siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero idonei a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente*". Questa previsione normativa è l'unica fattispecie prevista da questo articolo avente dolo generico, infatti gli stessi lavori preparatori hanno rimarcato questo aspetto, motivo per cui l'inciso "*al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero idonei a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze*" deve essere inteso come una specificazione delle caratteristiche che devono avere i farmaci o le sostanze per essere considerate dopanti.<sup>69</sup>

Come scritto in precedenza la condotta di "commercio" si differenzia dal "procurare ad altri", poiché il primo è caratterizzato da uno scopo di lucro e deve essere eseguito in modo continuativo basandosi su una struttura organizzativa, mentre il secondo non necessita di questi requisiti.

La condotta reato qui in esame deve essere eseguita "*attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente*", motivo per cui il farmacista che vende regolarmente farmaci con effetti dopanti non può essere sanzionato ai sensi di questa condotta, poiché il commercio non avviene

---

<sup>69</sup>Disposizioni di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale Atto del Governo 466 :“ punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 5.164 a euro 77.468 il commercio illegale di farmaci e sostanze ad effetto dopante. La condotta consiste nello svolgimento di un'attività di commercio avente per oggetto farmaci e sostanze proibite, comprese nelle classi ministeriali, al di fuori dei canali ufficiali, rappresentati da farmacie o altre strutture autorizzate, e quindi illegalmente (comma 7). Si tratta di un reato comune ("chiunque") per il quale è sufficiente il dolo generico, consistente nella volontà da parte dell'agente di realizzare la condotta descritta, unitamente alla consapevolezza di agire in assenza delle prescritte autorizzazioni ed abilitazioni, nonché della natura proibita delle sostanze e dei farmaci commercializzati.”

attraverso i canali previsti dal legislatore, ovvero canali diversi da quelli delle farmacie.

Da un confronto tra l'art. 586 bis c.p. e l'art. 9 della legge n. 376/2000 emerge come il comma 7 bis non sia stato ripreso anche nella normativa attuale. Quest'ultimo, introdotto dall'art. 13 legge n. 3/2018<sup>70</sup> *“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”* sanzionava il *“farmacista che, in assenza di prescrizione medica, dispensi i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, per finalità diverse da quelle proprie ovvero da quelle indicate nell'autorizzazione all'immissione in commercio”*. Da un'analisi delle date della legge delega n. 103/2017 e dalla legge delega n. 3/2018, che ha introdotto il comma 7 bis, emerge come la prima sia antecedente, motivo per cui il comma in questione non è stato ripreso nella nuova formulazione per errore del legislatore, che non ha tenuto presente le innovazioni introdotte in materia dalla riforme successive alla legge delega. Questa fattispecie era di fondamentale importanza, perché permetteva di perseguire il farmacista che commerciava sostanze dopanti, in assenza di apposita prescrizione medica, indipendentemente dalle modalità con cui avveniva il commercio. L'abrogazione di questo comma ha creato un vuoto normativo di grande importanza, infatti attualmente il farmacista che commercia attraverso i canali ordinari farmaci dopanti potrebbe essere imputato di ricettazione (ex. art. 648<sup>71</sup> c.p.) se le sostanze provengono dalla

---

<sup>70</sup> Art. 13 legge n. 3/2018: *“All'articolo 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: «7-bis. La pena di cui al comma 7 si applica al farmacista che, in assenza di prescrizione medica, dispensi i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, per finalità diverse da quelle proprie ovvero da quelle indicate nell'autorizzazione all'immissione in commercio».*

<sup>71</sup> Art. 648 c.p. *“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da cinquecentosedici euro a diecimilatrecentoventinove euro.”*

commissione di un delitto o di violazione dell'art. 148<sup>72</sup>, c. 7 D.lgs. 219/06, condotta che prevede una sanzione amministrativa.

### 3.5 ELEMENTO SOGGETTIVO

I reati di autodoping e eterodoping, previsti dall'art 586 bis c.p., sono tutti accumulati dal dolo specifico, poiché la condotta deve essere sempre messa in atto “*al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero idonei a modificare i risultati dei controlli sull'uso*” di sostanze o pratiche dopanti. Questa previsione normativa riduce notevolmente l'area del comportamento penalmente rilevante, infatti come analizzerò nel corso dell'elaborato proprio questo aspetto è causa di discrasia rispetto il Codice WADA.

Il dolo specifico è una particolare forma di dolo che consiste nella tipizzazione di un obiettivo finalistico ulteriore rispetto alla realizzazione del reato, che il soggetto si deve proporre al momento della condotta, ma di cui non è necessaria l'obbiettiva realizzazione.<sup>73</sup> Questa definizione ci permette di evidenziare come le condotte in esame non debbano essere solo poste in essere volontariamente dal soggetto, ma devono essere coscientemente indirizzate ad alterare una competizione agonistica o i controlli antidoping.

La previsione di questo reato come doloso fa sì che tali condotte possano essere imputate solo ai soggetti i quali le mettono in atto volontariamente e coscientemente. Questo aspetto risulta fondamentale nei casi di eterodoping, infatti è ammissibile che l'atleta non sia a conoscenza di assumere una sostanza penale, soprattutto nel caso in cui questa gli venga

---

<sup>72</sup> Art. 148, c. 7. D.lgs 219/06: “Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista che vende un medicinale di cui al comma 2 dell'articolo 88 senza presentazione di ricetta medica è soggetto alla sanzione amministrativa da trecento euro a milleottocento euro. Il farmacista che viola il disposto del comma 3 dell'articolo 88 o non appone sulle ricette il timbro attestante la vendita del prodotto soggiace alla sanzione amministrativa da duecento euro a milleduecento euro.”

<sup>73</sup> Francesco Palazzo, Corso di diritto penale – parte generale, G. Giappichelli Editore.



somministrata da una persona di fiducia, quale il medico della squadra o il preparatore. Questo caso si verifica solitamente nei confronti dei giovani sportivi, infatti in numerose indagini è emerso come giovanissimi atleti (quattordici-quindici anni) assumessero sostanze dopanti con la convinzione di assumere semplici integratori, poiché spacciati come tali dai genitori o da medici compiacenti. In questi casi l'atleta non è stato condannato per mancanza del dolo specifico nell'assunzione di sostanze dopanti.

La previsione del dolo specifico comporta che una sostanza o una pratica per essere considerata dopante deve essere idonea ad alterare la competizione sportiva, motivo per cui il ricorso ad una medesima forma di doping può integrare la fattispecie di reato solo se commessa in relazione a determinate tipologie di sport. L'esempio più emblematico della necessità di valutare caso per caso la sostanza o la pratica utilizzata e lo sport praticato ci è fornito da due farmaci differenti: l'eritropoietina e i betabloccanti

L'EPO è un ormone glicoproteico<sup>74</sup> la cui funzione principale è quella di regolare l'eritropoiesi, ossia la produzione di globuli rossi, quindi è in grado di aumentare notevolmente le capacità di trasportare l'ossigeno da parte del sangue. Per le sue caratteristiche mediche l'eritropoietina è idonea a modificare i risultati degli sport di resistenza, perciò un ciclista, trovato positivo a questo ormone, viene denunciato per aver commesso una delle condotte (assunzione) sanzionate dall'articolo in esame, mentre chi pratica tiro al volo, facendo ricorso alla medesima sostanza, non integra alcuna fattispecie penale.

I betabloccanti sono una classe di farmaci con azione betabloccante dei recettori  $\beta$ -adrenergici utilizzati principalmente come antiaritmici,<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Gli ormoni glicoproteici sono una tipologia di ormoni caratterizzati dall'essere una proteina a cui è legata una catena oligossaccaridica.

<sup>75</sup> I farmaci antiaritmici sono medicinali che vengono impiegati nel trattamento delle aritmie cardiache. L'aritmia è un'alterazione che si verifica nella sequenza di attivazione dell'impulso elettrico che provoca la contrazione del muscolo cardiaco (miocardio).

come antipertensivi<sup>76</sup> e antianginosi,<sup>77</sup> perché in grado di ridurre la forza di contrazione del cuore e la frequenza cardiaca. Queste proprietà fanno sì che tali sostanze integrino la fattispecie di reato in esame se utilizzate da un soggetto praticante tiro al bersaglio, perché permette di ridurre il tremolio degli arti, mentre per un ciclista non vi è alcun miglioramento delle prestazioni sportive, anzi vi è una loro riduzione dovuta ad una diminuzione della quantità di sangue trasportata.

Il settimo capoverso dell'art. 586 bis c.p. sanziona il commercio di sostanze dopanti, unica fattispecie di reato che richiede con il dolo generico e non il dolo specifico come gli altri reati previsti dallo stesso articolo. La formulazione della norma da parte del legislatore è molto lacunosa, infatti così come è scritta vi è il rischio che l'inciso "*al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero idonei a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze*", venga interpretato come dolo specifico e non come specificazione delle qualità che devono essere possedute dai farmaci o dalle sostanze per essere considerate dopanti.<sup>78</sup>

### 3.6 IL CORREDO SANZIONATORIO

L'articolo 586 bis c.p. prevede un differente corredo sanzionatorio in relazione alle condotte messe in atto, infatti l'auto e l'eterodoping sono

---

<sup>76</sup> Gli antipertensivi sono farmaci che vengono impiegati nel controllo dell'ipertensione per la loro capacità di interferire con i meccanismi che fisiologicamente regolano la pressione.

<sup>77</sup> I farmaci antianginosi sono un gruppo di farmaci usati nella terapia della angina pectoris, ovvero un dolore toracico costrittivo scaturito dallo squilibrio tra la quantità di ossigeno fornita attraverso il flusso coronarico e le richieste del miocardio.

<sup>78</sup> Disposizioni di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale Atto del Governo 466 : "punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 5.164 a euro 77.468 il commercio illegale di farmaci e sostanze ad effetto dopante. La condotta consiste nello svolgimento di un'attività di commercio avente per oggetto farmaci e sostanze proibite, comprese nelle classi ministeriali, al di fuori dei canali ufficiali, rappresentati da farmacie o altre strutture autorizzate, e quindi illegalmente (comma 7). Si tratta di un reato comune ("chiunque") per il quale è sufficiente il dolo generico, consistente nella volontà da parte dell'agente di realizzare la condotta descritta, unitamente alla consapevolezza di agire in assenza delle prescritte autorizzazioni ed abilitazioni, nonché della natura proibita delle sostanze e dei farmaci commercializzati."

sanzionati con *“la reclusione da tre mesi a tre anni e (...) la multa da euro 2.582 a euro 51.645,”*<sup>79</sup> mentre il commercio *“è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 5.164 a euro 77.468.”*<sup>80</sup> La maggior severità con cui è condannato il commercio trova giustificazione in relazione allo scopo di lucro, ai caratteri di continuità e all'esistenza di una struttura organizzata alla base di questa condotta, aspetti considerati dal legislatore come fonti di maggior pericolo sociale.

L'articolo 586 bis c.p. prevede tre circostanze aggravanti ad effetto comune e due pene accessorie, finalizzate a sanzionare con maggior vigore quelle condotte caratterizzate da un disvalore intrinseco maggiore, perché particolarmente lesive, indirizzate contro soggetti minori o messe in atto da soggetti qualificati. Le aggravanti e le pene accessorie possono essere applicate solo in caso di eterodoping, perché, come verrà analizzato nel proseguo dell'elaborato, risultano per loro stessa natura inapplicabili nei casi di autodoping. Il terzo capoverso dell'art. 586 bis c.p. in questione recita quanto segue:

*“La pena di cui al primo e secondo comma è aumentata:*

*a) Se dal fatto deriva un danno per la salute;*

---

<sup>79</sup> Art. 586 bis, capoverso 1 c.p.: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.”*

<sup>80</sup> Art. 586 bis, capoverso 7 c.p.: *“Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi indicate dalla legge, che siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero idonei a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 5.164 a euro 77.468. La pena di cui al primo comma si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste dalla legge non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.”*

- b) *Se il fatto è commesso nei confronti di un minore;*
- c) *Se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del Comitato olimpico nazionale italiano ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.”*

Da un'analisi delle aggravanti si evince come le prime due siano di natura oggettiva, mentre la terza sia di natura soggettiva, poiché può essere imputata solo a soggetti in possesso di determinate caratteristiche. La prima aggravante, “*se dal fatto deriva un danno per la salute*”, pone l'obbligo di soffermarsi sul significato giuridico di “danno per la salute”. La giurisprudenza consolidata interpreta questo concetto in relazione all' art. 582 c.p. “*lesione personale*”<sup>81</sup>, andando a identificarlo come una malattia nel corpo o nella mente o comunque qualsiasi menomazione della salute a livello psicofisico. In ambito penale l'imputazione di un evento danno richiede che il reo abbia materialmente contribuito al verificarsi del risultato dannoso, tuttavia in materia di doping è particolarmente difficile dimostrare il legame eziologico che lega i danni alla salute all'utilizzo di sostanze e pratiche dopanti.

Una delle principali chiavi di lettura di questo rapporto è il criterio della “sussunzione sotto leggi scientifiche”, secondo il quale è causa di un evento penalmente rilevante la condotta che, valutata in relazione alla legge di copertura,<sup>82</sup> risulti in grado di produrre l'evento stesso, il quale, senza la condotta umana, non si sarebbe realizzato. Questo criterio risulta particolarmente difficile da applicare al mondo del doping, poiché solo per

---

<sup>81</sup> Art. 582 c.p.:” Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

<sup>82</sup> La legge di copertura è la legge universale o scientifica che riesce a dimostrare il rapporto causa-effetto che lega la condotta al evento.

determinate sostanze<sup>83</sup> vi è una dimostrazione scientifica idonea a sostenere che il loro ricorso abbia causato il danno in questione.

Vista l'impossibilità di utilizzare questo criterio, la dottrina ha cercato di applicare la teoria della causalità adeguata, secondo la quale, il legame eziologico è dimostrato se l'azione è tipicamente idonea a causare l'evento. I criteri utilizzati per valutare l'attitudine causale dell'azione sono basati sul "*id quod plerumque accidit*", ovvero la conoscibilità da parte dell'uomo medio. Tuttavia anche questa teoria trova i suoi limiti nella mancanza di una dimostrazione medica che leghi il ricorso al doping a determinati danni alla salute, basti pensare come determinati problemi medici possono essere dovuti sia dal doping che da cause fisiologiche, come per esempio disfunzioni renali o emicrania.

Un terzo parametro di lettura è quello dell'aumento del rischio, tuttavia questa teoria risulta essere troppo estensiva in relazione al doping poiché qualsiasi sostanza o pratica dopante risulterebbe idonea a causare un aumento di pericolo di danno alla salute motivo per cui tutte le condotte dovrebbero essere considerate come aggravate.

La mancanza di una legge medica che riesca a dimostrare il legame eziologico che lega il doping e il danno, ha fatto sì che la giurisprudenza consolidata applichi questa aggravante solo quando il danno si verifica immediatamente dopo il ricorso al doping. Il ridotto lasso temporale che incorre tra le condotte e il danno viene considerato come idoneo per dimostrare l'esistenza di un legame tra le due situazioni.

Questa aggravante, come scritto in precedenza, può essere imputata solo in presenza di eterodoping, infatti la sua applicazione deve essere sempre letta in relazione al codice penale, il quale non prevede come reato le condotte di autolesionismo.

---

<sup>83</sup> Solo in relazione agli anabolizzanti e agli ormoni della crescita vi sono idonei studi scientifici in grado di dimostrare come tali sostanze siano in grado di causare l'acromegalia, la mascolinizzazione nelle donne e l'atrofizzazione dei testicoli negli uomini.

La seconda aggravante, “*se il fatto è commesso nei confronti di un minore*”, vuole sanzionare con maggior severità le condotte di eterodoping commesse nei confronti di minori, in virtù della loro implicita debolezza rispetto ad un soggetto adulto. Questa particolare previsione trova giustificazione anche dal punto di vista fisiologico, poiché il minore, essendo ancora in fase di sviluppo, è caratterizzato da una maggior esposizione a possibili danni fisici derivanti dal doping, soprattutto perché questi possono manifestarsi anche dopo parecchi anni rispetto a quando si sono tenute le condotte vietate. Questa aggravante può essere applicata solo nei casi di eterodoping, perché lo stesso dettato normativo prevede che il destinatario della sostanza o della pratica dopante sia un soggetto terzo, nel caso specifico un minore.

La terza ed ultima circostanza aggravante, come scritto in precedenza, è l'unica di natura soggettiva, infatti si applica in tutti i casi in cui le condotte di eterodoping sono commesse da un soggetto componente o dipendente “*del Comitato olimpico nazionale italiano ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.*” La ragione di questa previsione è da leggersi in relazione al ruolo svolto da questi soggetti, in quanto per loro stessa natura dovrebbero contrastare il doping.

L'aggravante prevista dalla lettera c) può essere applicata esclusivamente per le condotte di eterodoping, poiché se non fosse adottata questa lettura dovrebbe essere sempre imputata in tutti i casi di ricorso al doping, dal momento che per essere considerati atleti bisogna essere tesserati con una federazione sportiva nazionale, con una società, con un'associazione o con un ente riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.

Quest'ultima aggravante è stata oggetto di critiche dottrinali, poiché tra i soggetti a cui si rivolge non vi rientrano i medici “indipendenti” i quali, in virtù del loro ruolo socio-sanitario, sono gravati dall'obbligo di disincentivare il ricorso al doping, perché pericoloso per la salute degli

assuntori. Questa lacuna è in parte coperta dalla pena accessoria prevista dal quarto capoverso dell'art. 586 bis c.p.:

*“se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue anche l'interdizione dell'esercizio della professione.”*

La ratio di questa pena accessoria è proprio nel contrasto tra i doveri sanitari di chi esercita una professione medica e il mondo del doping, motivo per cui in questo caso la condotta reato è caratterizzata da un disvalore *in re ipsa* che giustifica la maggior severità con cui è sanzionata.

Questa pena accessoria è applicata solo nei casi di eterodoping, perché prevede che il fatto deve essere commesso da chi esercita una professione sanitaria, quindi un soggetto terzo rispetto l'atleta.

Il quinto capoverso prevede la pena accessoria, per i soli soggetti previsti dal terzo capoverso, lettera c), dell'“*interdizione permanente dagli uffici direttivi del Comitato olimpico nazionale italiano, delle federazione sportiva nazionale, società, associazioni ed enti riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.*” Anche in questo caso questa aggravante trova giustificazione in relazione al ruolo svolto dai soggetti a cui è destinata.

Quest'ultima pena accessoria è evidente che trovi applicazione solo nei casi di eterodoping, perché come analizzato in precedenza, l'aggravante a cui fa riferimento può essere applicata solo in caso di doping esogeno.

Da un'analisi delle due pene accessorie emerge come tra di loro si differenzino per la loro durata, dato che solo la seconda, quella prevista dal quinto capoverso, è permanente, mentre la prima, prevista dal quarto capoverso, è di natura temporanea. Questa diversa previsione, a mio parere, non trova alcuna giustificazione, poiché entrambe sono commesse da soggetti che dovrebbero lottare contro la diffusione del doping, anche se per diverse ragioni.

Infine, il sesto capoverso prevede che “*con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato*”. Questa previsione di confisca obbligatoria trova fondamento nella presunzione di pericolosità dei beni con cui è stato commesso il reato, disciplina che è prevista anche in relazione al commercio illegale di farmaci.

### 3.7 RAPPORTO TRA LE CONDOTTE PREVISTE DALL'ARTICOLO 586 BIS C.P. E LE ALTRE FATTISPECIE DEL CODICE PENALE

Le condotte previste come reato dall'articolo 586 bis c.p. molte volte possono generare un concorso con altre fattispecie previste dal codice penale o da leggi speciali.

Le condotte disciplinate dal primo capoverso dell'articolo in esame possono perfezionare il reato di ricettazione previsto dall'articolo 648 c.p.<sup>84</sup> “*ricettazione*”, tuttavia la sentenza n. 843/2013<sup>85</sup> della Cassazione stabilisce che in applicazione della clausola di sussidiarietà contenuta nella norma in esame, “*Salvo che il fatto non costituisca più grave reato*”, i reati in materia di doping sono assorbiti dal reato di ricettazione. Questa sentenza ha

---

<sup>84</sup> Art. 648 c.p. “Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da cinquecentosedici euro a diecimilatrecentoventinove euro.”

<sup>85</sup> Cassazione penale, sezione II, 9 gennaio 2013, n. 843 “Qualora si ponesse il problema, che nel caso di specie non rileva - dal momento che gli imputati sono stati assolti dal reato di cui all'art. 9, comma 1 - del concorso fra il reato di cui al comma 1 e la ricettazione, al contrario di quanto ritengono i ricorrenti, sarebbe il reato di uso di sostanze dopanti ad essere assorbito dal reato di ricettazione e non viceversa. Infatti la norma in parola prevede che: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all'art. 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze”. L'inciso: “salvo che il fatto costituisca più grave reato” comporta l'assorbimento del reato speciale in quello di ricettazione, nel caso di concorso (apparente) di norme incriminatrici.”



decretato che tra le due fattispecie in esame vi sia solo un concorso apparente di norme, cosa diversa rispetto al rapporto che lega il settimo capoverso dell'art. 586 bis c.p. e lo stesso art. 648 c.p. La sentenza n. 3087/2005<sup>86</sup> delle Sezioni Unite della Cassazione penale ha riconosciuto la sussistenza di un concorso formale di reati tra le condotte previste da quest'ultimi due articoli, poiché le norme tutelano beni giuridici differenti, rispettivamente la salute degli atleti che partecipano alle manifestazioni sportive e il patrimonio.

L'aggravante prevista dalla lettera a) del terzo capoverso dell'art. 586 bis c.p.<sup>87</sup> prevede che dal ricorso al doping via sia un danno allo sportivo, motivo per cui è evidente come la condotta qui in esame possa integrare l'art. 582 c.p.<sup>88</sup> Tuttavia da una lettura più approfondita delle norme emerge come queste siano legate da un rapporto di genere e specie, motivo per cui trova sempre applicazione la disciplina in materia di doping in quanto norma speciale. Nei casi più estremi dalle condotte di eterodoping può derivare la morte dell'atleta, tuttavia in questo caso, a differenza di quello appena esposto, trova applicazione la clausola di sussidiarietà prevista dalla norma, "*Salvo che il fatto non costituisca più grave reato*", motivo per cui al soggetto sarà imputato l'omicidio colposo, ex art. 589 c.p.<sup>89</sup>

---

<sup>86</sup>Cassazione penale, sez. unite, 29 novembre 2015, n. 3078: "A fronte di tali contrapposte prospettazioni, appare evidente che è astrattamente ammissibile il concorso delle condotte rispettivamente unite dall'art. 648 cod. pen. e dall'art. 9, comma 7, della legge 14.12.2000, n. 376. Le fattispecie, invero, sono indiscutibilmente diverse dal punto di vista strutturale e non vi è identità né omogeneità del bene giuridico protetto, poiché la ricettazione (secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti) è posta a tutela di un interesse di natura patrimoniale, mentre il reato di cui all'art. 9, comma 7, della legge n. 376/2000 è finalizzato alla tutela della salute di coloro che partecipano alle manifestazioni sportive. Non è generalmente ravvisabile il rapporto di specialità codificato dall'art. 15 del codice penale e la commissione di uno dei reati a confronto non comporta necessariamente anche la commissione dell'altro, stante la possibilità evidente di condotte acquisitive non ricollegabili ad un delitto."

<sup>87</sup> Terzo capoverso dell'art. 586 bis c.p.: "La pena di cui al primo e secondo comma è aumentata:

a) se dal fatto deriva un danno per la salute; (...)"

<sup>88</sup> Art. 582 c.p.: "Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. (...)"

<sup>89</sup> Art. 589 c.p.: "Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. (...) Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. (...)"

Il concorso tra i reati di eterodoping e quelli previsti dall'art. 73 D.P.R. 309/90 "*Testo Unico sugli stupefacenti*"<sup>90</sup> è molto più sottile perché entrambe le normative configurano allo stesso modo la condotta di "procacciamento", aspetto che acquisisce particolare rilevanza per quelle sostanze che possono essere sia dopanti che stupefacenti, come le anfetamine.<sup>91</sup> Anche in questo caso vi è un concorso apparente di norme, perché, come previsto nei casi precedenti, deve essere applicata la clausola di salvaguardia, motivo per cui al "procacciatore" deve essere imputato l'art. 73 D.P.R. 309/90 "*Testo unico sulla droga*".<sup>92</sup>

La dottrina ha sollevato la possibilità di concorso tra le norme previste dagli articoli 348 c.p. "*abusivo esercizio di una professione*"<sup>93</sup> e 445 c.p. "*somministrazioni di medicinali in modo pericolo per la salute pubblica*",<sup>94</sup>

---

90 Art. 73 D.P.R. 309/90: Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da (euro 26.000 a euro 300.000)Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14.

<sup>91</sup> Le anfetamine (anche amfetamine) sono sostanze di origine sintetica ad azione simpaticomimetica, perché stimolanti il sistema nervoso simpatico. Sia l'anfetamina che i suoi derivati appartengono alla classe delle fenetilamine.

<sup>92</sup> Vedi nota 90.

<sup>93</sup> Art. 348, c. 1 c.p.: "1. Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro diecimila a euro cinquantamila."

<sup>94</sup> Art. 445 c.p.: "Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da centotre euro a milletrentadue euro."

tuttavia le Sezioni Unite della Cassazione hanno riconosciuto l'esistenza di un rapporto di specialità tra la norma prevista in materia di antidoping e le altre fattispecie penali.<sup>95</sup>

Del possibile conflitto tra la legge n. 401/89<sup>96</sup> e la normativa antidoping si è già discusso nel secondo capitolo, dove è stato messo in evidenza come per il perfezionarsi della frode sportiva sia necessaria l'opera di un *extraneus* che rende non applicabile questa normativa ai casi di doping autogeno. Per quanto riguarda, invece, le condotte di eterodoping si configura il concorso formale di reati solo se il soggetto terzo fornisce sostanze o pratiche vietate all'atleta, promettendo a quest'ultimo denaro o altra utilità al fine di alterare il risultato della gara.

Aspetto di non minor importanza è il rapporto tra l'eventuale commissione congiunta di più fattispecie di eterodoping, in quanto solitamente il soggetto agente è solito commettere tali condotte più volte. La giurisprudenza consolidata, facendo leva sull'esistenza di un disegno criminoso comune, considera questo concorso come apparente, motivo per cui tutte le condotte messe in atto dopo la prima, sono comunque riassorbite in questa.

### 3.8 IL SISTEMA ANTIDOPING NAZIONALE

La Commissione per la Vigilanza ed il Controllo sul Doping (CVD), istituita con la legge n. 376/200, è il principale organo per la lotta al doping a livello nazionale, le cui funzioni disciplinate dall'art. 3 della stessa legge, sono:

---

<sup>95</sup> Cassazione penale, sez. unite, 29 novembre 2015, n. 3078: "Esatta appare inoltre, nella specie, la configurazione di un rapporto di specialità tra il reato previsto dall'art. 9, comma 7, della legge n. 376/2000 e quelli di cui agli artt. 348 e 445 cod. pen., con conseguente corretta applicazione del più generale criterio dell'assorbimento."

<sup>96</sup> La legge n. 401 del 13 dicembre 1989 è rubricata come "interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive."

- Definire la lista delle sostanze e delle pratiche vietate, con la relativa divisione in classi. Merita evidenziare come la lista elaborata dalla CVD sia uguale a quella della WADA, a sottolineare come l'Italia abbia cercato di armonizzare la propria normativa nazionale con quella dell'agenzia internazionale antidoping;
- Determinare, in conformità agli organismi antidoping, le modalità e le procedure da rispettare durante l'esecuzione dei controlli antidoping;
- Eseguire i controlli sui campioni prelevati in appositi laboratori individuati ai sensi dell'art. 4 legge n. 376/2000 "*Laboratori per il controllo sanitario sull'attività sportiva*";<sup>97</sup>
- Coordinare la propria attività con quella svolta dal servizio sanitario nazionale;
- Garantire la partecipazione dell'Italia ad interventi contro il doping a livello internazionale;
- Promuovere campagne di sensibilizzazione contro il dilagare del ricorso al doping.

La CVD può disporre controlli antidoping, "*in e out of competition*", finalizzati alla tutela della salute degli sportivi, motivo per cui è evidente come la funzione primaria di questo organo nazionale sia diversa rispetto a quella della NADO e delle altre agenzie antidoping.

---

<sup>97</sup> Art. 4, c.1 legge n. 376/2000: "Il controllo sanitario sulle competizioni e sulle attività sportive individuate dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), è svolto da uno o più laboratori accreditati dal CIO o da altro organismo internazionale riconosciuto in base alle disposizioni dell'ordinamento internazionale vigente, sulla base di una convenzione stipulata con la Commissione. Gli oneri derivanti dalla convenzione non possono superare la misura massima di lire un miliardo annue. Le prestazioni rese dai laboratori accreditati non possono essere poste a carico del Servizio sanitario nazionale nè del bilancio dello Stato. I laboratori di cui al presente articolo sono sottoposti alla vigilanza dell'Istituto superiore di sanità, secondo modalità definite con decreto del Ministro della sanità, sentito il direttore dell'Istituto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Il 16 ottobre 2007 il Ministro della Salute, il Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive e il Presidente del CONI hanno siglato un atto d'intesa con il quale è stata ripartita la competenza della CVD e del CONI:

- Le attività sportive non agonistiche e le attività sportive non aventi rilievo nazionale sono oggetto prevalentemente dell'attività antidoping della CVD;
- Le attività agonistiche di livello nazionale e internazionale sono di competenza prevalente del CONI.

Il sistema antidoping italiano non si limita esclusivamente ai controlli antidoping gestiti dalla CVD, ma è basato anche sul lavoro investigativo svolto dai nuclei antisofisticazioni dell'Arma dei Carabinieri. Il NAS ha competenza esclusiva in materia di doping e svolge un ruolo di collante tra l'organizzazione penale e sportiva in materia di doping, poiché partecipa all'abbinamento dei campioni positivi ai controlli antidoping e comunica alla Procura Antidoping eventuali risultanze investigative che possono avere rilevanza in relazione alla normativa sportiva nazionale. Queste comunicazioni possono avvenire solo previo nulla osta dell'autorità giudiziaria al fine di evitare una "*discovery*" anticipata che possa danneggiare l'attività investigativa svolta. Questo aspetto acquisisce specifica importanza nelle indagini particolarmente delicate e lunghe, infatti se venisse scoperto che il NAS sta svolgendo un'attività di indagine su determinati soggetti tutti gli sportivi che hanno connessioni con questi molto probabilmente distruggerebbero tutti i documenti che possono danneggiarli.

### 3.9 CENNI DI DIRITTO PENALE COMPARATO

Un'analisi completa della normativa penale in materia di doping non può esimersi da un confronto con la normativa delle diverse nazioni, soprattutto perché lo sport è caratterizzato per sua stessa natura da una dimensione internazionale tanto più evidente al giorno d'oggi dove le competizioni si svolgono in ogni parte del mondo: la XX° edizione dei mondiali di calcio si terrà in Qatar (2022); la 101esima edizione del Giro d'Italia ha preso il via da Israele; i LXXXIX campionati del mondo di ciclismo su strada si sono tenuti a Doha (Qatar - 2016) e la finale di Supercoppa Italia 2012 è stata disputata a Pechino (Cina). Queste sono solo alcune competizioni che hanno risentito della globalizzazione sportiva, aspetto che ha ricadute anche sulla lotta al doping, poiché è evidente come anche questi Stati siano diventati di interesse all'interno del contesto sportivo mondiale.

A livello europeo il primo tentativo di uniformare la normativa antidoping nazionale è simboleggiato dalla Convenzione Europea contro il doping del 1989, la quale ha vincolato tutti gli stati contraenti ad impegnarsi ad adottare un sistema antidoping efficace ed efficiente in grado di contrastare il proliferare del ricorso a sostanze e pratiche vietate. L'art 4 Convenzione di Stasburgo *“Misure destinate a limitare la disponibilità e l'uso di agenti e metodi dopanti proibiti”*<sup>98</sup> lascia agli Stati la facoltà di scegliere le modalità d'intervento a livello nazionale, e questo ha comportato la nascita di una normativa simile, ma non ancora completamente uniforme e omogenea.

---

<sup>98</sup> Art. 4, c. 1 Convenzione europea contro il doping nello sport: “Le parti adottano, a seconda dei casi, una legislazione, regolamenti o misure amministrative atte a ridurre la disponibilità (e segnatamente disposizioni destinate a controllare la circolazione, la detenzione, l'importazione, la distribuzione e la vendita) come pure l'impiego nello sport di agenti e metodi dopanti proibiti e, in particolare, di steroidi anabolizzanti.”

L'analisi delle diverse discipline normative evidenzia l'esistenza di due differenti scuole di pensiero che affrontano, secondo chiavi di lettura diverse, il tema del contrasto al doping: la prima, detta "interventista", seguita in Francia, Italia e Svezia, è caratterizzata da sanzioni penali, mentre la seconda, definita "tollerante", applicata in Belgio, Gran Bretagna e Spagna, è incentrata sul ricorso a sanzioni di carattere disciplinare. Per approfondire l'analisi delle due diverse scuole di pensiero è fondamentale soffermarsi sulle differenti norme nazionali, mettendo in luce le eterogenee linee guida, ma soprattutto i numerosi punti di rottura.

La Francia è da sempre stata uno dei Paesi più innovativi in materia di contrasto al doping, tanto che la prima legge in materia risale al primo giugno 1955: la legge n. 65-412<sup>99</sup>. Il legislatore francese intervenne anche successivamente in materia con il decreto n. 66-373<sup>100</sup> del 10 giugno 1966 e con la legge n. 89-4432<sup>101</sup> del 28 giugno 1989. Tuttavia, una produzione legislativa così copiosa, non si rivelò efficace sul piano deterrente in quanto gli ultimi *Tour de France* del '900 furono macchiati da un susseguirsi di scandali legati al doping, tra cui sicuramente il più importante è stato il "Caso Festina". Proprio il clamore mediatico suscitato da questo caso spinse il parlamento francese a riformare la materia della lotta al doping con la legge n. 99-223, rubricata come "*relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.*"<sup>102</sup> Uno degli aspetti più significativi introdotti da questa riforma fu l'art. 27,<sup>103</sup> che prevedeva:

---

<sup>99</sup> Loi n°65-412 du 1 juin 1965 tendant à la repression de l'usage des stimulants à l'occasion des compétitions sportives.

<sup>100</sup> Loi n°89-432 du 28 juin 1989 relative à la répression du dopage des animaux participant à des manifestations et compétitions sportives.

<sup>101</sup> Loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.

<sup>102</sup> Traduzione non ufficiale: "relativa alla tutela della salute degli sportivi e alla lotta contro il doping".

<sup>103</sup> Art. 27 legge n. 99-223: "I. - Est puni d'un emprisonnement de six mois [\*durée\*] et d'une amende de 50 000 F [\*montant\*] le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents et médecins habilités en vertu de l'article 20. Est puni des mêmes peines le fait de ne pas respecter les décisions d'interdiction prononcées en application du III de l'article 26.

II. - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 F le fait de prescrire en violation des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 10, de céder,

- Al primo comma la pena della reclusione di sei mesi e un'ammenda per chi si opponeva all'esercizio delle funzioni antidoping di cui erano incaricati gli agenti e i medici abilitati. La stessa pena veniva applicata a chi non rispettava gli obblighi interdittivi previsti dalle pronunce del Consiglio per la prevenzione e la lotta al doping;
- Al secondo comma la pena della reclusione di cinque anni e un'ammenda per chi prescriveva, cedeva, offriva, somministrava, incitava l'uso di sostanze dopanti. Inoltre lo stesso comma prevedeva un aumento della reclusione a sette anni se le condotte sopra elencate venivano commesse da un'organizzazione criminale o avevano come destinatari soggetti minorenni;
- Il terzo comma prevedeva che anche il tentativo fosse condannato con le medesime pene;
- Il quarto comma prevedeva la confisca obbligatoria dei mezzi con cui è stato eseguito il reato, la pubblicazione della sentenza, la chiusura delle attività commerciali che hanno permesso l'esecuzione del reato e l'interdizione all'esercizio di qualsiasi funzione pubblica.

---

*d'offrir, d'administrer ou d'appliquer à un sportif mentionné à l'article 17 une substance ou un procédé mentionné audit article, de faciliter son utilisation ou d'inciter, de quelque manière que ce soit, ce sportif à leur usage. Les peines prévues à l'alinéa précédent sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 1 000 000 F d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur.*

*III. - La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.*

*IV. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au II encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation des substances ou procédés et des objets ou documents qui ont servi à commettre l'infraction ou à en faciliter la commission ; 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; 3° La fermeture, pour une durée d'un an au plus, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne condamnée ; 4° L'interdiction, dans les conditions prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ; 5° L'interdiction, dans les conditions prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique.*

*V. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I et II. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2° Pour les infractions définies au II :- les peines complémentaires prévues par les 2°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ; - la fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne morale condamnée."*



- Il quinto comma prevede l'imputabilità delle condotte previste dal primo e dal secondo comma anche nei confronti delle persone giuridiche, per le quali è prevista, come sanzione, l'ammenda e la chiusura dell'attività d'impresa.

Questa legge è stata un vero e proprio spartiacque rispetto la normativa antidoping in Francia, basti pensare che questo articolo è stato mantenuto anche nel “*code de la santé publique*”<sup>104</sup> adottato nel 2000.

Altro Stato aderente alla scuola “intollerante” è la Svezia, che con la legge n. 1969/91 introdusse una normativa antidoping, ancora in vigore, così articolata:

- Nel primo paragrafo la legge definisce quali sono le sostanze vietate attraverso un metodo tabellare, analogo a quello italiano;
- Nel secondo paragrafo vieta la cessione, la produzione, l'acquisto con fine di alienare, la commercializzazione, l'utilizzo, il possesso<sup>105</sup> e l'introduzione nel territorio dello Stato delle sostanze identificate dal paragrafo precedente;
- Il paragrafo ammette la punibilità del tentativo, nel rispetto della disciplina ordinaria prevista dal codice penale svedese, nei soli casi in cui la condotta risulti essere rilevanti e per tutte le condotte previste in precedenza, ad eccezione del possesso e del consumo.

Dall'analisi della normativa svedese emerge come l'istigazione al ricorso a sostanze dopanti non sia considerato reato.

La Gran Bretagna, appartenente ad una scuola di pensiero più tollerante, ha un sistema di lotta al doping di competenza esclusiva delle organizzazioni sportive coordinate dall’“*UKAD - United Kingdom Anti*

---

<sup>104</sup> Traduzione non ufficiale: “codice della sanità pubblica”.

<sup>105</sup> Questa condotta è stata introdotta dalla legge n. 44 del 25 febbraio 1999.

*Doping*<sup>106</sup>. Questo organismo, istituito secondo il diritto privato, può adottare esclusivamente sanzioni disciplinari, motivo per cui l'ordinamento inglese non considera il ricorso al doping, nelle sue varie forme, come reato.

La disciplina olandese risulta essere la più permissiva a livello europeo, infatti non prevede alcuna sanzione in relazione all'uso di sostanze dopanti ad eccezione del commercio di tali sostanze. Questa condotta, comunque, non è perseguita in modo autonomo, in quanto ricondotta alla materia degli stupefacenti e dei medicinali, infatti la disciplina da applicarsi viene di volta in volta determinata in relazione alla tipologia di sostanza dopante con cui è stato commesso il reato. La normativa olandese è l'unica, tra quelle esaminate, a non avere una definizione di doping, motivo per cui il commercio di una sostanza considerata vietata dalla WADA non viene sanzionato penalmente se questa non viene considerata un farmaco o uno stupefacente.

Andando ad esaminare la normativa di paesi extraeuropei è significativo l'ordinamento statunitense, il quale prevede che la normativa antidoping sia competenza dei singoli Stati. Da un'analisi comparatistica tra le varie normative federali si evince una particolare attenzione agli steroidi e agli ormoni, aspetto che si deve ricondurre al grande dilagare di queste sostanze tra la società, e non tanto ad una strategia di contrasto al doping. Mentre, per quanto riguarda le altre sostanze dopanti la disciplina federale è molto eterogenea e lacunosa, aspetto che non ci permette di analizzarla in modo più approfondito.

---

<sup>106</sup> L'UKAD è l'agenzia antidoping del regno unito, ed è competente per: l'esecuzione dei controlli antidoping e alla gestione delle eventuali positività, la ricerca medica, la pianificazione dei controlli antidoping e l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione in materia.

## **4 LA DISCIPLINA DEL DOPING NELL'ORDINAMENTO SPORTIVO**

### **4.1 QUADRO NORMATIVO GENERALE E SUO SVILUPPO STORICO**

L'Italia fu uno dei primi Paesi ad adottare una disciplina contro il dilagare dell'utilizzo di sostanze dopanti, infatti fin dal 1960 la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) aveva stipulato accordi con le singole federazione per attuare un piano di controlli antidoping. Questa prima fase durò fino al 1988 quando il CONI uniformò le differenti normative federali, adeguando l'elenco delle sostanze vietate e dei metodi proibiti a quello del CIO.

La Convenzione di Strasburgo obbligò successivamente l'Italia ad adottare un nuovo regolamento antidoping e ad istituire la Commissione scientifica antidoping e la Commissione d'indagine sul doping<sup>107</sup>. Nello stesso periodo le federazioni sportive organizzarono numerose campagne di prevenzione e sensibilizzazione in materia, nessuna delle quali portò, tuttavia, ai risultati sperati.

Il vero punto di svolta nella lotta al doping, come scritto in precedenza, fu la Conferenza Mondiale Antidoping di Losanna (1999), infatti il CONI diventò promotore di una maggiore uniformità tra le varie federazioni rendendo obbligatorio il rispetto della propria disciplina nei singoli ordinamenti federali, lasciando, però, a questi la determinazione delle sanzioni disciplinari.

Il Codice WADA venne introdotto dalla Dichiarazione di Copenaghen (2003), atto con cui i quasi ottanta Governi firmatari, i rappresentanti delle organizzazioni sovranazionali e la totalità delle Federazioni Internazionali e dei Comitati Olimpici Nazionali, riconobbero il ruolo della WADA come agenzia fondamentale ed universale su cui si fonda il Programma Mondiale Antidoping.<sup>108</sup> Lo stesso Codice WADA indicava nelle Olimpiadi di Atene (2004) il termine per l'adesione da parte di tutti gli organismi interessati, mentre le Olimpiadi Invernali

---

<sup>107</sup> Queste due commissioni furono introdotte dalle delibere n. 674 e 675 del 25 novembre 1993.

<sup>108</sup> Il Codice WADA ha sostituito il Codice del Movimento Olimpico adottato dal CIO.

di Torino (2006) furono il termine massimo per armonizzare le normative nazionali da parte dei governi interessati.

Il Codice WADA è strutturato sui seguenti punti cardine:

- Lista delle sostanze vietate: tutte le organizzazioni nazionali sono tenute a considerare come classi farmaceutiche dopanti quelle contenute in questa lista;
- Standard Internazionali: sono documenti diversi dal Codice, ma a cui questo specificatamente rinvia, volti a garantire un coordinamento degli aspetti tecnici ed operativi delle singole normative nazionali;
- “*Models of best practice*”: veri e propri modelli di regolamenti antidoping destinati ai soggetti che aderiscono al programma. La loro finalità è quella di favorire l’adozione di codici nazionali affini.

Il CONI recepì il Codice WADA integrandolo con il previgente Regolamento antidoping del CONI, facendo sì che il contenuto del Codice WADA fosse vincolante per tutte le federazioni sportive nazionali affiliate allo stesso CONI. Al fine di garantire la sua piena applicazione a tutte le federazioni italiane, il Regolamento Antidoping del CONI prevedette che le norme dettate dal CONI NADO trovassero “*immediata applicazione per le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Sportive Associate (DSA)*”. Da ciò conseguì che le FSN e le DSA avessero l’obbligo di adattare i propri regolamenti alle disposizioni contenute nel Codice WADA.

A seguito della sua adozione fu riformata anche la giustizia sportiva, infatti da allora il procedimento disciplinare sportivo è di competenza del Tribunale Nazionale Antidoping (TNA) per tutte le federazioni ed è stata mantenuta la possibilità di un giudizio d’appello innanzi alla *Court of Arbitration for Sport (CAS)*<sup>109</sup> che è, tuttora, organo sovranazionale dell’ordinamento sportivo mondiale. Allo stesso tempo, con l’adesione al Codice, il CONI divenne

---

<sup>109</sup> Il CAS può essere indicato anche con la denominazione francese: *Tribunal Arbitral du Sport (TAS)*.

ufficialmente l'organizzazione nazionale antidoping (NADO ITALIA), la quale diventerà indipendente, come richiesto dal Codice, solo nel 2015.

In questa sede è fondamentale soffermarsi sui principi generali e sulla struttura di questo Codice, perché come viene definito dalla stessa introduzione è da considerarsi come la pietra miliare su cui si fonda l'intero ordinamento sportivo.

La normativa è di chiara ispirazione anglosassone, come si evince dalle tecniche di formulazione dei suoi articoli: un commento ufficiale al termine di ogni previsione ed una lista dei termini dei quali viene data la corretta interpretazione. Questa scelta legislativa è da leggersi in relazione alle finalità della stessa normativa sportiva, infatti solo in questo modo è possibile garantire la corretta ed uniforme applicazione dei suoi contenuti. Una delle principali problematiche sorte in fase di armonizzazione delle diverse discipline è quella legata alle diverse traduzioni nazionali, tuttavia l'articolo 24.1<sup>110</sup> risolve questa possibile difficoltà prevedendo che, sebbene il Codice sia scritto in due lingue (inglese e francese), in caso di contrasti, è da prendere come riferimento la pubblicazione in lingua anglosassone, motivo per cui per tutti i dubbi interpretativi fa sempre fede quest'ultima pubblicazione.

Al fine di garantire un'equità di trattamento tra le varie federazioni lo stesso Codice prevede l'applicazione di standard comuni sulle procedure dei controlli antidoping vincolanti per la formazione del convincimento dei tribunali sportivi nazionali, le cui sentenze, come scritto in precedenza, sono sempre appellabili innanzi al TAS, in modo tale da garantire la possibilità d'appello mediante l'intervento di un giudice sovranazionale.

Dal punto di vista dei principi giuridici il Codice WADA introduce due aspetti non presenti nell'ordinamento italiano: il tentativo equiparato alla commissione di un reato e il concetto di "*Strict Liability*", che saranno analizzati in maniera più approfondita nel corso dell'elaborato.

La Dichiarazione di Copenaghen prevedette l'impegno per gli Stati firmatari di recepire integralmente i contenuti del Codice, cosa che il CONI rispettò facendo

---

<sup>110</sup>Art. 24.3 Codice WADA: INTERPRETATION OF THE CODE "*The official text of the Code shall be maintained by WADA and shall be published in English and French. In the event of any conflict between the English and French versions, the English version shall prevail.*"

proprio nel regolamento sportivo italiano il Codice WADA, motivo per cui analizzeremo solo la normativa internazionale.

Lo stesso Codice WADA regola il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina all'art. 25 "*Transitorials Provisision*" introducendo all'interno del diritto sportivo i principi giuridici del "*tempus regit actum*" e del "*favor rei*". In particolare, l'art. 25.2 Codice WADA<sup>111</sup> prevede che per i casi in fase di accertamento, riguardanti violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del Codice, sia possibile applicare la nuova disciplina se più favorevole al soggetto imputato. Allo stesso tempo l'art. 25.3 Codice WADA<sup>112</sup> riconosce, per i casi accertati prima dell'entrata in vigore del Codice, l'applicazione della disciplina abrogata se più favorevole all'atleta.

L'art. 4 Codice WADA<sup>113</sup> detta i criteri seguiti dall'agenzia per redigere la lista delle sostanze e dei metodi proibiti, contenuta in un documento allegato, e le

---

<sup>111</sup> Art. 25.2 Codice WADA: TRANSITIONAL PROVISIONS "*The retrospective periods in which prior violations can be considered for purposes of multiple violations under Article 10.7.5 and the statute of limitations set forth in Article 17 are procedural rules and should be applied retroactively; provided, however, that Article 17 shall only be applied retroactively if the statute of limitation period has not already expired by the Effective Date. Otherwise, with respect to any anti-doping rule violation case which is pending as of the Effective Date and any anti-doping rule violation case brought after the Effective Date based on an anti-doping rule violation which occurred prior to the Effective Date, the case shall be governed by the substantive anti-doping rules in effect at the time the alleged anti-doping rule violation occurred, unless the panel hearing the case determines the principle of "lex mitior" appropriately applies under the circumstances of the case.*"

<sup>112</sup> Art. 25.3 Codice WADA- TRANSITIONAL PROVISIONS "*With respect to cases where a final decision finding an anti-doping rule violation has been rendered prior to the effective date, but the athlete or other person is still serving the period of ineligibility as of the effective date, the athlete or other person may apply to the Anti-Doping Organization which had results management 128 World Anti-Doping Code 2015 responsibility for the anti-doping rule violation to consider a reduction in the period of Ineligibility in light of the 2015 Code. Such application must be made before the period of Ineligibility has expired. The decision rendered by the anti-Doping Organization may be appealed pursuant to article 13.2. The 2015 Code shall have no application to any anti-doping rule violation case where a final decision finding an anti-doping rule violation has been rendered and the period of Ineligibility has expired.*"

<sup>113</sup> Art. 4 Codice WADA: "*PUBLICATION AND REVISION OF THE PROHIBITED LIST - WADA shall, as often as necessary and no less often than annually, publish the Prohibited List as an International Standard. The proposed content of the Prohibited List and all revisions shall be provided in writing promptly to all Signatories and governments for comment and consultation. Each annual version of the Prohibited List and all revisions shall be distributed promptly by WADA to each Signatory, WADA -accredited or approved laboratory, and government, and shall be published on WADA 's website, and each Signatory shall take appropriate steps to distribute the Prohibited List to its members and constituents. The rules of each Anti-Doping Organization shall specify that, unless provided otherwise in the Prohibited List or a revision, the Prohibited List and revisions shall go into effect under the Anti-Doping Organization's rules three months after publication of the Prohibited List by WADA without requiring any further action by the Anti-Doping Organization.*"

relative procedure per la sua pubblicazione. In questo modo si è voluto garantire la massima conoscibilità delle sostanze dopanti, evitando che gli atleti possano addurre come scusa l'ignoranza della nuova disciplina. Questa previsione assume maggior importanza se si rammenta che lo stesso Codice prevede una conoscenza presuntiva a carico di tutti gli atleti iscritti a FSN e DSA italiane.

Il Codice WADA è riuscito a superare la frammentarietà e disorganicità che avevano caratterizzato la disciplina sportiva in materia antidoping, essendo applicato da parte di quasi tutte le NADO del mondo: vi hanno aderito 176/204 NADO Nazionali e 57 organizzazioni sportive internazionali (restano tuttavia ancora escluse le più importanti federazioni professionistiche americane come NBA, NFL, NHL e MBL).

Prima di procedere all'analisi specifica della disciplina sportiva è fondamentale soffermarsi sulla struttura del Codice WADA, il quale, mantenendo la struttura della normativa antidoping precedente, è diviso in 4 parti: "*Doping control, Education and research, Roles and responsibilities, Acceptance, compliance, modification and interpretation*".<sup>114</sup> Nella sua prima parte viene disciplinata la normativa antidoping in senso stretto, nella seconda si sofferma sull'importanza di diffondere la cultura di uno sport "pulito" e la necessità di investire sulla ricerca, nella terza parte vengono disciplinate le normative specifiche per la federazioni, infine nella quarta è racchiusa la disciplina riguardante le future modifiche del Codice.

## 4.2 DEFINIZIONE DI DOPING

L'art. 1 Codice WADA<sup>115</sup> fornisce una definizione di doping di stampo anglosassone, infatti si limita ad identificarlo con qualsiasi delle violazioni delle norme sportive antidoping previste dall'art. 2, ovvero le seguenti:

---

<sup>114</sup> I 4 titoli del Codice WADA possono essere tradotti in: "controlli antidoping, educazione e ricerca, qualifiche e responsabilità, accettazione, conformità, modifiche e interpretazione".

<sup>115</sup> Art. 1 Codice WADA: "*Doping is defined as the occurrence of one or more of the anti-doping rule violations set forth in article 2.1 through article 2.10 of the Code.*"

1. La presenza di sostanze vietate, dei suoi metaboliti o dei suoi marker<sup>116</sup> nel campione biologico prelevato dall'atleta (Art. 2.1);<sup>117</sup>
2. Uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito da parte di un atleta (Art. 2.2);<sup>118</sup>
3. Eludere, rifiutarsi od omettere di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici (Art. 2.3);<sup>119</sup>
4. Mancata reperibilità (Whereabouts Failures)<sup>120</sup> (Art. 2.4);<sup>121</sup>
5. Manomissione o tentata manomissione in relazione a qualsiasi fase dei controlli antidoping (Art. 2.5);<sup>122</sup>
6. Possesso di sostanze vietate e ricorso a metodi proibiti (Art. 2.6);<sup>123</sup>
7. Traffico illegale o tentato traffico illegale di sostanza vietata o metodi proibiti (Art. 2.7);<sup>124</sup>
8. Somministrazione o tentata somministrazione ad un atleta durante le competizioni, di una qualsiasi sostanza vietata o metodo proibito vietato durante le competizioni, oppure somministrazione o tentata somministrazione ad un atleta, fuori competizione, di una sostanza o di un metodo proibito fuori dalle competizioni; (Art. 2.8)<sup>125</sup>
9. Complicità (Art. 2.9);<sup>126</sup>
10. Divieto di associazione (Art. 2.10).<sup>127</sup>

---

<sup>116</sup> L'appendice 1 del Codice WADA definisce marker come "A compound, group of compounds or biological variable(s) that indicates the use of a prohibited substance or prohibited method", ovvero "un composto, un gruppo di composti o di parametri biologici che indicano l'uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito."

<sup>117</sup> Art. 2.1 Codice WADA: "Presence of a prohibited substance or its metabolites or markers in an athlete's sample"

<sup>118</sup> Art. 2.2 Codice WADA: "Use or attempted use by an athlete of a prohibited substance or a prohibited method"

<sup>119</sup> Art. 2.3 Codice WADA: "Evading, refusing or failing to submit to sample collection"

<sup>120</sup> Questo sistema sarà spiegato in materia esauriente nel proseguo dell'elaborato.

<sup>121</sup> Art. 2.4 Codice WADA: "Whereabouts failures"

<sup>122</sup> Art. 2.5 Codice WADA: "Tampering or attempted tampering with any part. of doping control"

<sup>123</sup> Art. 2.6 Codice WADA: "Possession of a prohibited substance or a prohibited method"

<sup>124</sup> Art. 2.7 Codice WADA: "Trafficking or attempted trafficking in any prohibited substance or prohibited method"

<sup>125</sup> Art. 2.8 Codice WADA: "Administration or attempted administration to any athlete in-competition of any prohibited substance or prohibited method, or administration or attempted administration to any Athlete Out-of-Competition of any Prohibited Substance or any Prohibited Method that is prohibited Out-of-Competition."

<sup>126</sup> Art. 2.9 Codice WADA: "Complicity."

<sup>127</sup> Art. 2.10 Codice WADA: "Prohibited association."



L'art. 4 Codice WADA<sup>128</sup> crea un parallelismo tra la normativa sportiva e l'art. 568 bis c.p., infatti entrambe prevedono un criterio tabellare per individuare quali sostanze e quali metodi si devono considerare vietati perché dopanti. La lista delle sostanze e dei metodi proibiti viene pubblicata annualmente dalla WADA ed entra in vigore con effetto vincolante tre mesi dopo la sua pubblicazione senza necessitare di ratifica da parte dei paesi firmatari, come previsto dall'art. 4.1.<sup>129</sup> Questa lista definisce in maniera chiara e puntuale quali siano le sostanze e i metodi vietati durante il periodo di competizione e quali fuori competizione<sup>130</sup>, individuandoli attraverso categorie generali (es. anabolizzanti) o tramite l'indicazione specifica della sostanza e del metodo.<sup>131</sup> La lotta al doping ha evidenziato come il mondo del doping sia costantemente alla ricerca di nuove

---

<sup>128</sup> Art. 4 Codice WADA: “*PUBLICATION AND REVISION OF THE PROHIBITED LIST - WADA shall, as often as necessary and no less often than annually, publish the Prohibited List as an International Standard. The proposed content of the Prohibited List and all revisions shall be provided in writing promptly to all Signatories and governments for comment and consultation. Each annual version of the Prohibited List and all revisions shall be distributed promptly by WADA to each Signatory, WADA -accredited or approved laboratory, and government, and shall be published on WADA 's website, and each Signatory shall take appropriate steps to distribute the Prohibited List to its members and constituents. The rules of each Anti-Doping Organization shall specify that, unless provided otherwise in the Prohibited List or a revision, the Prohibited List and revisions shall go into effect under the Anti-Doping Organization's rules three months after publication of the Prohibited List by WADA without requiring any further action by the Anti-Doping Organization.*”

<sup>129</sup> Art. 4.1 Codice WADA: “*WADA shall, as often as necessary and no less often than annually, publish the prohibited list as an international standard. the proposed content of the prohibited list and all revisions shall be provided in writing promptly to all signatories and governments for comment and consultation. Each annual version of the prohibited list and all revisions shall be distributed promptly by WADA to each signatory, WADA -accredited or approved laboratory, and government, and shall be published on WADA 's website, and each signatory shall take appropriate steps to distribute the prohibited list to its members and constituents. The rules of each anti-doping organization shall specify that, unless provided otherwise in the prohibited list or a revision, the prohibited list and revisions shall go into effect under the anti-doping organization's rules three months after publication of the prohibited list by WADA without requiring any further action by the anti-doping organization.*”

<sup>130</sup> La scelta di differenziare le sostanze proibite in competizione da quelle fuori competizione è legata al fatto che molte sostanze proibite in competizioni sono sostanze usate nel quotidiano e quindi vietandolo in modo assoluto si sarebbe rischiato di limitare eccessivamente la libertà degli atleti. Un esempio di sostanza vietata in competizione e non fuori competizione è il Tachifludec (Actifed), perché contenente pseudoefedrina.

<sup>131</sup> Art. 4.2.1 Codice WADA: “*The prohibited list shall identify those prohibited substances and prohibited methods which are prohibited as doping at all times (both in-competition and out-of-competition) because of their potential to enhance performance in future competitions or their masking potential, and those substances and methods which are prohibited in-competition only. The prohibited list may be expanded by WADA for a particular sport. Prohibited substances and prohibited methods may be included in the prohibited list by general category (e.g., anabolic agents) or by specific reference to a particular substance or method*”

sostanza e pratiche non vietate, motivo per cui è fondamentale aggiornare con cadenza ciclica la “*Prohibit list*”. L’art. 4.3.1<sup>132</sup> del Codice stabilisce che una sostanza o un metodo si possa inserire nella lista solo quando ha almeno due dei seguenti tre criteri:

- Quando evidenze medico-scientifiche o esperienziali dimostrino come la sostanza o il metodo siano in grado di alterare le prestazioni sportive dell’assuntore;
- Quando evidenze medico-scientifiche o esperienziali dimostrino che la sostanze o il metodo possano mettere in pericolo la vita dell’atleta;
- Quando la WADA determina che l’uso della sostanza o del metodo violi i principi etici ispiratori dello sport descritti nell’introduzione del Codice.

Allo stesso modo, la WADA può considerare una sostanza o un metodo vietato se evidenze medico-scientifiche o esperienziali dimostrino la loro idoneità a mascherare l’utilizzo di sostanze o metodi vietati.<sup>133</sup> Un esempio di sostanza coprente sono i diuretici, in quanto questi vengono assunti dagli atleti con l’intento di eludere i controlli antidoping alterandone i risultati. La lista delle sostanze proibite pone in essere una distinzione tra le sostanze vietate “in competizione” e quelle vietate (anche) “fuori competizione”. Questa scelta parrebbe in contraddizione con i criteri innanzi menzionati, infatti questi vengono analizzati in termini assoluti indipendentemente dalla considerazione sul quando la sostanza in questione sia stata assunta. Tuttavia questa scelta ha lo scopo di limitare in maniera razionale la portata della lista delle sostanze vietate al fine di evitare che questa risulti essere troppo dispersiva e non adeguata al contesto in cui la sostanza è stata assunta.

---

<sup>132</sup> Art. 4.3.1 Codice WADA: “A substance or method shall be considered for inclusion on the prohibited list if WADA, in its sole discretion, determines that the substance or method meets any two of the following three criteria: Medical or other scientific evidence, pharmacological effect or experience that the substance or method, alone or in combination with other substances or methods, has the potential to enhance or enhances sport performance; Medical or other scientific evidence, pharmacological effect or experience that the use of the substance or method represents an actual or potential health risk to the athlete; WADA’s determination that the use of the substance or method violates the spirit of sport described in the introduction to the code.”

<sup>133</sup> Art. 4.4.2 Codice WADA: “A substance or method shall also be included on the prohibited list if WADA determines there is medical or other scientific evidence, pharmacological effect or experience that the substance or method has the potential to mask the use of other prohibited substances or prohibited methods.”

Il problema delle nuove forme di doping è oggetto di particolare attenzione da parte delle WADA, basti pensare che l'art. 4.5<sup>134</sup> prevede la possibilità di monitorare la presenza nei campioni biologici di sostanza non vietate, ma che comunque sono oggetto di attenzione da parte degli organismi internazionale. Questa previsione mira esclusivamente ad analizzare la diffusione della sostanza, infatti gli atleti che risultano utilizzatori non incorrono in alcuna sanzione disciplinare.

L'art. 4.4<sup>135</sup> prevede che la presenza di sostanze vietate o dei relativi marker non configuri doping, quando l'atleta sia in grado di giustificare la loro presenza mediante apposita esenzione per uso terapeutico (TUE). Queste particolari forme di esenzione devono essere sempre comunicate dall'atleta al Comitato per le esenzioni ai fini terapeutici (CEFT), il quale deve verificare l'esistenza della patologia sostenuta dall'atleta e quindi la fondatezza del ricorso a questi medicinali con effetti dopanti. Quest'ultimo controllo serve a garantire un bilanciamento tra il diritto dell'atleta a curarsi e la possibilità che questo utilizzi il problema sanitario come strumento per aggirare la normativa in materia di doping. Un esempio emblematico del tentativo di eludere i controlli ci è fornito dal caso Armstrong, infatti è emerso come durante il *Tour de France* del 1999 sia risultato non negativo all'uso di cortisone, ma abbia sanato questa sua posizione grazie ad una ricetta medica postdatata fattagli dal medico della squadra, il Dottor Del Moral.<sup>136</sup>

---

<sup>134</sup> Art. 4.5 Codice WADA: "WADA , in consultation with signatories and governments, shall establish a monitoring program regarding substances which are not on the prohibited list, but which WADA wishes to monitor in order to detect patterns of misuse in sport. WADA shall publish, in advance of any testing, the substances that will be monitored. Laboratories will report the instances of reported use or detected presence of these substances to WADA periodically on an aggregate basis by sport and whether the samples were collected in-competition or out-of-competition. (...) Shall implement measures to ensure that strict anonymity of individual athletes is maintained with respect to such reports. The reported use or detected presence of a monitored substance shall not constitute an anti-doping rule violation."

<sup>135</sup> Art. 4.4 Codice WADA: "The presence of a prohibited substance or its metabolites or markers, and/or the use or attempted use, possession or administration or attempted administration of a prohibited substance or prohibited method shall not be considered an anti-doping rule violation if it is consistent with the provisions of a TUE granted in accordance with the international standard for therapeutic use exemptions."

<sup>136</sup> Dottor Luis Garcia Del Moral è un medico sportivo radiato a vita dopo lo scandalo Armstrong, nel quale è emersa la sua complicità con il Dottor Ferrari e lo stesso Armstrong.

### 4.3 ANALISI DELLE SINGOLE CONDOTTE PREVISTE DALL'ARTICOLO 2 CODICE WADA

La prima fattispecie prevista, ovvero il riscontro della presenza di una sostanza vietata o dei suoi marker nel campione biologico prelevato dall'atleta, è disciplinata in maniera differente rispetto all'ambito penale. Mentre in quest'ultimo campo, come analizzato in precedenza, l'elemento psicologico riveste un ruolo chiave, tanto da essere previsto il dolo specifico, l'art. 2.1.1 Codice WADA<sup>137</sup> introduce il concetto di “*Strict Liability*”<sup>138</sup>, ovvero l'atleta viene considerato oggettivamente responsabile per le sostanze assunte, anche se ciò avviene in maniera inconsapevole. La previsione di questa particolare forma di responsabilità comporta la punibilità del soggetto in relazione al mero risultato delle analisi svolte sui campioni biologici dell'atleta, motivo per cui le agenzie anti-doping non sono gravate dal dimostrare l'elemento psicologico al momento dell'assunzione di tali sostanze da parte dello sportivo. Lo stesso Codice, all'art. 2.1.3,<sup>139</sup> riconosce come la presenza di alcune sostanze non sia sempre sinonimo di ricorso al doping, poiché possono essere di produzione endogena, infatti in questi casi si considera illecita la loro presenza in quantità superiore rispetto a quella considerata normale.

Il Codice, all'art. 2.1.2,<sup>140</sup> considera scientificamente provata la positività dell'atleta quando:

---

<sup>137</sup> Art. 2.1 Codice WADA: “*It is each Athlete’s personal duty to ensure that no Prohibited Substance enters his or her body. Athletes are responsible for any prohibited Substance or its Metabolites or Markers found to be present in their Samples. Accordingly, it is not necessary that intent, Fault, negligence or knowing Use on the Athlete’s part be demonstrated in order to establish an anti-doping rule violation under Article 2.1.*”

<sup>138</sup> Questo principio sarà spiegato in maniera più approfondita nei paragrafi successivi.

<sup>139</sup> Art. 2.1.3. Codice WADA: “*Excepting those substances for which a quantitative threshold is specifically identified in the Prohibited List, the presence of any quantity of a Prohibited Substance or its Metabolites or Markers in an Athlete’s Sample shall constitute an anti-doping rule violation.*”

<sup>140</sup> Art. 2.1.2 Codice WADA: “*Sufficient proof of an anti-doping rule violation under Article 2.1 is established by any of the following: presence of a Prohibited Substance or its Metabolites or Markers in the Athlete’s A Sample where the Athlete waives analysis of the B Sample and the B Sample is not analyzed; or, where the Athlete’s B Sample is analyzed and the analysis of the Athlete’s B Sample confirms the presence of the Prohibited Substance or its Metabolites or Markers found in the Athlete’s A Sample; or, where the Athlete’s B Sample is split into two bottles and the analysis of the second bottle confirms the presence of the Prohibited Substance or its Metabolites or Markers found in the first bottle.*”

- Accertata la presenza nel campione biologico A di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker, l'atleta rinunci all'analisi del campione biologico B e quest'ultimo non venga analizzato;
- Viene constatata la presenza nel campione biologico B di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker che confermi l'esito delle analisi effettuate sul campione biologico A (c.d. positività delle controanalisi).

La seconda condotta, l'uso o il tentato uso di sostanza vietata o metodo proibito, si differenzia rispetto alla disciplina ordinaria perché equipara il tentativo alla consumazione del reato, motivo per cui nell'ordinamento sportivo vi è un notevole arretramento della soglia di punibilità. Questa impostazione è sottolineata dall'art. 2.2.2 Codice WADA,<sup>141</sup> il quale prevede che il successo dell'uso o del tentato uso non siano rilevanti ai fini della punibilità, motivo per cui non risulta necessario dimostrare che l'atleta abbia ottenuto un miglioramento delle prestazioni grazie al ricorso a queste pratiche vietate. Va ricordato come anche per questa condotta, come per quella precedente, l'art. 2.2.1<sup>142</sup> prevede un onere di conoscenza dell'illiceità delle sostanze assunte, motivo per cui anche in questo caso l'elemento psicologico non ha rilevanza ai fini dell'illecito sportivo.

La terza condotta sanzionata, ossia eludere, rifiutarsi od omettere di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici, prevista dall'art. 2.3,<sup>143</sup> equipara il rifiuto non giustificato ad una positività, applicando le medesime sanzioni. Questa condotta non trova un corrispettivo all'interno della normativa penale italiana, andando a creare una differenza tra le sfere di punibilità che sarà oggetto di analisi specifica nel capitolo seguente.

---

<sup>141</sup> Art. 2.2.2 Codice WADA: *“The success or failure of the Use or Attempted Use of a Prohibited Substance or Prohibited Method is not material. It is sufficient that the Prohibited Substance or Prohibited Method was Used or Attempted to be Used for an anti-doping rule violation to be committed.”*

<sup>142</sup> Art. 2.2.1 Codice WADA: *“It is each athlete’s personal duty to ensure that no prohibited substance enters his or her body and that no prohibited method is used. Accordingly, it is not necessary that intent, fault, negligence or knowing use on the athlete’s part. be demonstrated in order to establish an anti-doping rule violation for use of a prohibited substance or a prohibited method.”*

<sup>143</sup> Art. 2.3 Codice WADA: *“Evading sample collection, or without compelling justification, refusing or failing to submit to sample collection after notification as authorized in applicable anti-doping rules.”*

Discorso equivalente potrebbe essere fatto per la quarta condotta sanzionata, ex art. 2.4 Codice WADA<sup>144</sup>, infatti la terza mancata reperibilità nell'arco di dodici mesi non prevede alcuna sanzione all'interno della disciplina ordinaria. Il diritto sportivo prevede la possibilità per le NADO nazionali di procedere a controlli fuori dal periodo di competizione al fine di evitare possibili finestre in cui l'atleta possa fare ricorso al doping senza essere soggetto a controllo. Questa previsione ha acquisito un ruolo chiave nella lotta al doping moderno, infatti, come scritto nell'introduzione, le attuali sostanze vietate e metodi proibiti vengono utilizzati durante i periodi di allenamento e sospesi nel periodo di gara per permettere al corpo di ripulirsi. Al fine di garantire la possibilità di controllo, gli atleti, inseriti all'interno del *Registered Testing Pool (RGT)*,<sup>145</sup> sono tenuti a indicare uno specifico arco temporale di sessanta minuti (nella finestra oraria tra le 05.00 e le 23.00) per ogni giorno dell'anno, nel quale si rendono disponibili, in un luogo da loro indicato, ad essere sottoposti ai controlli. Il sistema di raccolta dati prende il nome di *Whereabouts*,<sup>146</sup> e le modalità di comunicazione si differenziano in base al livello dell'atleta, infatti gli atleti di livello internazionale sono tenuti a compilare il sistema ADAMS,<sup>147</sup> mentre per quelli di livello nazionale è prevista la compilazione del *Whereabouts* nazionale. Queste indicazioni devono essere inserite entro il giorno 20 del trimestre precedente, tuttavia sono sempre modificabili fino alle 24.00 del giorno precedente. Questa elasticità serve a garantire la libertà di movimento da parte degli atleti, ai quali risulta essere utopico chiedere con tre mesi d'anticipo dove si troveranno ad una data ora di un dato giorno. La presenza di fasce orarie ben definite non esclude la possibilità di svolgere analisi al di fuori di queste, motivo per cui gli organi preposti possono richiedere campioni biologici agli atleti in qualsiasi luogo o ora, e l'eventuale rifiuto costituisce violazione ai sensi dell'art.

---

<sup>144</sup> Art. 2.4 Codice WADA: “*Any combination of three missed tests and/or filing failures, as defined in the international standard for testing and investigations, within a twelve-month period by an athlete in a registered testing pool.*”

<sup>145</sup> Vedi paragrafo 4.3 per una spiegazione più esaustiva.

<sup>146</sup> *Whereabouts* sostantivo inglese che può essere tradotto in italiano come “in che luogo/posizione”.

<sup>147</sup> Il sistema WADA è stato ideato per creare un database unico per gli atleti di livello internazionale. Al suo interno sono contenuti i *Whereabouts* nazionale e tutto lo storico dei controlli a cui si è sottoposto l'atleta.

2.3 “*eludere, rifiutarsi od omettere di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici*” dello stesso Codice WADA.

La quinta condotta illecita, prevista dall’art. 2.5 Codice WADA,<sup>148</sup> sanziona la manomissione, tentata o consumata, relativa a qualsiasi parte dei controlli antidoping. L’appendice 1 del Codice WADA,<sup>149</sup> definisce la manomissione come: alterare per fini o con modalità illeciti; esercitare pressioni indebite; interferire illecitamente; ostacolare, fuorviare o tenere una condotta fraudolenta al fine di alterare i risultati o impedire il normale svolgimento delle operazioni. Questa definizione estende notevolmente l’area di condotte idonee a configurare una manomissione, infatti anche il solo comportamento ostacolante e reticente può essere considerato come tentativo.

La sesta condotta illecita, ai sensi dell’art. 2.6.1 Codice WADA,<sup>150</sup> sanziona il possesso di sostanze vietate e metodi proibiti da parte dell’atleta indipendentemente dal suo utilizzo, a meno che ciò non sia giustificato dal possesso di esenzione terapeutica (TUE).<sup>151</sup> L’appendice 1 del Codice definisce il concetto di possesso<sup>152</sup> in relazione al rapporto tra l’atleta e la sostanza proibita:

---

<sup>148</sup> Art. 2.5 Codice WADA: “*Conduct which subverts the doping control process but which would not otherwise be included in the definition of prohibited methods. Tampering shall include, without limitation, intentionally interfering or attempting to interfere with a doping control official, providing fraudulent information to an anti-doping organization or intimidating or attempting to intimidate a potential witness.*”

<sup>149</sup> Tampering: *Altering for an improper purpose or in an improper way; bringing improper influence to bear; interfering improperly; obstructing, misleading or engaging in any fraudulent conduct to alter results or prevent normal procedures from occurring.*

<sup>150</sup> Art. 2.6.1 Codice WADA: “*Possession by an athlete in-competition of any prohibited substance or any prohibited method, or possession by an athlete out-of-competition of any prohibited substance or any prohibited method which is prohibited out-of-competition unless the athlete establishes that the possession is consistent with a therapeutic use exemption (“TUE”) granted in accordance with article 4.4 or other acceptable justification.*”

<sup>151</sup> Art. 4.4 Codice WADA: “*The presence of a prohibited substance or its metabolites or markers, and/or the use or attempted use, possession or administration or attempted administration of a prohibited substance or prohibited method shall not be considered an anti-doping rule violation if it is consistent with the provisions of a TUE granted in accordance with the international standard for therapeutic use exemptions.*”

<sup>152</sup> Possession: “*The actual, physical possession, or the constructive possession (which shall be found only if the person has exclusive control or intends to exercise control over the prohibited substance or prohibited method or the premises in which a prohibited substance or prohibited method exists); provided, however, that if the person does not have exclusive control over the prohibited substance or prohibited method or the premises in which a prohibited substance or prohibited method exists, constructive possession shall only be found if the person knew about the presence of the prohibited substance or prohibited method and intended to exercise control over it. Provided, however, there shall be no anti-doping rule violation based solely on possession if, prior to receiving notification of any kind that the person has committed an anti-doping rule violation, the person has taken concrete action demonstrating that the person never intended to have possession*

- Se l'atleta ha il controllo esclusivo sulla sostanza proibita o sul metodo vietato o dei locali in cui questi vengono rinvenuti si considera sempre perfezionata la condotta di possesso;
- Se l'atleta non ha il controllo esclusivo sulla sostanza o sul metodo vietato o dei locali in cui questi vengono rinvenuti, la condotta di possesso si perfeziona solo se l'atleta era a conoscenza della situazione illecita.

Il Codice prevede che non si configuri l'illecito sportivo se, prima che l'atleta riceva la notifica della violazione alla normativa antidoping, egli stesso dimostri concretamente di non avere alcuna intenzione di esercitare il possesso e di rinunciare alle sostanze o ai metodi vietati dichiarandolo espressamente ad un'organizzazione antidoping. Nonostante quanto appena esaminato, il mero acquisto di una sostanza vietata o di un metodo proibito configura la condotta di possesso. Da un confronto tra la disciplina sportiva e l'art. 586 bis c.p. risulta evidente come nel primo ambito sia prevista una disciplina molto più stringente.

L'art. 2.6.2 Codice WADA<sup>153</sup> stabilisce che si configuri illecito sportivo il possesso della sostanza o del metodo dopante da parte personale di supporto dell'atleta, definito dall'appendice 1 del Codice WADA come qualsiasi persona con funzioni di allenatore, preparatore, dirigente, agente, addetto alla squadra, ufficiale, medico, paramedico, genitore o qualunque altra persona che lavori con un atleta, ovvero si occupi di lui e lo assista durante la fase di preparazione o partecipazione ad una competizione sportiva.<sup>154</sup> Il commento ufficiale all'articolo invita i giudici sportivi ad analizzare nello specifico la ratio per cui l'atleta o il suo personale di

---

*and has renounced possession by explicitly declaring it to an anti-doping organization. Notwithstanding anything to the contrary in this definition, the purchase (including by any electronic or other means) of a prohibited substance or prohibited method constitutes possession by the person who makes the purchase."*

<sup>153</sup> Art. 2.6.2 Codice WADA: "*Possession by an athlete support person in-competition of any prohibited substance or any prohibited method, or possession by an athlete support person out-of-competition of any prohibited substance or any prohibited method which is prohibited out-of-competition in connection with an athlete, competition or training, unless the athlete support person establishes that the possession is consistent with a rule granted to an athlete in accordance with article 4.4 or other acceptable justification.*"

<sup>154</sup> Athlete Support Personnel: *Any coach, trainer, manager, agent, team staff, official, medical, paramedical personnel, parent or any other person working with, treating or assisting an athlete participating in or preparing for sports competition.*



supporto abbiano il possesso della sostanza vietata o del metodo proibito, infatti il medico dell'atleta può avere necessità di avere a propria disposizione dei farmaci salvavita con effetti dopanti (es. insulina).

La settima condotta illecita, ai sensi dell'art. 2.7 Codice WADA,<sup>155</sup> sanziona il traffico, tentato o consumato, di sostanze illecite o metodi proibiti da parte di un atleta, del personale di supporto dell'atleta o di un'altra persona soggetta alla giurisdizione di un'organizzazione antidoping. Al fine di dare la corretta interpretazione al concetto di traffico<sup>156</sup> è fondamentale rifarsi all'interpretazione fornita dall'appendice 1 del Codice, nella quale per traffico si intende la vendita, la fornitura, l'invio, la consegna o la distribuzione, il possesso per tale finalità di una sostanza vietata o un metodo proibito. Anche per questa condotta, come per quella precedente, il possesso di eventuali esenzioni mediche da parte dell'atleta giustifica la dazione di una sostanza vietata, a meno che non sia dimostrato l'intento dopante.<sup>157</sup>

L'ottava condotta illecita, ai sensi dell'art. 2.8 Codice WADA,<sup>158</sup> sanziona quello che viene comunemente chiamato eterodoping, ovvero la somministrazione, tentata o consumata, di sostanze vietate e metodi proibiti. L'appendice 1 del Codice definisce somministrazione<sup>159</sup> come la fornitura, l'approvvigionamento, la

---

<sup>155</sup> Art. 2.7 Codice WADA: *“Trafficking or attempted trafficking in any prohibited substance or prohibited method”*

<sup>156</sup> Trafficking: *Selling, giving, transporting, sending, delivering or distributing (or possessing for any such purpose) a prohibited substance or prohibited method (either physically or by any electronic or other means) by an athlete, athlete support person or any other person subject to the jurisdiction of an anti doping organization to any third party; provided, however, this definition shall not include the actions of “bona fide” medical personnel involving a prohibited substance used for genuine and legal therapeutic purposes or other acceptable justification, and shall not include actions involving prohibited substances which are not prohibited in out-of-competition testing unless the circumstances as a whole demonstrate such prohibited substances are not intended for genuine and legal therapeutic purposes or are intended to enhance sport performance.”*

<sup>157</sup> Art. 4.4 Codice WADA: *“The presence of a prohibited substance or its metabolites or markers, and/or the use or attempted use, possession or administration or attempted administration of a prohibited substance or prohibited method shall not be considered an anti-doping rule violation if it is consistent with the provisions of a TUE granted in accordance with the international standard for therapeutic use exemptions.”*

<sup>158</sup> Art. 2.8 Codice WADA: *“Administration or attempted administration to any athlete in-competition of any prohibited substance or prohibited method, or administration or attempted administration to any athlete out-of-competition of any prohibited substance or any prohibited method that is prohibited out-of-competition.”*

<sup>159</sup> Administration: *“Providing, supplying, supervising, facilitating, or otherwise participating in the use or attempted use by another person of a prohibited substance or prohibited method. However, this definition shall not include the actions of bona fide medical personnel involving a prohibited*

supervisione, l'agevolazione dell'uso o il tentato uso di una sostanza o di una pratica vietata. Anche per questo condotta, come per quella precedente, il possesso di eventuali esenzioni mediche da parte dell'atleta giustificano la somministrazione di sostanze vietate, purché non sia dimostrato come l'assunzione sia finalizzata esclusivamente a migliorare le capacità sportive.<sup>160</sup>

La nona condotta illecita, prevista dall'art. 2.9,<sup>161</sup> sanziona la complicità nel ricorso a sostanze dopanti e ai metodi vietati, ovvero il fornire assistenza, incoraggiamento, aiuto agli atleti che vogliono doparsi.

L'ultima condotta, prevista dall'art. 2.10,<sup>162</sup> sanziona il mancato rispetto del divieto di frequentare, da parte di un atleta o altro soggetto sottoposto all'autorità di un'organizzazione antidoping, un soggetto che risulta:

- Squalificato per violazione della normativa antidoping;
- Condannato penalmente, disciplinarmente o professionale per aver assunto una condotta che integri una violazione al Codice WADA;
- Funga da copertura o intermediario per un soggetto rientrante nei punti precedenti.

---

*substance or prohibited method used for genuine and legal therapeutic purposes or other acceptable justification and shall not include actions involving prohibited substances which are not prohibited in out-of-competition testing unless the circumstances as a whole demonstrate that such prohibited substances are not intended for genuine and legal therapeutic purposes or are intended to enhance sport performance.”*

<sup>160</sup>Art. 4.4 Codice WADA: “*The presence of a prohibited substance or its metabolites or markers, and/or the use or attempted use, possession or administration or attempted administration of a prohibited substance or prohibited method shall not be considered an anti-doping rule violation if it is consistent with the provisions of a TUE granted in accordance with the international standard for therapeutic use exemptions.*”

<sup>161</sup> Art. 2.9 Codice WADA: “*Assisting, encouraging, aiding, abetting, conspiring, covering up or any other type of intentional complicity involving an anti-doping rule violation, attempted anti-doping rule violation or violation of article 10.12.1 by another person.*”

<sup>162</sup> Art. 2.10 Codice WADA: “*Association by an athlete or other person subject to the authority of an anti-doping organization in a professional or sport-related capacity with any athlete support person who: if subject to the authority of an anti-doping organization, is serving a period of ineligibility; or if not subject to the authority of an anti-doping organization, and where ineligibility has not been addressed in a results management process pursuant to the code, has been convicted or found in a criminal, disciplinary or professional proceeding to have engaged in conduct which would have constituted a violation of anti-doping rules if code-compliant rules had been applicable to such person. the disqualifying status of such person shall be in force for the longer of six years from the criminal, professional or disciplinary decision or the duration of the criminal, disciplinary or professional sanction imposed; or is serving as a front or intermediary for an individual described in article 2.10.1 or 2.10.2.*”

Al momento della valutazione della frequentazione deve essere presa in considerazione sia la conoscibilità del divieto di frequentazione, infatti gli organi antidoping competenti devono comunicare questo divieto in forma scritta, sia l'evitabilità della frequentazione.<sup>163</sup>

La mera frequentazione di questi soggetti non comporta la squalifica, in quanto gli atleti possono dimostrare come il legame sia basato su motivi non attinenti all'ambito sportivo (es. motivi familiari).<sup>164</sup>

L'art. 3.2 Codice WADA<sup>165</sup> stabilisce che i fatti connessi con le violazioni antidoping possano essere dimostrati con qualsiasi mezzo affidabile, tra cui rientra anche l'ammissione da parte dei soggetti interessati. Questa è una previsione di fondamentale importanza sul piano pratico, poiché permette di dimostrare le violazioni suddette attraverso numerosi mezzi, nell'ottica di una maggior efficienza del sistema antidoping internazionale.

#### 4.4 SOGGETTI DESTINATARI DELLA DISCIPLINA PREVISTA DAL CODICE WADA

La disciplina del Codice WADA si applica agli atleti e al personale facente parte del loro staff di supporto, tuttavia per una corretta interpretazione di queste due figure è fondamentale analizzare in modo approfondito quanto previsto dall'appendice 1 dello stesso Codice WADA.

Con il termine atleta<sup>166</sup> si intende qualsiasi persona che pratichi sport a livello internazionale (come definito da ciascuna Federazione Internazionale), a

---

<sup>163</sup> Art. 2.10.3 Codice WADA: *“In order for this provision to apply, it is necessary that the athlete or other person has previously been advised in writing by an anti-doping organization with jurisdiction over the athlete or other person, or by WADA, of the athlete support person's disqualifying status and the potential consequence of prohibited association and that the athlete or other person can reasonably avoid the association.”*

<sup>164</sup> Art. 2.10.4 Codice WADA: *“The burden shall be on the athlete or other person to establish that any association with athlete support personnel described in article 2.10.1 or 2.10.2 is not in a professional or sport-related capacity.”*

<sup>165</sup> Art. 3.2 Codice WADA: *“Facts related to anti-doping rule violations may be established by any reliable means, including admissions.”*

<sup>166</sup> Athlete: *Any person who competes in sport at the international level (as defined by each international federation) or the national level (as defined by each national anti-doping organization). An anti-doping organization has discretion to apply anti-doping rules to an athlete who is neither an international-level athlete nor a national-level athlete, and thus to bring them*

livello nazionale (come definito da ciascuna NADO nazionale) o comunque a qualsiasi soggetto ritenuto come tale dalle organizzazioni antidoping nazionali (il campo di applicazione può essere esteso anche alle categorie dilettantistiche e master). In relazione a quest'ultima categoria le NADO nazionali possono applicare una disciplina che prevedere eccezioni alla normativa generale riguardanti: la lista delle sostanze vietate; l'esecuzione dei controlli; la compilazione del *Whereabouts*; le esenzioni terapeutiche. Questa clausola di apertura rende ammissibile l'applicazione di specifiche norme antidoping nazionali, purché queste non siano in contrasto con la disciplina internazionale. Allo stesso modo, l'organizzazione di un evento per soli concorrenti master potrebbe decidere di sottoporre a controllo i concorrenti ma non richiedere preventivamente l'esenzione a fini terapeutici o le informazioni sul luogo di permanenza. Tuttavia nei casi di commissione di una delle condotte previste agli art. 2.1 Codice WADA "*presenza di sostanza vietata, dei suoi metaboliti e dei suoi marker nel campione biologico dell'atleta*", 2.3 Codice WADA "*eludere, rifiutarsi od omettere di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici*" e 2.5 Codice WADA "*manomissione o tentata manomissione in relazione a qualsiasi fase dei controlli antidoping*" l'organizzazione antidoping competente, nazionale ed internazionale, è sempre tenuta ad applicare la normativa prevista dal Codice. Il campo di applicazione delle condotte previste agli articoli 2.8 Codice WADA "*somministrazione o tentata somministrazione ad un atleta durante le competizioni, di una qualsiasi sostanza vietata o metodo proibito vietato durante le competizioni, oppure somministrazione o tentata somministrazione ad un'atleta, fuori competizione, di una sostanza o di un metodo proibito fuori dalle competizioni*" e 2.9 Codice WADA "*complicità*" si estende a tutti i soggetti che partecipano ad una competizione sportiva sotto la responsabilità di un governo o organizzazione sportiva che sia firmatario del Codice.

---

*within the definition of "athlete." In relation to athletes who are neither international-level nor national-level athletes, an anti-doping organization may elect to: conduct limited testing or no testing at all; analyze samples for less than the full menu of prohibited substances; require limited or no whereabouts information; or not require advance TUEs. However, if an article 2.1, 2.3 or 2.5 anti-doping rule violation is committed by any athlete over whom an anti-doping organization has authority who competes below the international or national level, then the consequences set forth in the code (except article 14.3.2) must be applied. For purposes of article 2.8 and article 2.9 and for purposes of antidoping information and education, any person who participates in sport under the authority of any signatory, government, or other sports organization accepting the code is an athlete.*

Le varie federazioni stabiliscono periodicamente i requisiti minimi per essere inseriti nel *Registered Tested Pool* (RTP) internazionali o nazionali, i quali variano da federazione a federazione, da sport a sport, da NADO a NADO.<sup>167</sup> Ad esempio, la Federazione Internazionale Sci nell'appendice D "*out-of-competition testing*" del *FIS Anti-Doping rules* stabilisce i seguenti parametri di riferimento:

- Per lo sci alpino tutti gli atleti che si sono classificati tra i primi venti al termine di una gara di coppa del mondo della stagione in corso. Se durante la stagione un'atleta entrata all'interno di questa categoria viene automaticamente inserito nel TPR, invece se ne esce, la sua esclusione dal registro avviene solo al termine della stagione o su comunicazione della FIS;<sup>168</sup>
- Per lo snowboarder tutti gli atleti che si sono classificati tra i primi 5 della classifica di coppa del mondo della stagione in corso. Se durante la stagione un'atleta entra all'interno di questa categoria viene automaticamente inserito nel TPR, mentre se ne esce, la sua esclusione dal

---

<sup>167</sup> Art. 4.3.2 Appendix I - International Standard for Testing and Investigations WADA: “ (...)to establish the overall pool of Athletes who are in principle going to be subject to testing by the anti-doping organization in question, i.e. (for an international federation) fixing an appropriate definition of international-level athlete, or (for a national anti-doping organization) fixing an appropriate definition of national-level athlete: a) an international federation is free to determine the criteria it will use to classify athletes as international-level athletes, e.g., by ranking, by participation in particular international events, etc. it should make that determination in good faith, in accordance with its responsibility to protect the integrity of the sport at the international level (the showcase of the sport to the public), by fixing a definition that encompasses all those who compete regularly at international level and/or who compete at a standard at which world records may be set. Similarly, a national anti-doping organization is free to determine the criteria it will use to classify athletes as national-level athletes. Again, it should make that determination in good faith, in accordance with its responsibility to protect the integrity of the sport at the national level (the source of national pride in different sports, and the stepping stone to international competition, including representation of the nation in international events or competitions). consequently, the definition should normally encompass all those who compete at the highest levels of national competition in the sport in question (i.e., in national championships or other events that determine or count towards determining who are the best in the country in the category/discipline in question, and/or who should be selected to represent the country in international events or competitions). It should also include those nationals of its country who generally or often compete at international level and/or in international events or competitions (rather than at national level) but who are not classified as international-level athletes by their international federation.”

<sup>168</sup> Art. 1.4 Allegato D FIS: “Alpine Skiing. Athletes ranked in the top 20 of the World Cup Start.ing List in Downhill, Super G, Giant Slalom, Slalom or the Overall Standings are included in the FIS Registered Testing Pool. Any Athlete who moves into the top 20 of the above lists during the competition season may be included. An Athlete who drops out of the top 20 of the above lists will only be excluded at the end of the season or following official announcement of retirement to FIS by his/her National Ski Association.”

registro avviene solo al termine della stagione o su comunicazione della FIS.<sup>169</sup>

L'art. 2.3.3 Disciplinare dei controlli e delle investigazioni del CONI,<sup>170</sup> riconosce al CCA il compito di individuare i criteri per l'inserimento degli atleti nel RTP nazionale. I parametri di riferimento sono i seguenti:

- Atleti appartenenti alle squadre nazionali di sport olimpici, paraolimpici o di altri sport di priorità nazionale;
- Atleti che si allenano autonomamente, ma che praticano attività a livello olimpico, paraolimpico o di campionato del mondo e che possono partecipare a tali manifestazioni;
- Atleti che scontano un periodo di squalifica;
- Atleti che erano presenti nell'elenco RTP, ritirati dall'attività, che hanno intenzione di tornare a competere;
- Atleti inclusi nei programmi dei controlli del Passaporto Biologico;
- Atleti ritenuti d'interesse in base ai risultati delle valutazioni del rischio doping (*risk assessment*);
- Atleti non rispondenti ai criteri sopra elencanti, sui quali NADO Italia ha giurisdizione e intende sottoporre a specifici controlli antidoping.

La distinzione tra atleti di rilevanza internazionale/nazionale e non, ha una conseguenza assai importante, poiché, i primi sono obbligati a rispettare controlli

---

<sup>169</sup> Art. 1.6 Allegato D FIS: *"Snowboarding. Athletes ranked in the top 5 of the World Cup Standings in Snowboard Cross, Halfpipe and Slopestyle may be included in the FIS Registered Testing Pool. Any Athlete who moves into the top 5 of the above lists during the competition season may be included in the FIS Registered Testing Pool. An Athlete who drops out of the top 5 of the above lists will only be excluded at the end of the season or following official announcement of retirement to FIS by his/her National Ski Association."*

<sup>170</sup> Art. 2.3.3 Disciplinare dei controlli e delle investigazioni della NADO: *"Istituisce l'RTP nazionale definendone i criteri di inclusione degli atleti. Tale gruppo comprenderà di norma gli atleti nazionali di alto livello che gareggiano ai massimi livelli dell'attività agonistica nazionale ed internazionale della disciplina agonistica interessata."*

antidoping periodici, in competizione<sup>171</sup> e fuori<sup>172</sup>, mentre i dilettanti possono essere sottoposti a controlli occasionali. Questa differente normativa è frutto di una valutazione pratica, infatti sarebbe risultato troppo dispendioso sottoporre anche gli atleti minori ad un sistema antidoping così stringente. Allo stesso tempo la scelta di un regime di controllo più rigido per gli atleti professionistici trova giustificazione nella necessità di garantire la regolarità delle competizioni di livello mondiale, anche in relazione agli interessi economici e sociali connessi a questo tipo di eventi.

Il concetto di personale di supporto dell'atleta<sup>173</sup> viene definito dall'appendice 1 del Codice come qualsiasi allenatore, manager, agente, membro dello staff, medico, massaggiatore o qualsiasi soggetto che operi con l'atleta durante una competizione o durante la sua preparazione. Questa formulazione è volutamente ampia, infatti negli ultimi anni gli sport più popolari hanno visto aumentare il numero di specialisti a supporto dei singoli atleti, motivo per cui è risultato evidente come una definizione troppo analitica potesse essere facilmente aggirabile.

#### 4.5 L'ELEMENTO SOGGETTIVO

L'elemento soggettivo richiesto per l'imputazione delle violazioni previste dal Codice non va ricercato rifacendosi ai principi dell'ordinamento penale, ma a quelli del diritto civile, infatti tutte le norme di carattere disciplinare adottate dagli organi sportivi hanno una pregnante natura civilistica. Tuttavia va ricordato come il Codice WADA stesso preveda la responsabilità oggettiva (cd. "*Strict Liability*") esclusivamente con riferimento alla violazione prevista dall'art. 2.1 Codice WADA "*presenza di sostanza vietata, dei suoi metaboliti o dei suoi marker nel campione biologico*", dovendosi quindi desumere che l'elemento soggettivo abbia una particolare rilevanza in tutte le altre condotte.

---

<sup>171</sup> Si definiscono controlli in competizione o "*in competition*" tutti i controlli che vengono svolti nelle 12 ore che precedono l'evento fino alla sua conclusione, motivo per cui i campioni biologici prelevati al termine di una competizione sono considerati "*in competition*".

<sup>172</sup> Si definiscono controlli fuori competizione o "*out of competition*" tutti i controlli che non rientrano all'interno dei limiti temporali previsti per i controlli "*in competition*".

<sup>173</sup> *Athlete Support Personnel: Any coach, trainer, manager, agent, team staff, official, medical, paramedical personnel, parent or any other person working with, treating or assisting an athlete participating in or preparing for sports competition.*

Questa lettura assume maggior significato in relazione agli articoli 10.4<sup>174</sup> e 10.5 Codice WADA<sup>175</sup>, infatti entrambi riconoscono una riduzione della pena nei casi in cui l'atleta abbia agito con o senza colpa o negligenza, senza però far riferimento ad un minimo di elemento soggettivo per l'imputazione delle violazioni sportive. Il commento all'art. 10.4 Codice WADA<sup>176</sup> stabilisce che questo articolo, come il 10.5.2 Codice WADA<sup>177</sup>, si applichi esclusivamente nella fase di determinazione della squalifica, escludendo qualsiasi sua applicazione nella fase di determinazione della sussistenza o meno di una violazione del Codice WADA.

#### 4.5.1 LA STRICT LIABILITY

Il principio della “*Strict liability*” può essere inteso come la pietra miliare su cui si fonda l'intero ordinamento sportivo internazionale dal 1999, infatti questa previsione trovava già applicazione nell’*Olympic Movement Anti-Doping Code* (OMADC)<sup>178</sup> e nella grande maggioranza dei codici antidoping precedenti. Questo principio deriva dal diritto privato anglosassone e può essere tradotto in italiano, in modo molto forzato, come una responsabilità presuntiva per colpa con una conseguente inversione dell'onere della prova. Da questa traduzione si evince come non trovi un parallelismo nell'ordinamento penale italiano, il quale riconosce come elemento soggettivo per le imputazione dei reati solo il dolo o la colpa. La colpevolezza di un'atleta, in applicazione del principio in esame, viene determinata quando dall'analisi dei campioni biologici prelevati emerge la positività ad una o più sostanze proibite. Da ciò consegue che, ai fini della squalifica, le agenzie antidoping non devono dimostrare l'intento, la colpa, la negligenza o la conoscenza

---

<sup>174</sup> Art. 10.4 Codice WADA: “*Elimination of the period of ineligibility where there is no fault or negligence if an athlete or other person establishes in an individual case that he or she bears no fault or negligence, then the otherwise applicable period of ineligibility shall be eliminated.*”

<sup>175</sup> Art. 10.5 Codice WADA: “*Reduction of the period of ineligibility based on no significant fault or negligence*”

<sup>176</sup> Commento all'art. 10.4 Codice WADA: “*This Article and Article 10.5.2 apply only to the imposition of sanctions; they are not applicable to the determination of whether an anti-doping rule violation has occurred.*”

<sup>177</sup> Art.10.5.2 Codice WADA: “*Application of no significant fault or negligence beyond the application of article 10.5.1*”

<sup>178</sup> L’*Olympic Movement Anti-Doping Code* fu adottato nel 1999 ed entrò in vigore l'anno seguente con le olimpiadi di Sydney 2000. Questa è una delle forme di codificazione che hanno permesso lo sviluppo dell'attuale Codice WADA.



della condotta violata. Questo principio fa sì che sia onere degli atleti evitare qualsiasi forma di contaminazione, anche involontaria, con sostanze proibite, poiché l'eventuale scoperta di sostanze proibite, metaboliti o markers nel campione dell'atleta comporterà sempre l'imputazione dell'art. 2.1 Codice WADA.<sup>179</sup> Questa interpretazione è stata più volte ribadita dalla *Court of Arbitration for Sport* (CAS)<sup>180</sup> in numerose sue sentenze, tra le quali la più importante è la seguente: *Baxter vs International Olympic Committee CAS 2000/A/376*. Questa sentenza ha portato alla squalifica e all'annullamento del bronzo olimpico vinto dallo sciatore inglese durante le olimpiadi invernali di Salt Lake City (2002). L'atleta risultava in possesso di idonea e storica documentazione medica relativa ad una congestione nasale cronica, motivo per cui, su prescrizione del proprio medico, faceva uso di un determinato medicinale acquistandolo in Inghilterra. Durante la competizione olimpica, egli comprò lo stesso farmaco in USA, tuttavia dopo averlo utilizzato risultò positivo all'anfetamina. L'atleta cercò di giustificare la propria positività attraverso l'ignoranza delle diverse formulazioni chimiche tra i due farmaci, e sebbene questa tesi venne riconosciuta attendibile dalla giuria, egli fu comunque squalificato dal CAS in attuazione del principio della *Strict Liability*.<sup>181</sup>

L'onere della prova a carico delle organizzazioni antidoping è legato alla gravità delle accuse rivolte all'atleta, infatti ai sensi dell'art. 3.1 Codice WADA,<sup>182</sup> si considera provato l'utilizzo di sostanze dopanti quando gli elementi risultino

---

<sup>179</sup> Art. 2.1 Codice WADA: "*Presence of a prohibited substance or its metabolites or markers in an athlete's sample.*"

<sup>180</sup> Court of Arbitration for Sport è l'organo di appello della giurisdizione sportiva internazionale, infatti tutte le sentenze dei tribunali nazionali antidoping possono essere impugnati in secondo grado innanzi a questa corte, come spiegato nel paragrafo 4.1.

<sup>181</sup> *Baxter vs International Olympic Committee CAS 2002/A/376* motivazione della sentenza: "*Consistent CAS case law has held that athletes are strictly responsible for substances they place in their body and that for purposes of disqualification (as opposed to suspension), neither intent nor negligence needs to be proven by the sanctioning body. Article 2.2 of Chapter II of the Olympic Movement Anti-Doping Code (OMAC) states that doping is the "presence in the body of a prohibited substance", whether or not intentional or negligent, can affect the results of the event so that the presence of the substance is sufficient to find a doping violation.*"

<sup>182</sup> Art. 3.1 Codice WADA "*Burdens and Standards of Proof. The Anti-Doping Organization shall have the burden of establishing that an anti-doping rule violation has occurred. The standard of proof shall be whether the anti-doping organization has established an anti-doping rule violation to the comfortable satisfaction of the hearing panel, bearing in mind the seriousness of the allegation which is made. This standard of proof in all cases is greater than a mere balance of probability but less than proof beyond a reasonable doubt. Where the Code places the burden of proof upon the athlete or other person alleged to have committed an anti-doping rule violation to rebut a presumption or establish specified facts or circumstances, the standard of proof shall be by a balance of probability.*"

essere sufficienti per dimostrare che non si tratti di una mera probabilità, anche se non risultano essere idonei a sostenere la tesi oltre ogni ragionevole dubbio. Dall'interpretazione dell'articolo in esame emerge come questo onere di prova sia maggiore rispetto al mero bilanciamento delle probabilità prevista dall'ordinamento civile, ma allo stesso tempo è meno rigido del principio dell'oltre della prova oltre ogni ragionevole dubbio di stampo penalistico.

Il principio della “*Strict Liability*” è stato oggetto di numerose critiche giurisprudenziali, soprattutto prima dell'adozione dell'edizione 2015 del Codice WADA, infatti nelle pubblicazioni del 2003 e del 2009 non era prevista la possibilità di difesa a favore degli atleti per le assunzioni senza colpa o negligenza da parte degli stessi come previsto dagli art. 10.4<sup>183</sup> e 10.5.<sup>184</sup> Le critiche a questa previsione furono mosse in relazione a numerosi casi in cui emerse come l'atleta risultasse positivo a controlli antidoping pur avendo assunto tali sostanze in maniera involontari: seguendo i consigli di un medico sportivo o del medico della squadra,<sup>185</sup> errata prescrizione medica; errore del farmacista nella consegna del farmaco da banco; assunzione di una sostanza che si riteneva lecita<sup>186</sup>; azione da parte dei terzi mirata a danneggiare l'atleta. Lo stesso CAS nella controversa Mariano Puerta<sup>187</sup> vs ITF,<sup>188</sup> ha evidenziato come l'applicazione della “*Strict Liability*” possa essere lesiva nei confronti di alcuni atleti:

*“the problem with any “one size fits all” solution is that there are inevitably going to be instances in which the one size does not fit all. The panel makes no apology for repeating its view that the WADC works admirably in all but the very rare case. It is, however, in the very rare case that the imposition of the WADC sanction will produce a result that is neither just nor proportionate. It is argued by some that*

---

<sup>183</sup> L'articolo sarà oggetto di specifica trattazione nel paragrafo riguardante le pene previste dal Codice WADA.

<sup>184</sup> L'articolo sarà oggetto di specifica trattazione nel paragrafo riguardante le pene previste dal Codice WADA.

<sup>185</sup> Sentenza Raducan vs International Olympic Committee CAS 2000/011.

<sup>186</sup> Sentenza Baxter vs International Olympic Committee CAS 2002/A/376

<sup>187</sup> Mariano Ruben Puerta (San Francisco –Argentina-, 19 settembre 1978) è un ex tennista argentino squalificato per

<sup>188</sup> Sentenza Mariano Puerta vs International Tennis Federation CAS 2006/A/376

*this is an inevitable result of the need to wage a remorseless war against doping in sport, and that in any war there will be the occasional innocent victim.*”<sup>189</sup>

Nel corso degli anni la dottrina ha criticato il ricorso al principio della “*Strict Liability*” da parte della WADA, evidenziando come questo sia particolarmente lesivo nei confronti degli atleti che abbiano commesso tali mancanze in assenza di colpa o negligenza. In questi casi la positività dell’atleta, anche se non ritenuta illecita in sede di giudizio, danneggia enormemente la sua figura mediatica, in quanto è alto il rischio che l’opinione pubblica lo consideri comunque un’atleta dopato. Risulta evidente come accuse di questo genere possano danneggiare uno sportivo, non tanto sul piano sportivo, ma piuttosto su quello psicologico ed economico. Per gli atleti degli sport minori la perdita di sponsorizzazioni può avere gravissimi danni, infatti molte volte le federazioni sportive non dispongono dei fondi economici necessari per permettergli di utilizzare i migliori materiali, motivo per cui gli stessi sportivi fanno fronte a queste lacune grazie agli introiti derivanti dalle sponsorizzazioni. Numerosi giuristi sostengono come il Codice WADA, attraverso il principio in esame, di fatto abbia creato un sistema sbilanciato a favore delle agenzie anti-doping, e quindi a discapito degli atleti.

Il CAS ha rigettato più volte le critiche al principio della “*Strict Liability*” facendo leva su due aspetti fondamentali:

- Questo principio opera a favore della collettività degli atleti, infatti pur potendo danneggiare involontariamente alcuni atleti, il non punire questi costituirebbe un’ingiustizia intenzionale a discapito di tutti gli atleti “puliti”, che di fatto non sono stati avvantaggiati dall’aver assunto sostanza dopanti, anche se ciò è avvenuto in modo involontario. Inoltre, richiedere

---

<sup>81</sup> Traduzione non ufficiale: il problema con qualsiasi soluzione “uguale per tutti” è che esiste sempre un caso in cui la soluzione universale non risulta essere adeguata. La giuria ha ribadito il suo punto di vista secondo cui il Codice WADA funziona correttamente, tranne in casi molto rari. Tuttavia, è proprio in questo caso molto raro che l’impostazione prevista dal Codice WADA produce un risultato che non è né giusto né proporzionato. Alcuni sostengono che questo è un risultato inevitabile dovuto dalla necessità di intraprendere una guerra spietata contro il doping nello sport, e che come in ogni guerra ci saranno vittime innocenti occasionalmente.

alle agenzie anti-doping di dimostrare l'intenzionalità dell'assunzione rischierebbe di garantire l'impunità, per mancanza di prove, ad atleti risultati positivi ai controlli antidoping.<sup>190</sup>

- L'eventuale sbilanciamento a discapito dell'atleta è sanato dalla possibilità per l'atleta di giustificare i risultati delle analisi potendo ottenere una cancellazione della squalifica, come previsto dall'art. 10.4 Codice WADA<sup>191</sup>.

Le tesi che criticano la “*Strict Liability*” non tengono presente l'origine giuridica di questo principio: il diritto privato inglese. Gli atleti, per poter partecipare alle competizioni, sono tenuti a rispettare le regole delle squadre e delle federazioni di riferimento. La quasi totalità delle federazioni, nazionali e internazionali, sono firmatarie del Codice WADA e hanno richiesto ai loro tesserati di stipulare un apposito contratto con cui gli sportivi e il loro personale di supporto si sono impegnati a rispettare la normativa antidoping. Da ciò consegue che gli impegni assunti dalle federazioni e dalle squadra risultino vincolanti anche per i loro atleti, motivo per cui risulta essere evidente come la normativa sportiva si applichi a cascata a tutti i soggetti praticanti sport. Lo stesso Codice WADA, nella sua introduzione, conferma la natura contrattuale del principio della “*Strict Liability*”:

*“Anti-doping rules, like competition rules, are sport rules governing the conditions under which sport is played. Athletes or other Persons*

---

<sup>190</sup> USA Shooting & Quigley vs UIT CAS 94/129: “*Furthermore, it appears to be a laudable policy objective not to repair an accidental unfairness to an individual by creating an intentional unfairness to the whole body of other competitors. This is what would happen if banned performance-enhancing substances were tolerated when absorbed inadvertently. Moreover, it is likely that even intentional abuse would in many cases escape sanction for lack of proof of guilty intent. And it is certain that a requirement of intent would invite costly litigation that may well cripple federations – particularly those run on modest budgets – in their fight against doping*”

<sup>191</sup> Art. 10.4 Codice WADA: “*Elimination of the period of ineligibility where there is no fault or negligence if an athlete or other person establishes in an individual case that he or she bears no fault or negligence, then the otherwise applicable period of ineligibility shall be eliminated.*”

*accept these rules as a condition of participation and shall be bound by these rules.*"<sup>192</sup>

In relazione al principio giuridico "*pacta sunt servanda*", dal momento che l'atleta è vincolato al rispetto della normativa antidoping, perché membro di squadre o federazioni firmatarie del Codice WADA, risulta evidente come egli commetta una violazione contrattuale nel momento in cui risulti essere colpevole di una violazione prevista dal Codice. Quest'ultimo passaggio ci permette di evidenziare come la "*Strict Liability*" possa essere paragonata alla responsabilità contrattuale, infatti in ragione di una "ingiustizia" del danno "*in re ipsa*", causato dall'inadempimento (mancato rispetto della normativa antidoping) sanzionato a prescindere dalla verifica della sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa. Inoltre l'istituto della responsabilità contrattuale prevede l'applicazione del principio della presunzione di colpa, spettando all'attore/creditore solo l'onere della prova dell'inadempimento e dell'entità del danno, mentre, di converso, al debitore spetterà, per sottrarsi all'obbligo risarcitorio, dimostrare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause a lui non imputabili.

Da questa breve esposizione risultano evidenti le analogie tra la responsabilità contrattuale e la "*Strict Liability*", infatti entrambe prevedono una presunzione di colpa e l'inversione dell'onere della prova.

## 4.6 SANZIONI

Il corredo sanzionatorio previsto per le violazioni al Codice WADA si sviluppa secondo due direttrici: la prima sul piano dei risultati sportivi conseguiti, mentre la seconda riguarda la pratica dell'attività sportiva futura. La scelta di sanzionare congiuntamente questi due aspetti deve essere letta in relazione al contesto sportivo e alla *ratio* per cui un'atleta fa ricorso al doping. Adottando questo punto di vista risulta evidente come la mera squalifica futura risulti essere una pena

---

<sup>192</sup> Traduzione non ufficiale "Le normative antidoping, come le regole della competizioni, sono regole sportive che regolano le condizioni alle quali lo sport è praticato. Gli atleti e il loro staff accettano queste regole, come condizione per la partecipazione, e si impegnano a rispettarle. "

incompleta, infatti l'atleta ha scelto di far ricorso a sostanze e metodi vietati per ottenere un vantaggio sportivo, motivo per cui risulta evidente come tutti i risultati conseguiti successivamente a tale pratica risultino viziati.

Da questa breve introduzione si evince come la dimensione afflittiva ricercata dal Codice miri a privare l'atleta dei risultati sportivi conseguiti e della possibilità di conseguirli in futuro, quindi voglia andar a colpire la ragion d'essere di ogni sportivo: la possibilità di vincere.

#### 4.6.1 INVALIDAZIONE DEI RISULTATI SPORTIVI

La lettura combinata degli articoli 9<sup>193</sup> e 10.8<sup>194</sup> del Codice, stabilisce che la violazione della normativa antidoping verificatasi durante un evento sportivo, o in relazione ad esso, comporta l'invalidazione tutti i risultati individuali conseguiti dall'atleta durante l'evento e tutti i futuri risultati. Da ciò consegue la cancellazione dell'atleta dalle classifiche dell'evento e l'obbligo di restituzioni delle medaglie e dei premi ottenuti, in modo tale da poterli riassegnare agli aventi diritto. Negli sport di squadra questa disciplina trova una particolare deroga, in quanto per essere squalificato l'intero team è necessario che più di due atleti violino la normativa antidoping, come previsto dall'art. 11.2.<sup>195</sup> Tuttavia lo stesso articolo al comma 1<sup>196</sup> prevede che, in caso di mancata negatività di un singolo atleta, anche i restati

---

<sup>193</sup> Art. 9 Codice WADA: "An anti-doping rule violation in individual sports in connection with an in competition test automatically leads to disqualification of the result obtained in that competition with all resulting consequences, including forfeiture of any medals, points and prizes."

<sup>194</sup> Art. 10.8 Codice WADA: "In addition to the automatic disqualification of the results in the competition which produced the positive sample under article 9, all other competitive results of the athlete obtained from the date a positive sample was collected (whether in-competition or out-of-competition), or other anti-doping rule violation occurred, through the commencement of any provisional suspension or ineligibility period, shall, unless fairness requires otherwise, be disqualified with all of the resulting consequences including forfeiture of any medals, points and prizes."

<sup>195</sup> Art. 11.2 Codice WADA: "If more than two members of a team in a team sport are found to have committed an anti-doping rule violation during an event period, the ruling body of the event shall impose an appropriate sanction on the team (e.g., loss of points, disqualification from a competition or event, or other sanction) in addition to any consequences imposed upon the individual athletes committing the anti-doping rule violation"

<sup>196</sup> Art. 11.1 Codice WADA: "Where more than one member of a team in a team sport has been notified of an anti-doping rule violation under article 7 in connection with an event, the ruling body for the event shall conduct appropriate target testing of the team during the event period."

componenti del team vengano sottoposti a controlli antidoping mirati, per verificare se tali condotte illecite siano imputabili ad un singolo o a più atleti. Il legislatore ha scelto di non invalidare i risultati dell'intera squadra al verificarsi della positività del singolo al fine di evitare che l'errore del singolo danneggi l'intero team. Inoltre, risulta evidente come in taluni sport di squadra l'incidenza del singolo risulti essere troppo limitata per poter affermare che il risultato sia stato raggiunto grazie alle pratiche dopanti a cui l'atleta si è sottoposto (es. nel calcio).

L'art. 12<sup>197</sup> lascia la possibilità alle federazioni di prevedere possibili squalifiche anche per le squadre degli atleti risultati dopati, infatti l'UCI nel 2015 ha introdotto le seguenti sanzioni a carico della squadre:

- Sospensione per un periodo da 15 a 45 giorni se due corridori di una stessa squadra risultano essere colpevoli di una violazione al Regolamento Antidoping dell'UCI;
- Sospensione per un periodo da 15 giorni a 12 mesi alla terza positività;
- Ammenda pari al 5% del budget annuale per le squadre World Tour e Professional in caso di due positività, nell'arco di 12 mesi, da parte dei loro atleti.

Nel dicembre del 2014 aveva suscitato grande scalpore la scelta della Commissione licenze dell'UCI di non concedere la licenza WorldTour all'Astana per mancanza dei requisiti etici<sup>198</sup> previsti dall'art. 2.15.011 Regolamento Antidoping dell'UCI,<sup>199</sup> poiché nell'anno precedente cinque atleti<sup>200</sup> erano risultati non negativi durante i controlli antidoping.

---

<sup>197</sup> Art. 12 Codice WADA : *“Nothing in the Code precludes any signatory or government accepting the code from enforcing its own rules for the purpose of imposing sanctions on another sporting body over which the signatory or a member of the signatory or government has authority.”*

<sup>198</sup> Art. 2.15.011C Regulations UCI: *“The ethical criterion takes account inter alia of the respect by the team or its members for: A. the UCI regulations, inter alia as regards anti-doping, sporting conduct and the image of cycling”*

<sup>199</sup> Art. 2.15.011 Regulations UCI: *“The licence commission awards licences on the basis of the following criteria: sporting; ethical; financial; administrative; organisational. In order to obtain a UCI WorldTour licence applicants must fulfil each of the five criteria.”*

<sup>200</sup> Gli atleti risultati positive ai controlli antidoping sono: Viktor Okishev (steroidi); Valentin Iglinskiy (EPO); Maksim Iglinskiy (EPO); Ilya Davidenok (steroidi); Artur Fedosyev (Steroidi).

## 4.6.2 SQUALIFICA

La squalifica dalle competizioni sportive è disciplinata dall'art. 10 Codice WADA<sup>201</sup> ed è direttamente applicabile dai Tribunali Nazionali Antidoping (TNA). Ai sensi dell'art. 10.2.1,<sup>202</sup> la durata della squalifica per le condotte sanzionate dagli articoli 2.1 *“presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o dei suoi marker”*, 2.2 *“uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito”* o 2.6 *“possesso di sostanze vietate e ricorso a metodi proibiti”* deve essere pari a quattro anni di squalifica quando:

- Il soggetto non riesca a dimostrare la non intenzionalità della violazione delle norme antidoping commessa mediante l'utilizzo di una sostanza vietata non specificata;
- L'organizzazione antidoping è in grado di dimostrare l'intenzionalità della violazione delle normative antidoping riguardante una sostanza vietata specificata.

L'art. 10.2.2<sup>203</sup> prevede che per le condotte illecite sopra elencate si applichi una pena pari a due anni di squalifica quando non sia imputabile l'art. 10.2.1<sup>204</sup>.

Le squalifiche previste per le restanti condotte illecite sono disciplinate dall'art. 10.3 nel seguente modo:

---

<sup>201</sup> Art.10 Codice WADA: *“An anti-doping rule violation occurring during or in connection with an event may, upon the decision of the ruling body of the event, lead to disqualification of all of the athlete's individual results obtained in that event with all Consequences, including forfeiture of all medals, points and prizes, except as provided in Article 10.1.1. factors to be included in considering whether to disqualify other results in an event might include, for example, the seriousness of the athlete's anti-doping rule violation and whether the athlete tested negative in the other competitions.”*

<sup>202</sup> Art. 10.2.1 Codice WADA: *“The period of Ineligibility shall be four years where: The anti-doping rule violation does not involve a specified substance, unless the athlete or other person can establish that the anti-doping rule violation was not intentional; The anti-doping rule violation involves a specified substance and the anti-doping organization can establish that the antidoping rule violation was intentional.”*

<sup>203</sup> Art. 10.2.2 Codice WADA: *“If Article 10.2.1 does not apply, the period of ineligibility shall be two years.”*

<sup>204</sup> Vedi nota 202.



- Per i casi di elusione, rifiuto od omissione di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici la squalifica è di quattro anni, la quale può essere ridotta a due se la condotta non viene ritenuta intenzionale;<sup>205</sup>
- Per i casi di mancata reperibilità la squalifica è di due anni, che può essere ridotta ad un minimo di un anno in relazione alla colpa dell'atleta. La squalifica non può essere ridotta nel caso in cui l'atleta abbia modificato all'ultimo il proprio *Whereabouts* o comunque abbia adottato condotte finalizzate ad evitare di essere sottoposto ad un controllo;<sup>206</sup>
- Per i casi di manomissione, tentata o consumata, dei controlli antidoping la squalifica è di quattro anni, riducibile a due se la condotta non viene considerata intenzionale;<sup>207</sup>
- Per i casi di traffico, tentato o consumato, di sostanze e metodi proibiti, la squalifica deve essere determinata all'interno di una cornice edittale che va da un minimo di quattro anni alla squalifica a vita;<sup>208</sup>
- Per i casi di somministrazione, tentata o consumata, di sostanze vietate o metodo proibito la squalifica può essere determinata all'interno di una cornice edittale che va da un minimo di quattro anni alla squalifica a vita;<sup>209</sup>

---

<sup>205</sup> Art. 10.3.1 Codice WADA: “*For violations of article 2.3 or article 2.5, the period of ineligibility shall be four years unless, in the case of failing to submit to sample collection, the athlete can establish that the commission of the anti-doping rule violation was not intentional (as defined in article 10.2.3), in which case the period of ineligibility shall be two years.*”

<sup>206</sup> Art. 10.3.2 Codice WADA: “*For violations of article 2.4, the period of ineligibility shall be two years, subject to reduction down to a minimum of one year, depending on the athlete's degree of fault. The flexibility between two years and one year of ineligibility in this article is not available to athletes where a pattern of last-minute whereabouts changes or other conduct raises a serious suspicion that the athlete was trying to avoid being available for testing.*”

<sup>207</sup> Vedi nota 205.

<sup>208</sup> Art. 10.3.3 Codice WADA: “*For violations of Article 2.7 or 2.8, the period of Ineligibility shall be a minimum of four years up to lifetime Ineligibility, depending on the seriousness of the violation. An article 2.7 or article 2.8 violation involving a minor shall be considered a particularly serious violation and, if committed by athlete support personnel for violations other than for specified substances, shall result in lifetime ineligibility for athlete support personnel. In addition, significant violations of article 2.7 or 2.8 which may also violate non-sporting laws and regulations, shall be reported to the competent administrative, professional or judicial authorities.*”

<sup>209</sup> Vedi nota 208.

- Per i casi di complicità, la squalifica deve essere determinata in relazione ad una cornice edittale che va da un minimo di due anni ad un massimo di quattro;<sup>210</sup>
- Per i casi di frequentazione vietata, la squalifica prevista è di due anni, ma può essere ridotta fino ad un minimo di un anno in relazione alla colpa del soggetto e alle circostanze di luogo e tempo.<sup>211</sup>

Lo stesso Codice, all'art. 10.2.3<sup>212</sup>, stabilisce che l'intenzionalità prevista dagli art. 10.2.1<sup>213</sup> e 10.3.1<sup>214</sup> si debba intendere in questo modo:

- Il soggetto deve essere a conoscenza di compiere una violazione antidoping;
- Il soggetto deve essere a conoscenza del rischio di violare una regola antidoping e manifestamente ignora questo rischio;
- Il soggetto viene trovato positivo ad una sostanza specificata vietata “*in competition*” e non riesce a dimostrare di averla assunta “*out of competition*”;

---

<sup>210</sup> Art. 10.3.4 Codice WADA: “*For violations of article 2.9, the period of ineligibility imposed shall be a minimum of two years, up to four years, depending on the seriousness of the violation.*”

<sup>211</sup> Art. 10.3.5 Codice WADA: “*For violations of article 2.10, the period of ineligibility shall be two years, subject to reduction down to a minimum of one year, depending on the athlete or other person's degree of fault and other circumstances of the case.*”

<sup>212</sup> Art. 10.2.3 Codice WADA: “*As used in articles 10.2 and 10.3, the term “intentional” is meant to identify those athletes who cheat. The term, therefore, requires that the athlete or other person engaged in conduct which he or she knew constituted an anti-doping rule violation or knew that there was a significant risk that the conduct might constitute or result in an anti-doping rule violation and manifestly disregarded that risk. An anti-doping rule violation resulting from an adverse analytical finding for a substance which is only prohibited in-competition shall be rebuttably presumed to be not “intentional” if the substance is a specified substance and the athlete can establish that the prohibited substance was used out-of-competition. An anti-doping rule violation resulting from an Adverse Analytical Finding for a substance which is only prohibited In-Competition shall not be considered “intentional” if the substance is not a Specified Substance and the Athlete can establish that the Prohibited Substance was Used Out-of-Competition in a context unrelated to sport performance.*”

<sup>213</sup> Art. 10.2.1 Codice WADA: “*The period of Ineligibility shall be four years where: The anti-doping rule violation does not involve a specified substance, unless the athlete or other person can establish that the anti-doping rule violation was not intentional; The anti-doping rule violation involves a specified substance and the anti-doping organization can establish that the antidoping rule violation was intentional.*”

<sup>214</sup> Vedi nota 205.

- Il soggetto viene trovato positivo ad una sostanza non specificata vietata “*in competition*” e non riesce a dimostrare di averla assunta per motivi non connessi con lo sport.

Il Codice prevede la possibilità di riduzione delle cornice edittali previste per le condotte sanzionate dagli articoli 2.1 Codice WADA “*presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o dei suoi marker*”, 2.2 Codice WADA “*uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito*” o 2.6 Codice WADA “*possesso di sostanze vietate e ricorso a metodi proibiti*” quando queste siano dovute all’assunzione, per colpa lieve o negligenza, di una sostanza specifica<sup>215;216</sup> di una sostanza non specifica<sup>217;218</sup> o di un prodotto contaminato<sup>219</sup> da sostanze vietate. Questa previsione normativa riduce notevolmente la cornice edittale prevista, infatti si passa da un massimo di quattro anni ad un massimo di due e da un minimo di due ad un’eliminazione totale della squalifica. La tesi difensiva sostenuta dall’atleta deve essere valutata idonea al termine di un bilanciamento delle probabilità tra gli elementi sostenuti dall’accusa e quelli a suo favore da lui edotti.

Questa particolare previsione si applica esclusivamente alla squalifica, perciò la cancellazione dei risultati conseguiti permane. La ratio di fondo della norma è di garantire la leale competizione, la quale risulta di fatto alterata dall’assunzione della sostanza dopante da parte dell’atleta, anche se questa è avvenuta in modo involontario.

---

<sup>215</sup> Art. 4.2.2 Codice WADA “SPECIFIED SUBSTANCES. *For purposes of the application Of Article 10, all Prohibited Substances shall be Specified Substances except substances in the classes of anabolic agents and hormones and those stimulants and hormone antagonists and modulators so identified on the Prohibited List. The category of Specified Substances shall not include Prohibited Methods.*”

<sup>216</sup> Art. 10.5.1.1 Codice WADA: “*Where the anti-doping rule violation involves a specified substance, and the athlete or other person can establish no significant fault or negligence, then the period of ineligibility shall be, at a minimum, a reprimand and no period of ineligibility, and at a maximum, two years of ineligibility, depending on the athlete’s or other person’s degree of fault.*”

<sup>217</sup> Le sostanze non specifiche sono sostanze il cui utilizzo è sempre vietato.

<sup>218</sup> Art. 10.5.2 Codice WADA: “*Application of no significant fault or negligence beyond the application of article 10.5.1.*”

<sup>219</sup> Art. 10.5.1.2 Codice WADA: “*In cases where the athlete or other person can establish no significant fault or negligence and that the detected prohibited substance came from a contaminated product, then the period of ineligibility shall be, at a minimum, a reprimand and no period of ineligibility, and at a maximum, two years ineligibility, depending on the athlete’s or other person’s degree of fault.*”

L'art. 10.4 Codice WADA<sup>220</sup> prevede l'eliminazione del periodo di squalifica a carico dell'atleta che riesca a dimostrare di aver commesso la violazione imputatagli senza colpa o negligenza. Dallo studio dei casi giuridici è emerso come risulti essere eccezionale una sua applicazione, poiché risulta essere una “*probatio diabolica*”.

In caso di seconda violazioni della normativa sportiva l'art. 10.7 Codice WADA<sup>221</sup> stabilisce che il periodo di squalifica dovrà essere il maggiore tra:

- Sei mesi;
- La metà del periodo di squalifica irrogato per la prima violazione della normativa antidoping;
- Due volte il periodo di squalifica teoricamente applicabile alla seconda violazione della normativa antidoping considerata come se fosse una prima violazione.

L'art. 10.7.2 Codice WADA<sup>222</sup> prevede la squalifica a vita obbligatoria in caso di terza violazione della disciplina sportiva.

## 4.7 GLI ORGANI DI CONTROLLO E LE PROCEDURE DI CONTROLLO

Il Codice WADA stabilisce che l'attività di controllo sia di competenza delle organizzazioni antidoping nazionali (NADO) e delle federazioni sportive. Per

---

<sup>220</sup> Art. 10.4 Codice WADA: “*If an athlete or other person establishes in an individual case that he or she bears no fault or negligence, then the otherwise applicable period of ineligibility shall be eliminated.*”

<sup>221</sup> Art. 10.7 Codice WADA : “*For an athlete or other person's second antidoping rule violation, the period of ineligibility shall be the greater of: six months; one-half of the period of ineligibility imposed for the first anti-doping rule violation without taking into account any reduction under article 10.6; or twice the period of ineligibility otherwise applicable to the second anti-doping rule violation treated as if it were a first violation, without taking into account any reduction under article 10.6.*”

<sup>222</sup> Art.10.7.2 Codice WADA: “*A third anti-doping rule violation will always result in a lifetime period of ineligibility, except if the third violation fulfills the condition for elimination or reduction of the period of ineligibility under article 10.4 or 10.5, or involves a violation of article 2.4. in these particular cases, the period of ineligibility shall be from eight years to lifetime ineligibility.*”

questo motivo l'analisi qui svolta prenderà come riferimento il sistema antidoping italiano, che è così articolato:

- Federazione medico sportiva italiana (FMSI);
- Commissione antidoping (CA);
- Organizzazione antidoping italiana (NADO-ITALIA) che si articola in:
  - Comitato per l'assistenza a fini terapeutici (CEFT);
  - Ufficio della procura antidoping (UPA);
  - Tribunale nazionale antidoping (TNA);
  - Comitato per i controlli antidoping (CCA).

NADO-ITALIA è l'organo cardine nella lotta al doping a livello nazionale, infatti, attraverso le sue componenti interne, è in grado attuare una politica di controlli idonea a garantire un controllo efficace degli atleti. La NADO<sup>223</sup> può essere definita come l'ente, designato da ciascun Paese firmatario, responsabile per: l'adozione e l'attuazione della normativa antidoping nazionali; la gestione dei risultati dei test; la conduzione delle audizioni a livello nazionale. Il Codice WADA prevede l'indipendenza delle NADO nazionali al fine di garantire la loro autonomia dal governo nazionale e dalle federazioni sportive,<sup>224</sup> infatti nel 2015 il CONI ha riconosciuto NADO-ITALIA come ente autonomo ed indipendente.

Il Comitato per i Controlli Antidoping (CCA) è l'organo preposto dalla NADO alla organizzazione, pianificazione ed esecuzione di tutte le attività connesse con i controlli antidoping. La sua competenza primaria è la pianificazione della distribuzione annuale dei controlli (TDP), come previsto dall'art. 5.4 Codice WADA.<sup>225</sup> Annualmente la WADA, in collaborazione con le federazioni

---

<sup>223</sup> National Anti-Doping Organization: *The entity(ies) designated by each country as possessing the primary authority and responsibility to adopt and implement anti-doping rules, direct the collection of Samples, the management of test results, and the conduct of hearings at the national level. If this designation has not been made by the competent public authority(ies), the entity shall be the country's National Olympic Committee or its designee*

<sup>224</sup> Art. 20.5.1 Codice WADA: *"To be independent in their operational decisions and activities."*

<sup>225</sup> Art. 5.4 Codice WADA *"WADA , in consultation with international federations and other anti-doping organizations, will adopt a technical document under the international standard for testing and investigations that establishes by means of a risk assessment which prohibited substances and/or prohibited methods are most likely to be abused in particular sports and sport disciplines Starting with that risk assessment, each anti-doping organization with testing authority*

internazionali e le organizzazioni antidoping, adotta un documento tecnico nel quale vengono analizzati il potenziale rischio di doping per ogni sportivo o disciplina.<sup>226</sup> Il CCA basandosi su questo documento elabora una pianificazione di test antidoping che sia idonea a garantire un effettivo controllo sugli atleti, in relazione al tipo di sostanze e metodi utilizzati, al calendario delle competizioni e al numero degli atleti.<sup>227</sup> Una volta pianificati i controlli antidoping, lo stesso CCA svolge i controlli, durante le competizioni e fuori da queste, nei confronti di tutti gli atleti che: sono cittadini italiani, sono residenti in Italia, sono titolari di licenza o tesserati per organizzazioni sportive; prendono parte a manifestazioni sportive nazionali o sono presenti sul territorio nazionale. I controlli antidoping possono essere svolti da NADO-ITALIA anche su atleti appartenenti a federazioni estere solo in due casi specifici:

- Richiesta di una *testing authority* competente, la quale delega il prelievo del campione all'agenzia nazionale antidoping, scegliendo se delegare la competenza ad irrogare eventuali sanzioni. Nel caso in cui la *testing authority* delega esclusivamente l'esecuzione del controllo, l'eventuale esito avverso non verrà comunicato all'agenzia procedente al controllo, ma alla *testing authority* che ha richiesto il controllo. Nel caso in cui vi sia una

---

*shall develop and implement an effective, intelligent and proportionate test distribution plan that prioritizes appropriately between disciplines, categories of athletes, types of testing, types of samples collected, and types of sample analysis, all in compliance with the requirements of the international standard for testing and investigations. Each anti-doping organization shall provide WADA upon request with a copy of its current test distribution plan”.*

<sup>226</sup> Art. 2.2 Disciplinare dei controlli e delle investigazione della NADO: “ Nel dettaglio, la valutazione del rischio di doping avviene sulla base delle seguenti informazioni: i requisiti fisici dello sport e/o disciplina; possibile effetto di incremento della prestazione indotti dal ricorso al doping; possibili vantaggi, economici e non, al ricorso al doping ai differenti livelli di uno specifico sport e/o disciplina); le statistiche ed analisi dei dati disponibili sul doping; le ricerche disponibili sull'andamento del fenomeno doping; la storia del doping nell'ambito di uno sport e/o disciplina; analisi dei risultati dei precedenti TDP; altri dati in merito alla possibile pratica di doping; tipi di sostanze e/o metodi proibiti percepiti dall'Atleta come utili al miglioramento della prestazione sportiva nello specifico sport e/o disciplina; fase della carriera in cui un'atleta è più incline all'uso di sostanze vietate e/o metodi proibiti; fase della singola stagione sportiva in cui un'atleta è più incline all'uso di sostanze vietate e/o metodi proibiti.”

<sup>227</sup> Art. 2.3 Disciplinare dei controlli e delle investigazioni della NADO: “Una volta espletata la fase di valutazione di rischio doping di cui al presente articolo, il CCA nell'elaborazione del proprio TDP: Definisce il gruppo generale degli Atleti che saranno soggetti ai Controlli antidoping. Tale Gruppo comprenderà di norma tutti gli Atleti di livello nazionale della disciplina agonistica interessata; definisce priorità fra sport e/o discipline anche sulla base di eventuali obblighi programmatici a livello nazionale in materia di antidoping.”

delega anche del potere sanzionatorio, l'eventuale esito avverso verrà comunicato alla NADO che ha eseguito il controllo;

- Richiesta da parte della Procura della Repubblica, in questo caso è evidente come l'agenzia antidoping operi su delega dell'autorità giudiziaria e sarà poi onere della NADO precedente comunicare l'eventuale esito avverso alla NADO competente.

La Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) è competente all'esecuzione materiale dei controlli antidoping, poiché è l'unico ente nazionale ad essere riconosciuto dal CIO e accreditato dalla WADA, come soggetto conforme alla normativa prevista in materia dal Codice WADA<sup>228</sup>. Durante i controlli antidoping vengono prelevati due campioni biologici, urine o sangue in base ai controlli, i quali vengono etichettati con un codice numerico in modo tale da mantenere ignota l'identità dell'atleta ed evitare possibili manomissioni finalizzate a danneggiare un determinato sportivo. Il prelievo dei campioni deve essere eseguito in apposite strutture e sotto la stretta sorveglianza degli ispettori medici del FMSI. Una volta prelevati i campioni biologici, in forma anonima, vengono inviati al laboratorio antidoping nazionale dell'Acqua Acetosa (Roma)<sup>229</sup>, o altro laboratorio antidoping accreditato dalla WADA. L'art. 6.1 Codice WADA<sup>230</sup> stabilisce che per imputare l'art. 2.1 Codice WADA *“presenza di sostanze vietate, dei suoi metaboliti o dei suoi marker nel campione biologico”*, gli esami devono essere eseguiti esclusivamente da laboratori riconosciuti, tuttavia è rimessa alla NADO di competenza la scelta del laboratorio da utilizzare. Quest'ultimi devono analizzare i campioni biologici nel rispetto degli standard tecnici e procedurali previsti dalla stessa WADA in modo tale da standardizzare anche i risultati finali. Lo scandalo del doping di stato russo, esaminato nel primo capitolo, ha evidenziato

---

<sup>228</sup> Art. 5.5 Codice WADA: *“All Testing shall be conducted in conformity with the International Standard for Testing and Investigations.”*

<sup>229</sup> Per convenzione non scritta tutti i controlli disposti dalla NADO vengono analizzati dal laboratorio dell'Acquacetosa (RM), tuttavia nulla vieta che venga scelto un altro laboratorio accreditato.

<sup>230</sup> Art. 6.1 Codice WADA: *“For purposes of article 2.1, samples shall be analyzed only in WADA -accredited laboratories or laboratories otherwise approved by WADA. The choice of the WADA - accredited or WADA -approved laboratory used for the sample analysis shall be determined exclusively by the anti-doping organization responsible for results management.”*

il ruolo fondamentale svolto dai laboratori, infatti attualmente il laboratorio antidoping di Mosca non risulta essere più accreditato, motivo per cui tutti i campioni prelevati da NADO-Russia devono essere esaminati in un altro laboratorio.

La gestione dei risultati delle analisi è rimessa alla disciplina delle varie NADO nazionali, purché queste rispettino i seguenti principi enunciati dall'art. 7 del Codice WADA:

- La gestione dei risultati e le relativi audizioni saranno gestite dall'organizzazione che ha svolto i controlli, salvo le eccezioni previste dallo stesso Codice;<sup>231</sup>
- Al momento del rinvenimento di una non negatività, l'organizzazione antidoping procedente è tenuta a verificare l'assenza di una TUE ed il rispetto degli standard richiesti dalla WADA;<sup>232</sup>
- Il soggetto a cui è imputata la violazione deve essere messo a conoscenza, quanto prima, di:
  - Tipo di test svolto;
  - Norma che si presume violata;
  - Diritto a richiedere le controanalisi;
  - Data e luogo in cui verranno svolte le controanalisi;
  - Opportunità di richiedere le controanalisi;

---

<sup>231</sup> Art. 7.1 Codice WADA: *“Except as provided in articles 7.1.1 and 7.1.2 below, results management and hearings shall be the responsibility of, and shall be governed by, the procedural rules of the anti-doping organization that initiated and directed sample collection (or, if no sample collection is involved, the anti-doping organization which first provides notice to an athlete or other person of an asserted anti-doping rule violation and then diligently pursues that anti-doping rule violation). regardless of which organization conducts results management or hearings, the principles set forth in this article and article 8 shall be respected and the rules identified in article 23.2.2 to be incorporated without substantive change must be followed.”*

<sup>232</sup> Art. 7.2 Codice WADA: *“Upon receipt of an adverse analytical finding, the anti-doping organization responsible for results management shall conduct a review to determine whether: an applicable TUE has been granted or will be granted as provided in the international standard for therapeutic use exemptions, or there is any apparent departure from the international standard for testing and investigations or international standard for laboratories that caused the adverse analytical finding.”*



- Possibilità di richiedere copia dei documenti attestanti le analisi svolte.<sup>233</sup>
- I laboratori che svolgono le indagini sono tenuti a segnalare la presenza di sostanze proibite, che possono essere prodotte endogenamente, perché queste necessitano di ulteriori indagini per definirne la provenienza;<sup>234</sup>
- Garantire la possibilità di controanalisi eseguite nel rispetto delle procedure e degli standard previsti dal Codice WADA<sup>235</sup>;
- Garantire la possibilità di giustificazione e revisione anche per i casi di mancata reperibilità o altre violazioni connesse al sistema *Whereabouts*<sup>236</sup>;

---

<sup>233</sup> Art. 7.3 Codice WADA: “If the review of an adverse analytical finding under article 7.2 does not reveal an applicable TUE or entitlement to a TUE as provided in the international standard for therapeutic use exemptions, or departure that caused the adverse analytical finding, the anti-doping organization shall promptly notify the athlete, in the manner set out in articles 14.1.1 and 14.1.3 and its own rules, of: (a) the adverse analytical finding; (b) the anti-doping rule violated; and (c) the athlete’s right to promptly request the analysis of the b sample or, failing such request, that the b sample analysis may be deemed waived; (d) the scheduled date, time and place for the b sample analysis if the athlete or anti-doping organization chooses to request an analysis of the b sample; (e) the opportunity for the athlete and/or the athlete’s representative to attend the b sample opening and analysis within the time period specified in the international standard for laboratories if such analysis is requested; and (f) the athlete’s right to request copies of the a and b sample laboratory documentation package which includes information as required by the international standard for laboratories. if the anti-doping organization decides not to bring forward the adverse analytical finding as an anti-doping rule violation, it shall so notify the athlete and the anti-doping organizations as described in article 14.1.2.”

<sup>234</sup> Art. 7.4 Codice WADA: “As provided in the international standard for laboratories, in some circumstances laboratories are directed to report the presence of prohibited substances, which may also be produced endogenously, as atypical findings subject to further investigation. Upon receipt of an atypical finding, the anti-doping organization responsible for results management shall conduct a review to determine whether: (a) an applicable TUE has been granted or will be granted as provided in the international standard for therapeutic use exemptions, or (b) there is any apparent departure from the international standard for testing and investigations or international standard for laboratories that caused the atypical finding. If that review does not reveal an applicable TUE or departure that caused the atypical finding, the anti-doping organization shall conduct the required investigation. after the investigation is completed, the athlete and other anti-doping organizations identified in article 14.1.2 shall be notified whether or not the atypical finding will be brought forward as an adverse analytical finding. The athlete shall be notified as provided in article 7.3.”

<sup>235</sup> Art. 7.5 Codice WADA: “Review of atypical passport findings and adverse passport findings shall take place as provided in the international standard for testing and investigations and international standard for laboratories. at such time as the anti-doping organization is satisfied that an anti-doping rule violation has occurred, it shall promptly give the athlete notice, in the manner set out in its rules, of the anti-doping rule violated, and the basis of the violation. other anti-doping organizations shall be notified as provided in article 14.1.2.”

<sup>236</sup> Art. 7.6 Codice WADA: “Review of potential filing failures and missed tests shall take place as provided in the international standard for testing and investigations. At such time as the international federation or national anti-doping organization (as applicable) is satisfied that an article 2.4 anti-doping rule violation has occurred, it shall promptly give the athlete notice, in the manner set out in its rules, that it is asserting a violation of article 2.4 and the basis of that assertion. other anti-doping organizations shall be notified as provided in article 14.1.2.”

- Le NADO nazionali, prima di darne comunicazione al soggetto interessato, sono tenute a comunicare alla WADA il risultato avverso al fine di verificare eventuali precedenti violazioni<sup>237</sup>;
- Rispetto della disciplina generale per la sospensione cautelare dell'atleta risultato positivo ad un controllo antidoping;
- Nel caso di ritiro del soggetto sottoposto a controlli antidoping, prima dell'acquisizione dei risultati, la NADO competente deve sempre procedere agli accertamenti previsti rilevando le eventuali violazioni se del caso.<sup>238</sup>

Ai sensi dell'art. 19.1 Norme Sportive Antidoping italiane,<sup>239</sup> <sup>240</sup> i risultati di tutte le analisi antidoping devono essere inviati a NADO Italia in forma anonima mediante un rapporto firmato da un rappresentante autorizzato del laboratorio procedente. Al ricevimento dell'esito avverso delle analisi del campione, il CCA convoca una commissione, composta da un membro del CCA, della UPA e del NAS, al fine di abbinare il codice alfanumerico all'atleta esaminato.<sup>241</sup> Una volta individuato lo sportivo, la PNA verifica: l'esistenza di una TUE o una pendenza per il rilascio della stessa registrata dai CEFT nazionali o della federazione internazionale; la corrispondenza tra il livello della sostanza vietata riscontrata nel campione con l'esenzione rilasciata; una possibile inosservanza della normativa sui

---

<sup>237</sup> Art. 7.8 Codice WADA: *"Before giving an athlete or other person notice of an asserted anti-doping rule violation as provided above, the anti-doping organization shall refer to ADAMS or another system approved by WADA and contact WADA and other relevant anti-doping organizations to determine whether any prior anti-doping rule violation exists."*

<sup>238</sup> Art. 7.11 Codice WADA: *"If an athlete or other person retires while a results management process is underway, the anti-doping organization conducting the results management process retains jurisdiction to complete its results management process. If an athlete or other person retires before any results management process has begun, the anti-doping organization which would have had results management authority over the athlete or other person at the time the athlete or other person committed an anti-doping rule violation, has authority to conduct results" management."*

<sup>239</sup> Art. 19.1 Norme Sportive Antidoping: *"I risultati di tutte le analisi devono essere inviati a NADO Italia in forma codificata, in un rapporto firmato da un rappresentante autorizzato del Laboratorio. Tutte le comunicazioni devono essere effettuate in via confidenziale ed in conformità con ADAMS."*

<sup>240</sup> Le Norme Sportive Antidoping (NSA) sono il documento tecnico-attuativo del Codice WADA e dei relativi Standard Internazionali.

<sup>241</sup> Art. 19.2 Norme Sportive Antidoping: *"Al ricevimento dell'esito avverso delle analisi del campione A, la PNA accerta l'identità dell'Atleta e verifica se sia stata concessa o sia pendente una domanda di TUE in conformità al D-EFT, ovvero se sussista qualsiasi apparente difformità rispetto a quanto stabilito dall'ISTI o dall'ISL la quale abbia causato l'esito avverso."*

controlli che abbia causato l'esito avverso delle analisi. Successivamente, la PNA notifica all'atleta, alla società di appartenenza, alla FSN/DSA/EPS ed agli organismi sportivi interessati quanto segue:

- L'esito avverso delle analisi;
- La norma antidoping violata;
- Il diritto dell'atleta di richiedere le analisi del campione B entro il termine di tre giorni decorso il quale si ritiene rinunciato;
- La data, l'ora ed luogo individuati dal laboratorio antidoping per l'esecuzione delle analisi al campione B nel caso in cui queste siano richieste dall'atleta o da NADO Italia;
- La facoltà per l'atleta, o per un suo rappresentate, di assistere alle controanalisi;
- Il diritto dell'atleta di richiedere copia della documentazione analitica relativa ai campioni A e B.

Gli articoli 21.1<sup>242</sup> e 21.3<sup>243</sup> NSA disciplinano la sospensione cautelare per gli atleti a cui è stato notificato un esito avverso ovvero un periodo di tempo pari a 60 giorni, prorogabile di ulteriori 30, durante i quali allo sportivo è vietato partecipare a qualsiasi competizione sportiva o utilizzare le strutture della federazione o squadra di appartenenza. Il legislatore ha equiparato la disciplina della sospensione a quella della squalifica, poiché tale periodo deve essere sottratto nel caso in cui venga irrogata una sanzione disciplinare. La richiesta della sospensione cautelare deve essere avanzata dalla PNA alla sezione del TNA competente in tutti i casi in cui sia stata rilevata una sostanza vietata non specificata o il ricorso ad un metodo proibito contenuto nella lista, invece nel caso di presenza

---

<sup>242</sup> Art. 21.1 Norme Sportive Antidoping: "A seguito di riscontro di un Esito avverso relativamente a qualsiasi sostanza vietata Non Specificata o di ricorso a Metodo Proibito contenuti nella Lista, la PNA richiederà la sospensione cautelare dell'Atleta alla Sezione del TNA competente. A seguito di riscontro di un Esito avverso relativamente a qualsiasi sostanza vietata Specificata contenuta nella Lista la PNA potrà richiedere la sospensione cautelare dell'Atleta alla Sezione del TNA competente."

<sup>243</sup> Art.21.3 Norme Sportive Antidoping: "La PNA può, altresì, richiedere alla competente Sezione del TNA la sospensione cautelare nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di altre violazioni della normativa antidoping rispetto alla positività del campione biologico."

di sostanze vietate specificate o di altra violazione antidoping la PNA può valutare se richiedere la sospensione. La competente sezione del TNA esamina, “*in audita altera parte*”, la fondatezza delle richieste della PNA e comunica l’eventuale adozione della sospensione cautelare<sup>244</sup>. Questa può essere impugnata, entro il termine di dieci giorni, dinanzi alla sezione del TNA che non ha assunto il provvedimento di sospensione.

Dal momento della notifica decorre il termine di tre giorni per la richiesta delle analisi del campione B da parte dell’atleta, infatti se entro questo termine perentorio il soggetto non fa valere i propri diritti questi si considerano rinunciati. Nel caso in cui richieda le controanalisi, queste devono essere eseguite entro sette giorni lavorativi dalla richiesta dell’atleta in un laboratorio accreditato dalla WADA. Durante le analisi del campione B può partecipare l’atleta o un perito di sua fiducia, tuttavia la loro assenza durante le operazioni di controanalisi non costituisce motivo di rinvio o di sospensione della procedura, la quale deve comunque avvenire alla presenza di un osservatore esterno al laboratorio. In questa fase di indagine all’UPA sono riconosciuti numerosi poteri, tra i quali i più importanti sono sicuramente: accedere alle strutture adibite ai controlli antidoping; richiedere alla CCA l’esecuzione di ulteriori controlli antidoping e acquisire i documenti utili per il proseguimento delle indagini in possesso delle FSN/DSA.

I risultati delle controanalisi sono di fondamentale importanza, infatti nel caso in queste non confermino l’esito avverso il procedimento disciplinare si ritiene concluso e l’eventuale sospensione cautelare viene ritirata. Tuttavia nei casi in cui le analisi del campione B confermino la presenza di sostanze vietate o vi siano altri elementi idonei a configurare un’altra violazione della normativa antidoping, l’UPA contesta gli addebiti al soggetto e procede all’audizione delle persone interessate, ma soprattutto comunica alla Procura della Repubblica la condotta rilevata, se questa integra uno dei reati previsti dalla legge 376/2000. In sede di audizione l’indagato ha il diritto di farsi assistere da una persona di propria fiducia o d’ufficio. Il diritto di difesa è assicurato dalla facoltà di richiedere, durante

---

<sup>244</sup> Art. 21.2 Norme Sportive Antidoping: “La competente Sezione del TNA decide, in via d’urgenza, anche *in audita altera parte*, con provvedimento del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente, del componente più anziano di carica o di altro componente designato dal Presidente del TNA, dandone immediata comunicazione alla PNA, all’interessato, alla Società, alla FSN/DSA/EP di appartenenza nonché alla Federazione Internazionale di competenza.”

l'audizione, la possibilità di presentare una memoria istruttoria in corso d'indagine. La fase dell'audizione è regolata dal art. 8 Codice WADA che riconosce i seguenti diritti al soggetto indagato:

- Principio del giusto processo: le organizzazioni anti-doping responsabili della gestione del risultato devono garantire un processo imparziale e in tempi congrui;<sup>245</sup>
- Processo breve: la possibilità di ricorrere ad un processo breve deve essere riconosciuta quando il periodo di sospensione non permetta all'atleta di partecipare ad un evento di rilevanza internazionale (es. Olimpiadi), infatti l'eventuale innocenza gli permetterebbe di partecipare alla competizione;<sup>246</sup>
- Decisione motivata: la decisione presa dall'organizzazione antidoping deve essere sempre motivata e deve essere comunicata a tutti gli atleti e a tutte le parti che possono presentare ricorso.<sup>247</sup>

Al termine dell'indagine, l'UPA dispone il deferimento dell'indagato al TNA o richiede l'archiviazione del procedimento al competente organismo giudicante. Nel caso il contenzioso sia di competenza dell'organo giudicante interno alle FSN/DSA e non del TNA, il giudizio deve avere luogo nel termine massimo di 30 giorni dalla data del deferimento, qualora ciò non avvenga, l'UPA ha la facoltà, decorsi i termini, di chiedere al TNA di riassumere la causa e di decidere sul merito, o disporre una proroga nel termine perentorio di ulteriori 30 giorni.

---

<sup>245</sup> Art. 8.1 Codice WADA: *“For any person who is asserted to have committed an anti-doping rule violation, each anti-doping organization with responsibility for results management shall provide, at a minimum, a fair hearing within a reasonable time by a fair and impartial hearing panel.”*

<sup>246</sup> Art. 8.2 Codice WADA: *“Hearings held in connection with Events may be conducted by an expedited process as permitted by the rules of the relevant Anti-Doping Organization and the hearing panel.”*

<sup>247</sup> Art. 8.4 Codice WADA: *“The reasoned hearing decision, or in cases where the hearing has been waived, a reasoned decision explaining the action taken, shall be provided by the anti-doping organization with results management responsibility to the athlete and to other anti-doping organizations with a right to appeal under article 13.2.3 as provided in article 14.2.1.”*

Le decisioni del TNA possono essere impugnate dinnanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS)<sup>248</sup>, il quale possiede ampi poteri di verifica su tutte le questioni oggetto di discussione, non limitandosi ad un giudizio di regolarità formale della precedente decisione<sup>249</sup>, ben potendo provvedere anche con la concessione di misure cautelari e conservative. La decisione del TAS è sempre esecutiva e non può essere oggetto di ulteriore impugnazione.

---

<sup>248</sup> Art. 13.1 Codice WADA: *“Decisions made under the Code or rules adopted pursuant to the Code may be appealed as set forth below in articles 13.2 through 13.4 or as otherwise provided in the Code or International Standards.”*

<sup>249</sup> Art. 13.1.1 Codice WADA: *“The scope of review on appeal includes all issues relevant to the matter and is expressly not limited to the issues or scope of review before the initial decision maker.”*

## **5 LE DIFFERENZE TRA L'ARTICOLO 586 BIS CP E CODICE WADA**

L'analisi dell'articolo 586 bis c.p. e del Codice WADA fin qui svolta ha permesso di evidenziare gli aspetti della normativa penale e di quella sportiva, motivo per cui in questo capitolo verranno esaminati i loro punti di contatto, ma soprattutto le loro differenze. Queste discrasie tra i due ordinamenti hanno permesso di creare numerose "zone grigie" che di fatto minano l'efficacia del sistema antidoping nazionale ed internazionale, poiché gli atleti e il loro staff sono in grado di sfruttarle al fine di garantirsi l'impunità o comunque pene più lievi.

Le principali differenze che ho riscontrato sono le seguenti:

- Imputabilità nei confronti dei minori;
- Elemento soggettivo;
- Diversi limiti territoriali per l'applicazione delle normative;
- Diverse condotte perseguite.

### **5.1 IMPUTABILITÀ NEI CONFRONTI DEI MINORI**

La questione dell'imputabilità nei confronti dei minori è di fondamentale importanza, poiché il Codice WADA non prevede alcun riferimento ad un'età minima degli atleti per la sua applicazione, mentre la normativa penale è caratterizzata da una disciplina stringente nei casi in cui il soggetto agente sia infradiciottenne o infraquattordicenne. In questo paragrafo verrà esaminata esclusivamente la questione relativa all'assunzione di sostanze dopanti, poiché fino ad ora non è mai stata rilevata la commissione delle altre condotte reato da parte di un minore.

L'art 586 bis c.p., come scritto nei capitoli precedenti, prevede la sua imputazione nei confronti dei soli atleti che partecipano ad una competizione agonistica, motivo per cui gli atleti che assumono o che sono destinatari di pratiche di eterodoping devono essere considerati come agonisti. Come scritto nel secondo capitolo, il Ministero della Salute ha definito l'attività agonistica con la circolare numero 7 del 31 gennaio 1983 ed in particolare con il suo allegato 1, il quale riporta le determinazioni delle Federazioni Sportive Nazionali in merito alla qualificazione agonistica dei propri atleti. Dalla disamina di questo allegato emerge come per alcune federazione l'attività agonistica sia stata individuata attraverso l'età degli atleti:

- F.C.I. (Federazione Ciclista Italiana), l'attività agonistica nel ciclismo ha inizio dal tredicesimo anno di età;
- F.I.G.C. (Federazione Italiana Gioco Calcio), la qualificazione agonistica deve darsi all'attività di quei calciatori che, a partite dal dodicesimo anno di età, prendono parte ai campionati o tornei organizzati dalle Leghe di competenza o dal Settore Giovanile;
- F.I.P.M. (Federazione Italiana Pentathlon Moderno), sono da considerare agonisti gli atleti che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età;
- F.I.R. (Federazione Italiana Rugby), è considerata agonistica l'attività svolta dalle società e relativa a tutta l'attività federale a partire dall'under undici;
- F.I.S (Federazione Italiana Scherma), sono considerati agonisti tutti i tesserati che hanno compiuto il decimo anno di età.

Dall'analisi di questi esempi emerge come l'attività agonistica possa essere svolta anche da soggetti minorenni, motivo per cui si pone il problema dell'imputabilità penale nei loro confronti.



L'ordinamento penale non prevede un'età minima per la commissione dei reati, motivo per cui questi possono, in potenza, essere commessi da chiunque, tuttavia lo stesso codice penale richiede che il soggetto agente sia in possesso di determinate capacità cognitive.

L'art 97 c.p.<sup>250</sup> stabilisce una presunzione "*juris et de jure*" di non imputabilità nei confronti dei minori di anni quattordici da ricollegare ad una situazione di immaturità psicologica intesa in modo espansivo: non solo dovuta ad un carente sviluppo delle capacità cognitive, volitive e affettive, ma anche in relazione ad un'incapacità di intendere il disvalore etico – sociale del comportamento messo in atto. Il limite dei quattordici anni è indubbiamente una mera convenzione giuridica visto che il minore potrebbe presentare uno sviluppo intellettuale e volitivo più simili a quello di un adulto che di un bambino, ma soprattutto perché lo sviluppo psicologico di un soggetto è del tutto soggettivo, in particolare durante la fase adolescenziale. La scelta di individuare questa età come soglia minima per l'imputabilità è frutto di una valutazione psicologica e antropologica dei ragazzi che si può considerare sufficientemente ponderata, infatti a partire dall'adolescenza i giovani iniziano a distinguere in maniera completa e razionale gli effetti delle proprie azioni sulla società, motivo per cui al raggiungimento del quattordicesimo anno di età, si presume che siano consapevoli di mettere in atto una condotta antiggiuridica lesiva del contesto sociale.

Tuttavia in questo momento storico numerose correnti scientifiche spingono, in senso diametralmente opposto, verso una modifica di questo limite legale: alcuni autori ritengono che nell'attuale assetto sociale vi sia uno sviluppo più precoce della persona, sollecitando in tal senso un abbassamento dell'età per essere ritenuti imputabili, mentre altri esprimono un orientamento difforme, mettendo in luce come si riscontri un rallentamento del processo di

---

<sup>250</sup> Art 97 c.p.: "Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni."

assunzione di responsabilità e suggeriscono uno spostamento in avanti della soglia di imputabilità.

In conclusione, va ricordato come il fatto reato commesso dal minore di anni quattordici sia tipico e antiggiuridico, solo non imputabile, motivo per cui può giustificare l'irrogazione di una misura di sicurezza personale a suo carico.

L'art 98 c.p.<sup>251</sup> stabilisce che il minore di anni diciotto, ma maggiore di anni quattordici, se in possesso delle capacità di intendere (attitudine dell'agente a rendersi conto del disvalore sociale dell'atto compiuto) e volere (attitudine del soggetto a determinarsi in modo autonomo), sia imputabile, ma l'eventuale pena debba essere diminuita. Questa previsione legislativa ci mette di fronte ad un livello intermedio tra quello dell'età sino ai quattordici, per i quali vige una presunzione legale di non imputabilità, e quello della maggiore età, raggiunta la quale si presume una completa maturità psico – fisica del soggetto in grado di permettergli una completa consapevolezza delle condotte antiggiuridiche messe in atto. Ne consegue che nei confronti del minore ultraquattordicenne sia necessario analizzare se questo sia in possesso della capacità di intendere e volere, e solo se questa viene individuata, si può procedere all'imputazione del reato.

Il combinato disposto degli artt. 85<sup>252</sup> e 98<sup>253</sup> c.p. stabilisce che il giudice, per verificare se sussista in capo ad un minore ultraquattordicenne la capacità di intendere e di volere, non debba far ricorso a schemi astratti o a parametri prestabiliti, ma debba, caso per caso, accertare, in relazione al tipo di reato commesso e valutata la personalità complessiva del minore

---

<sup>251</sup> Art 98, comma 1 c.p.: “È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita.”

<sup>252</sup> Art 85 c.p. : “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere.”

<sup>253</sup> Vedi nota 251.

imputato, se quest'ultimo sia conscio del disvalore della propria condotta e se sia in grado di valutarne le conseguenze.

Un altro problema fondamentale in relazione ai minori è la capacità di autodeterminarsi, infatti molto spesso i ragazzi sono consci dell'antigiuridicità delle proprie condotte, tuttavia la mancanza di un'identità individuale forte non gli permette di resistere alle influenze devianti esterne. Questo aspetto ha spinto la magistratura a dare grande importanza al contesto sociale e culturale in cui viene commesso il reato, infatti i ragazzi tra i quattordici e i diciotto anni molto spesso non hanno ancora terminato quello sviluppo psicofisico che gli permette di resistere ed opporsi alle dinamiche di gruppo affermando la propria personalità tanto che può aversi, negli imputati infradiciottenni, la capacità di intendere senza che vi sia quella di volere, poiché accade spesso che il minore, che pure si renda conto del disvalore sociale di un certo comportamento, non sia però in grado di determinarsi coscientemente e liberamente nella scelta delle decisioni conseguenti.

Negli ultimi anni sempre più operazioni svolte dal NAS dei Carabinieri hanno portato alla luce numerose situazioni in cui le condotte di eterodoping erano rivolte a soggetti minori. Tra queste indagini la più emblematica è quella che è stata svolta nel 2014 dal NAS di Bologna e denominata "*Anabolandia*". Durante le attività investigative è emerso un sistema di doping che vedeva come soggetti destinatari giovanissime promesse dello sport, le quali, sotto l'influenza dei genitori e di medici compiacenti, facevano uso di steroidi e altre sostanze dopanti nella convinzione che queste fossero semplici integratori e vitamine. Gli atleti coinvolti in questo scandalo avevano tutti età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, motivo per cui risulta evidente come, ai sensi dell'art 98 c.p.<sup>254</sup>, per potergli imputare la violazione dell'art 586 bis c.p., era necessario prima

---

<sup>254</sup> Vedi nota 251.

determinare la capacità di intendere e di volere del minore, ma soprattutto la sua capacità di autodeterminarsi. Quest'ultimo aspetto è risultato di notevole importanza in fase di dibattimento, infatti il contesto sociale e familiare era tale per cui era evidente come i giovani atleti non fossero in grado di autodeterminarsi a causa delle pressioni fattegli da persone di loro fiducia: genitori; allenatori; medici sociali e staff della squadra. Merita ricordare che la somministrazione di sostanze dopanti nei confronti di soggetti minori è considerata aggravante ai sensi del terzo paragrafo lettera b) dell'art. 586 bis c.p. Questa aggravante acquista una particolare importanza in casi come quello appena esaminato, poiché è evidente come i giovanissimi atleti più che essere correi erano delle vere e proprie vittime di un sistema malato e dannoso per la loro vita e per lo sport in generale.

La valutazione dell'elemento psicologico e della capacità di discernere gli effetti delle proprie condotte, prevista in ambito penale, non è richiesta dall'ordinamento sportivo. Un esempio di ciò può esserci fornito dal caso di una nuotatrice di soli 14 anni squalificata il 7 novembre 2017 dal TNA per aver violato l'articolo 2.1 del Codice WADA<sup>255</sup>, riconoscendo comunque la scarsa capacità di autodeterminazione della giovane.

Queste tristi vicende ci hanno permesso di evidenziare le differenti discipline in relazione all'imputabilità, aspetto che a mio parere non è da considerarsi in modo negativo, poiché i due ordinamenti tutelano ambiti differenti: il Codice WADA persegue l'utilizzo di sostanze dopanti, mentre il codice penale bilancia l'interesse dello Stato a perseguire i reati con la tutela della persona incapace di intendere e volere.

---

<sup>255</sup> Art. 2.1 Codice WADA: *"Presence of a prohibited substance or its metabolites or markers in an athlete's sample."*

## 5.2 ELEMENTO SOGGETTIVO

Le fattispecie di reato previste dall'art 586 bis c.p. sono tutte di natura dolosa mentre il Codice WADA, in virtù della sua derivazione civilistica, non pone attenzione all'elemento soggettivo con cui viene commessa la violazione. Questa discrepanza è di notevole importanza in sede giudiziale, infatti in numerosi casi è emerso come un soggetto venga sanzionato ai sensi della disciplina sportiva, mentre venga assolto in sede penale. Questa differenza tra i due sistemi normativi è stata ed è utilizzata dagli atleti per ergersi quali vittime innocenti di un sistema antidoping aguzzino ed ingiusto. L'esempio più emblematico di questo paradosso ci è fornito dalla caso "Di Cecco"<sup>256</sup>, il quale pur essendo stato giudicato ai sensi della legge n. 376/2000 risulta idoneo alla nostra trattazione, poiché nella formulazione attuale dell'art 586 bis c.p. l'elemento soggettivo rimane il dolo specifico. Alberico Di Cecco è stato trovato positivo all'EPO a seguito del controllo antidoping disposto al termine della gara "Campionati Italiani Assoluti Maratona d'Italia" svoltisi il 12 ottobre 2008. Il TNA, riscontrando la violazione dell'art 2.1 Codice WADA<sup>257</sup>, ha squalificato per due anni il maratoneta, mentre Tribunale Ordinario di Pescara lo ha assolto perché il fatto non sussiste.<sup>258</sup>

Dall'esame di questo caso giuridico si evince chiaramente come la normativa sportiva sia strutturata con una soglia di punibilità molto più arretrata rispetto a quella penale, motivo per cui molte volte si è verificato e si verificherà il paradosso sopra evidenziato.

---

<sup>256</sup> Alberico Di Cecco (Guardiagrele, 19 aprile 1974) è un mezzofondista, maratoneta e ultramaratoneta italiano non più in attività.

<sup>251</sup> Art. 2.1 Codice WADA: "*Presence of a prohibited substance or its metabolites or markers in an athlete's sample*"

<sup>258</sup> Nella sentenza in esame il giudice ha assolto De Cecco ritenendo che il fatto non sussistesse dal momento che non fu dimostrato l'idoneità dell'EPO ad alterare i suoi risultati ai Campionati Italiani.

Il mondo dello sport ha richiesto più volte una riforma della fattispecie penale che ricalcasse quella sportiva sempre nel rispetto dei limiti del nostro ordinamento.

Tuttavia, l'introduzione nell'ordinamento penale del principio della "*Strict Liability*", ovvero di una responsabilità presuntiva per colpa con inversione dell'onere della prova, risulterebbe essere incostituzionale, perché il procedimento penale italiano è di tipo accusatorio e prevede che l'imputato sia considerato come non colpevole fino alla sentenza definitiva. Questo principio è una delle pietre miliari del procedimento penale italiano e non solo, tanto da essere tutelato dall'art 27 Cost.,<sup>259</sup> dall'art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo<sup>260</sup> e dall'art. 14 Patto internazionale sui diritti civili e politici.<sup>261</sup>

Il principio di non colpevolezza può essere declinato secondo due chiavi di lettura fondamentali:

- Onere della prova a carico dell'accusa;
- La colpevolezza dell'imputato deve essere dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio.

Il Codice WADA in relazione alle condotte sanzionate non richiede alcun elemento psicologico per il loro perfezionarsi, aspetto di fondamentale importanza se letto in relazione al principio della "*Strict Liability*,"<sup>262</sup> che, come analizzato nel capitolo precedente, prevede che la positività dell'atleta venga dimostrata con il mero risultato avverso del controllo. Questa responsabilità oggettiva risulta essere incostituzionale, perciò un'eventuale

---

<sup>259</sup> Art. 27 Cost.: "L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva."

<sup>260</sup> Art. 6, c. 2 Convenzione europea dei diritti dell'uomo: "Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata."

<sup>261</sup> Art. 14, c. 2 Patto internazionale sui diritti civili e politici: "Ogni individuo accusato di un reato ha il diritto di essere presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente."

<sup>262</sup> Il principio della "*Strict Liability*" può essere applicato solo nei confronti della violazione prevista dall'art. 2.1 Codice WADA.

riforma della normativa non potrà mai ammettere, all'interno del codice penale, un principio giuridico di questo tipo.

Altro aspetto che impedisce una trasposizione diretta delle violazioni sportive all'interno dell'ordinamento penale è dato dal fatto che nel primo ordinamento l'accusa si considera provata al termine di un bilanciamento delle probabilità, mentre nel secondo è necessario che l'accusa dimostri la propria tesi oltre ogni ragionevole dubbio. Queste due differenti impostazioni hanno una ripercussione sul piano giudiziale di grande importanza, in quanto è evidente come in ambito penale sia maggiormente difficile dimostrare la sussistenza del reato rispetto a quanto previsto in ambito sportivo, dove è sufficiente dimostrare che non si tratti di una mera probabilità.

Una possibile riforma attuabile all'interno del nostro ordinamento riguarda l'elemento soggettivo del 586 bis c.p., rendendo la fattispecie colposa e non più dolosa. Per la configurazione del delitto colposo è necessario che la condotta sia cosciente e volontaria, che l'evento lesivo non sia voluto (differenza con il dolo) e che il fatto sia imputabile all'agente per negligenza (intesa come l'errore di valutazione nello svolgimento di un'attività), per imprudenza (identificabile nell'errata attuazione di una data attività) o per imperizia (qualificabile come negligenza o imprudenza propria di chi compie atti che presuppongono la conoscenza di regole tecniche, ma non rispettate per ignoranza o inettitudine).

Una riforma di questo tipo va ad incidere anche in relazione ai soggetti imputabili, infatti non essendo più prevista la volontà di alterare una competizione agonistica risulta evidente come il reato perda questo elemento qualificante diventato a tutti gli effetti un reato comune.

Per evitare una equiparazione sul piano sanzionatorio tra la condotta dolosa e quella colposa, è evidente come per il primo caso si debba prevedere un'aggravate che evidenzii il maggior disvalore della condotta, in quanto messa in atto volontariamente.

Una riforma di questo tipo andrebbe a ridurre notevolmente questa “zona grigia” andando ad avvicinare i due sistemi normativi, estendendo l’applicazione del codice penale anche alle condotte colpose attualmente non punibili.

### 5.3 LIMITI TERRITORIALI

Ulteriore aspetto di differenza tra i due ordinamenti è quello dei limiti territoriali, infatti l’ordinamento penale italiano è efficace solo all’interno dei limiti statali, mentre quello sportivo è applicabile a livello internazionale. Questa differenza acquisisce maggior rilevanza in relazione al fatto che non tutti gli Stati considerano il ricorso al doping come una fattispecie di reato, motivo per cui vi sono alcuni Paesi che di fatto sono scelti appositamente dagli atleti come luogo dove far ricorso a sostanze e metodi proibiti consci di non commettere alcun reato o comunque di rischiare sanzioni più lievi.

Nel 2003 il “Caso Gheddafi” ha messo in luce la problematica dei limiti territoriali in relazione al luogo in cui si perfeziona il reato di assunzione di sostanze dopanti. Il calciatore Saadi Gheddafi<sup>263</sup>, a seguito di un controllo antidoping al termine di una partita di calcio di serie A, è risultato positivo al nandrolone<sup>264</sup> ed è stato squalificato dal TNA per violazione dell’art 2.1 del Codice WADA<sup>265</sup>, mentre in ambito penale, inizialmente il Tribunale monocratico di Perugia ha dichiarato la propria incompetenza, mentre poi la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di primo di grado sostenendo la giurisdizione italiana. Queste due sentenze sono frutto di una diversa interpretazione della normativa penale e più precisamente del momento di perfezionamento del reato di assunzione di

---

<sup>263</sup>Saadi Gheddafi (Tripolo, 25 maggio 1973) è un ex calciatore libico che ha disputato solo tre partite ufficiali in Italia in altrettante stagioni.

<sup>264</sup> Il nandrolone (secondo la nomenclatura tradizionale degli steroidi 19-nortestosterone), è un derivato del testosterone.

<sup>265</sup> Art. 2.1 Codice WADA: “*Presence of a prohibited substance or its metabolites or markers in an athlete’s sample.*”



sostanza dopante. Prima di analizzare nello specifico le due decisioni è fondamentale compiere una breve ricostruzione del fatto storico per inquadrare al meglio la condotta in esame.

Al termine della partita di calcio, Perugia - Regina giocata in data 5 ottobre 2003, Gheddafi è stato sottoposto ad un esame antidoping, che ha evidenziato la presenza di tracce di 19-norandrosterone<sup>266</sup> in percentuale di 4,6 ngt/ml., quantità notevolmente superiore al limite di tollerabilità (di 2 ngt/ml. per gli uomini) stabilito dal CIO. Il giocatore ha ammesso al Procuratore antidoping di aver fatto ricorso a trattamenti farmacologici nel corso del 2003 su prescrizione di un medico libico e di un medico tedesco di sua fiducia, al fine di fronteggiare gravi problemi articolari e ossei alla schiena derivanti da una grave astenia.<sup>267</sup> Conseguentemente a queste pratiche, l'atleta ha prospettato, quale causa della presenza nell'urina del metabolita del nandrolone, il residuo di una fiala di "deca durabolin"<sup>268</sup>, contenente mg. 25 di nandrolone decanoato<sup>269</sup>, somministratagli per via intramuscolare in Libia al fine di risolvere questa problematica medica.

Il 23 febbraio 2006 il Tribunale monocratico di Perugia ha affermato l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di giurisdizione ritenendo che il fatto reato si fosse perfezionato con l'assunzione del farmaco dopante, condotta avvenuta all'estero e quindi al di fuori della giurisdizione italiana.

<sup>270</sup> Il Procuratore della Repubblica ha presentato ricorso per Cassazione

---

<sup>266</sup> Il 19-Norandrosterone, è un metabolita del nandrolone e del bolandione. Il 19-norandrosterone è una delle sostanze proibite dall'Agenzia mondiale antidoping poiché è un metabolita del nadrolone.

<sup>267</sup> L'astenia ("asthenes" in greco significa "privo di forza") è un senso di stanchezza, debolezza o mancanza di energia che può comportare una scarsa resistenza allo sforzo fisico.

<sup>268</sup> Il deca-Durabolin è un medicinale contenente il principio attivo nandrolone decanoato che rientra negli ormoni della classe degli "steroidi anabolizzanti". Il deca-Durabolin viene usato come medicinale di supporto per le ossa divenute sottili e fragili (osteoporosi) per l'età avanzata o a seguito di trattamenti medici (cause iatrogene).

<sup>269</sup> Il nandrolone è venduto come estere decanoato (nandrolone decanoato) con i nomi commerciali di Deca Durabolin e Durabolin.

<sup>270</sup> Cassazione penale, Sez. III, 21-06-2007, n. 27279: "il fatto delittuoso, conseguentemente, doveva considerarsi "commesso all'estero", poiché l'intera condotta si sarebbe perfezionata in (OMISSIS) in quanto "il reato oggetto dell'imputazione si consuma con l'assunzione del farmaco dopante, sia pur finalizzata all'alterazione della prestazione sportiva."

avverso questa sentenza, prospettando che la mera assunzione del farmaco dopante, non giustificata dalle condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, non rappresenta il momento consumativo del reato, il quale, essendo in presenza di una condotta orientata e finalizzata all'alterazione della prestazione agonistica dell'atleta, andrebbe individuato nel momento dell'esecuzione della prestazione sportiva. Nel caso specifico il momento costitutivo dovrebbe essere identificato nella partita Perugia – Reggina del 5 ottobre 2003 e quindi in Italia, e non al momento dell'assunzione della sostanza. Il Procuratore della Repubblica di Perugia, al momento del ricorso in Cassazione, ha sostenuto le sue tesi evidenziando quali fossero i beni giuridici tutelati dalla normativa e l'elemento soggettivo alla base della stessa.

Il Pubblico Ministero ha incentrato il suo ricorso evidenziando come il bene giuridico tutelato dal legislatore con l'introduzione delle fattispecie penali descritte nell'art. 9 della legge n. 376/2000<sup>271</sup> sia, in via primaria, l'integrità psicofisica dei partecipanti ad un'attività sportiva, e successivamente, il leale svolgimento delle competizioni sportive. L'art 1<sup>272</sup> della stessa legge riconosce alla pratica sportiva una funzione di "*promozione della salute individuale e collettiva*", vietando che la stessa sia svolta "*con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti*". L'integrità personale è un diritto non disponibile, riconducibile al bene giuridico vita, che l'art. 32

---

<sup>271</sup> Art. 9, c. 1 legge n. 376/2000: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze."

<sup>272</sup> Art. 1, c. 1 legge n. 376/2000: "1. L'attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e della regolarità delle gare e non può essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti."

Cost.<sup>273</sup> riconosce e tutela, oltre che come diritto fondamentale dell'individuo, anche come interesse della collettività. Tuttavia la Cassazione a Sezioni Unite in numerose sentenze ha riconosciuto come accanto alla protezione del bene-salute, vi è una tutela del leale e regolare svolgimento delle competizioni sportive, nonché la salvaguardia dei principi etici ed i valori educativi espressi dall'attività sportiva,<sup>274</sup> motivo per cui il reato si andrebbe a perfezionare solo se entrambi i beni giuridici vengono messi in pericolo

Il PM di Perugia, dopo aver esaminato i beni giuridici tutelati dalla normativa, continua nella sua ricostruzione soffermandosi sulla configurazione della condotta antiggiuridica, infatti l'illecita assunzione di sostanze dopanti è un reato di pura condotta (poiché la legge non richiede che l'azione produca anche un determinato effetto esteriore) e di pericolo presunto (per la sua funzione di tutela anticipata dei beni protetti). Per la completa tipicità dell'atto criminale è fondamentale che vi sia una stretta relazione tra l'assunzione della sostanza vietata in assenza di specifiche esigenze terapeutiche, i suoi effetti modificativi delle condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo e la finalizzazione a migliorare la prestazione agonistica o alterare i controlli antidoping. In quest'ottica plurirelazionale della condotta reato è evidente che, sotto il profilo della casualità adeguata, il pericolo (rispetto alla duplice tutela della salute e della lealtà sportiva) sussista fino a quando la sostanza dopante sia in grado di avere effetti modificativi sull'organismo dell'atleta. Questi effetti non si possono dire esauriti in caso di positività ad un controllo antidoping, anche se questo viene eseguito notevolmente dopo la loro assunzione, poiché è evidente come la

---

<sup>273</sup> Art. 32, c.1 Costituzione: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti."

<sup>274</sup> Cassazione penale, Sez. III, 21-06-2007, n. 27279: "Accanto alla protezione del bene-salute le fattispecie incriminatrici di cui alla L. n. 376 del 2000, art. 9 sono rivolte, però, a tutelare pure leale e regolare svolgimento delle competizioni sportive, nonché a salvaguardare i principi etici ed i valori educativi espressi dall'attività sportiva (vedi Cass., Sez. Unite, 29.11.2005 - 25.1.2006, n. 3087, ric. P.M in proc. Cori ed altri)."

presenza della sostanza vietata nell'organismo dell'atleta implichi una sua idoneità a modificare le condizioni psicofisiche e biologiche dell'atleta. Ne consegue che in tutti i casi in cui vi sia un risultato avverso di un controllo antidoping l'“*iter criminis*” non possa considerarsi precedentemente esaurito.<sup>275</sup> Inoltre va ricordato che l'esistenza della lista delle sostanze e dei metodi proibiti esima il giudice dalla valutazione in concreto della pericolosità della condotta dopante, poiché questa analisi viene fatta al momento dell'inserimento della sostanza o del metodo all'interno della stessa lista.<sup>276</sup>

Se fosse seguita l'interpretazione del Tribunale monocratico di Perugia, ovvero se si individuasse il momento consumativo del reato nel momento dell'assunzione della sostanza dopante, si giungerebbe alla paradossale conseguenza che un'atleta coscientemente decida di doparsi in un Paese con una legislazione più permissiva, per poi fare la prestazione, e quindi finalizzare la condotta dopante, all'interno dei confini italiani, senza andar a commettere alcun reato.

La Corte di Cassazione penale, con la sentenza 27279/2007<sup>277</sup>, interpretò la norma secondo la chiave di lettura sostenuta dal Procuratore della Repubblica di Perugia, ritenendo quindi la condotta di Gheddafi penalmente rilevante e annullando la sentenza con rinvio al Tribunale di Perugia.

---

<sup>275</sup> Cassazione penale, Sez. III, 21-06-2007, n. 27279: “Nell'ottica interrelazionale anzidetta appare evidente che, sotto il profilo della causalità adeguata e con giudizio prognostico ex ante, il pericolo (correlato alla duplice tutela della salute e del leale e regolare svolgimento delle competizioni sportive) sussiste fino a quando la sostanza dopante è idonea a modificare le condizioni psicofisiche e biologiche dell'atleta che l'ha assunta (condizione evidenziata appunto dalla positività del test antidoping); sicchè, allorquando una situazione siffatta venga riscontrata in occasione dello svolgimento di una precipua prestazione agonistica, deve convenirsi che l'iter criminis non possa considerarsi precedentemente esaurito.”

<sup>276</sup> Cassazione penale, Sez. III, 21-06-2007, n. 27279: “Il riconoscimento della pericolosità (intesa quale idoneità a modificare le condizioni psicofisiche e biologiche dell'atleta), inoltre, è già insito nell'inserimento di una determinata sostanza, ovvero nella previsione di soglie di concentrazione non consentite di essa, nelle liste di riferimento delle classi farmacologiche di sostanze dopanti e di metodi doping vietati stabilite dalle organizzazioni internazionali, con la conseguenza il giudice non deve accertare, di volta in volta, la concreta attitudine offensiva, per qualità e quantità, delle sostanze assunte o somministrate.”

<sup>277</sup> Sentenza caso Gheddafi.

La determinazione del momento costitutivo del reato è di fondamentale importanza anche per l'individuazione del giudice competente per territorio, infatti l'art. 8 c.p.p.<sup>278</sup>. prevede che sia quello competente sul luogo in cui è stato commesso il reato. Questo aspetto è di fondamentale importanza se letto in relazione alla disciplina sulle impugnazioni, poiché l'eventuale sentenza adottata da un giudice diverso può essere annullata per incompetenza dal giudice di appello come disciplinato dall'art. 24 c.p.p.<sup>279</sup> Da ciò, ne consegue, che le forze di polizia sono gravate d'individuare la competizione sportiva, nella quale si realizzerà il dolo specifico dell'atleta ovvero l'alterazione del risultato sportivo.

#### 5.4 LE DIVERSE CONDOTTE

Il codice penale e il Codice WADA, come scritto in precedenza, non sempre sanzionano le medesime condotte, motivo per cui vi è una discrasia tra i due ordinamenti che mina profondamente l'efficacia del sistema antidoping. L'esistenza di queste "zone grigie" permette agli atleti di fare ricorso a sostanze o metodi proibiti senza commettere alcun reato, poiché la normativa penale risulta essere molto lacunosa rispetto quella sportiva.

Prima di analizzare le differenze tra i due sistemi normativi è fondamentale soffermarsi sulle diverse figure di atleta professionista e dilettante, distinzione che tornerà utile nel proseguo della disamina. Il primo viene definito dall'art. 2 dalla legge n. 2/1981<sup>280</sup> come l'atleta che esercita

---

<sup>278</sup> Art. 8, c.1 c.p.p.: "La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato."

<sup>279</sup> Art. 24 c.p.p.: "Il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia a norma dell'articolo 23 comma 1 ovvero per territorio o per connessione, purché, in tali ultime ipotesi, l'incompetenza sia stata eccepita a norma dell'articolo 21 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello. Negli altri casi il giudice di appello pronuncia nel merito, salvo che si tratti di decisione inappellabile."

<sup>280</sup> Art. 2 legge n. 2/1981: "Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline

un'attività sportiva a titolo oneroso, con carattere di continuità, nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e nel rispetto delle direttive per la distinzione dell'attività professionale da quella dilettantistica. In sostanza il professionista è colui che pratica lo sport a livello primario, motivo per cui lo strumento di prevenzione più incisivo nei suoi confronti è sicuramente la squalifica sportiva, poiché questa gli preclude la possibilità di adempiere al contratto con la squadra con cui è tesserato causando l'immediata rescissione dello stesso.

La definizione di sportivo amatoriale si può ricavare in negativo rispetto a quella di atleta professionista, ovvero come colui che non pratica un'attività sportiva a titolo oneroso e con carattere di continuità. In questo caso è evidente come lo sport sia un'attività secondaria, perciò lo strumento di prevenzione più incisivo è sicuramente la condanna penale.

Dopo aver analizzato le due diverse figure di sportivo, e i relativi interessi sottintesi, si può procedere al confronto tra i due sistemi normativi mettendo in luce, in primis quali sono i punti di convergenza, per poi analizzare le diverse "zone grigie".

Il traffico di sostanze dopanti è sanzionato sia dal codice penale che del Codice WADA anche se in forme leggermente diverse, infatti l'ordinamento penale distingue la condotta di "procurare" da quella di "commerciare" aspetto che non è presente in ambito sportivo. Questa differenziazione è dovuta ad una valutazione di politica criminale del legislatore nazionale, che ha ritenuto più grave il commercio rispetto al semplice "procurare", come evidenziato dalle differenti cornici edittali previste per le due condotte.

---

regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.”

La somministrazione di sostanze o metodi proibiti è sanzionata ugualmente in entrambi gli ordinamenti, infatti è disciplinata rispettivamente dall'art 2.8 del Codice WADA<sup>281</sup> e dal primo capoverso dell'art. 586 Bis c.p.

Entrambi gli ordinamenti perseguono chiunque metta in atto condotte che favoriscano l'utilizzo di sostanze e metodi proibiti, infatti il codice penale sanziona chi "*favorisce comunque l'utilizzo*" mentre l'art 2.9 Codice WADA<sup>282</sup> punisce chi fornisce assistenza, incoraggia, aiuta, istiga o assicura qualsiasi forma di complicità in relazione a qualsiasi violazione contenuta nel Codice. Sia la normativa penale che quella sportiva utilizzano formule molto ampie per poter colpire le diverse condotte che possono essere messe in atto in relazione all'utilizzo di sostanze e metodi proibiti.

Per quanto riguarda le altre condotte previste dal Codice WADA non vi è un paritetico in ambito penale, ma vi è un insieme di condotte non penalmente rilevanti che sono sanzionate esclusivamente dalla normativa sportiva. Nei paragrafi seguenti verranno analizzate nello specifico queste discrasie mettendo in evidenza come queste spesso vengano utilizzate dagli atleti per aggirare la normativa antidoping.

#### 5.4.1 IL RICORSO A SOSTANZE O PRATICHE VIETATE

L'utilizzo di sostanze dopanti è sanzionato da entrambi gli ordinamenti, anche se con modalità e finalità differenti. Il codice penale sanziona chi assume sostanze dopanti finalizzate ad alterare una competizione agonistica ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli antidoping, mentre il Codice WADA punisce l'atleta che fa uso o tenta di

---

<sup>281</sup> Art. 2.8 Codice WADA: "Administration or attempted administration to any athlete in-competition of any prohibited substance or prohibited method, or administration or attempted administration to any athlete out-of-competition of any prohibited substance or any prohibited method that is prohibited out-of-competition."

<sup>282</sup> Art. 2.9 Codice WADA: "Complicity."

fare uso di sostanze proibite o che comunque viene trovato positivo ad un controllo antidoping. Come previsto dall'art. 2 della legge n. 376/2000<sup>283</sup> le sostanze e le pratiche dopanti sono quelle previste dalla lista delle sostanze WADA, e questo risulta essere un aspetto di fondamentale importanza, poiché sgrava il giudice dal dovere di dimostrare gli effetti dopanti della sostanza o della pratica.

Queste due previsioni pur sembrando simili tra di loro, una volta applicate al caso concreto, evidenziano tutti i loro limiti e le incongruenze interne. L'atleta trovato positivo ad un controllo antidoping viene squalificato ai sensi dell'art 2.1 Codice WADA<sup>284</sup>, a meno che non riesca a dimostrare la sua piena estraneità ai fatti, mentre per perfezionarsi il reato è necessario che la sostanza riscontrata risulti idonea ad alterare la prestazione agonistica o un controllo antidoping. Ad esempio se un pugile venisse trovato positivo ad un THC non avrebbe commesso alcun reato perché la sostanza non è idonea a modificare la prestazione agonistica, mentre se la stessa sostanza fosse trovata nelle urine di un arciere il reato si considera perfezionato, perché idonea a migliorare le sue prestazioni. Allo stesso modo il ciclista che fa uso di un betabloccante viene squalificato ai sensi dell'art 2.1 Codice WADA<sup>285</sup>, mentre non rischia alcuna condanna in ambito penale. Da questi esempi si evince come la soglia di punibilità dell'ordinamento sportivo risulti essere molto più arretrata rispetto a quello penale, infatti nel primo caso quello che rileva è che la sostanza sia qualificata come dopante,

---

<sup>283</sup> Art. 2, c. 1-2 legge n. 376/2000: "1. I farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping a norma dell'articolo 1, sono ripartiti, anche nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della citata legge 29 novembre 1995, n. 522, e delle indicazioni del Comitato internazionale olimpico (CIO) e degli organismi internazionali preposti al settore sportivo, in classi di farmaci, di sostanze o di pratiche mediche approvate con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive di cui all'articolo 3. La ripartizione in classi dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive è determinata sulla base delle rispettive caratteristiche chimico-farmacologiche; la ripartizione in classi delle pratiche mediche è determinata sulla base dei rispettivi effetti fisiologici."

<sup>284</sup> Art. 2.1 Codice WADA: "Presence of a prohibited substance or its metabolites or markers in an athlete's sample."

<sup>285</sup> Vedi nota 284.



mentre nel secondo è necessario che modifichi la prestazione dell'atleta o alteri i risultati di un controllo antidoping.

Anche l'utilizzo di pratiche vietate è sanzionato in entrambi gli ordinamenti, solo che, come per le sostanze dopanti, per il perfezionamento del reato è necessario che la pratica comporti un miglioramento della prestazione agonistica o che alteri il risultato di un controllo antidoping.

Questa discrasia tra i due ordinamenti giuridici è da leggersi in relazione alla differente *ratio* con cui sono stati adottati, poichè il codice penale vuole combattere l'uso di sostanze dopanti al fine di alterare le competizioni sportive, mentre il Codice WADA ha come scopo la lotta al doping intesa in senso estensivo.

#### 5.4.2 CONFIGURABILITÀ DEL TENTATIVO

La questione della configurabilità del tentativo è di fondamentale importanza in un'analisi comparatistica tra i due ordinamenti, perché come analizzato nei capitoli precedenti il codice penale non prevede l'istituto del tentativo a differenza del codice WADA. Come già esaminato in modo più approfondito l'art. 586 bis c.p. è un reato di pericolo, motivo per cui il tentativo rischierebbe di anticipare eccessivamente il perfezionarsi del reato, creando un notevole sbilanciamento tra gli interessi giuridici.

Il Codice WADA prevede le seguenti condotte sanzionabili per il tentativo:

- Uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito da parte di un atleta (art. 2.2);<sup>286</sup>

---

<sup>286</sup> Art. 2.2 Codice WADA: "Use or Attempted use by an athlete of a prohibited substance or a prohibited method."

- Manomissione o tentata manomissione in relazione a qualsiasi fase dei controlli antidoping (art. 2.5);<sup>287</sup>
- Traffico illegale o tentato traffico illegale di sostanza vietata o metodi proibiti (art. 2.7);<sup>288</sup>
- Somministrazione o tentata somministrazione ad un atleta durante le competizioni, di una qualsiasi sostanza vietata o metodo proibito vietato durante le competizioni, oppure somministrazione o tentata somministrazione ad un atleta, fuori competizione, di una sostanza o di un metodo proibito fuori dalle competizioni (art. 2.8).<sup>289</sup>

Il tentato uso di sostanze dopanti non è sanzionato dall'art. 586 bis c.p., tuttavia, come scritto nel terzo capitolo, una lettura combinata disposta di questo articolo e dell'art. 56 c.p.<sup>290</sup> permetterebbe di sanzionare anche il tentativo, purché le azioni risultino essere idonee e dirette univocamente all'assunzione di sostanze vietate. Una lettura del dettato normativo di questo tipo permetterebbe di ridurre le discrepanze tra diritto penale e il Codice WADA andando a sanzionare l'assunzione non ancora realizzatasi.

A mio parere una fattispecie di questo tipo troverebbe un'applicazione marginale, poiché sarebbe imputata solo nei casi in cui l'atleta venga trovato in possesso di sostanze dopanti o nel caso in cui dalle risultanze investigative emerga che il soggetto si voglia sottoporre ad un programma di dopaggio.

In relazione al tentativo di manomissione la tematica è di particolare importanza, in quanto il problema della configurabilità del tentativo non si pone, dal momento che questa condotta non costituisce reato. Un'eventuale

---

<sup>287</sup> Art. 2.5 Codice WADA: *"Tampering or attempted tampering with any part of doping control."*

<sup>288</sup> Art. 2.7 Codice WADA: *"Trafficking or attempted trafficking in any prohibited substance or prohibited method."*

<sup>289</sup> Art. 2.8 Codice WADA: *"Administration or attempted administration to any athlete in-competition of any prohibited substance or prohibited method, or administration or attempted administration to any Athlete Out-of-Competition of any Prohibited Substance or any Prohibited Method that is prohibited Out-of-Competition."*

<sup>290</sup> Art. 56 c.p.: *"Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica. (...)"*

riforma della materia penale, che preveda l'introduzione di questa nuova fattispecie di reato, deve tenere presente questa possibilità, poiché il tentativo di manomettere l'esecuzione di un controllo antidoping potrebbe essere finalizzato ad alterare i suoi risultati, soprattutto se l'atleta ha fatto ricorso a sostanze che possono essere rintracciate solo nell'immediatezza della loro assunzione. A mio parere, il tentativo di manomissione deve essere introdotto come reato, tuttavia devono essere individuate in modo chiaro e completo le condotte che rientrano nell'alveo del tentativo, onde evitare che questa fattispecie si presti ad una lettura troppo estensiva.

Il traffico di sostanze dopanti non può essere configurato come tentativo, poiché già l'attuale disciplina prevede che per il suo perfezionarsi non sia necessario che il destinatario non entri in possesso delle sostanze oggetto di traffico.

Il tentativo di somministrazione di sostanze vietate, "*in and out of competition*", è una forma di eterodoping non sanzionata dall'ordinamento penale. Una lettura estensiva della condotta di somministrazione potrebbe portare a sanzionare anche il tentativo, infatti una lettura combinata disposta degli articoli 56 c.p.<sup>291</sup> e 586 bis c.p. permette di sanzionare tutte le condotte univoche ed idonee alla somministrazione di sostanze dopanti. Una lettura di questo tipo porterebbe a ridurre le discrepanze tra le due fonti normative, tuttavia va ricordato come solitamente il soggetto che somministra sostanze vietate è un soggetto che compie questa condotta in modo ripetuto, motivo per cui la prassi ha celato questa lacuna normativa dietro al fatto che a questi viene imputata la somministrazione perché le attività investigative riescono sempre a far emergere tale condotta.

---

<sup>291</sup> Art. 56 c.p.: "Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica."

### 5.4.3 ELUSIONE DEI CONTROLLI

La condotta di elusione o rifiuto di sottoporsi a controlli antidoping è sanzionata esclusivamente dall'art. 2.3 Codice WADA<sup>292</sup>, poiché all'interno del codice penale non vi è alcuna previsione analoga. Questa discrasia tra le due fonti è di notevole importanza sul piano pratico, in quanto in numerosi casi è emerso come gli atleti preferiscano non sottoporsi ai controlli antidoping pur di non risultare positivi, consci del fatto che nel caso di rifiuto saranno solo squalificati, ma non incorreranno in alcun procedimento penale. Questa scelta è diffusa soprattutto a livello amatoriale, dove gli sportivi non sono finanziati da sponsor, e scelgono quindi di essere squalificati pur di evitare i costi di un procedimento penale.

Gli atleti professionisti, invece, è raro che si rifiutino di sottoporsi a controlli antidoping, poiché nell'ottica di una valutazione costi benefici, gli risulta essere più vantaggioso sottoporsi ai controlli, sperando in un esito negativo, che essere sicuri di essere squalificati. Per queste motivazioni i professionisti, invece più che rifiutare di sottoporsi ai controlli antidoping, cercano di eluderli, ovvero di trovare sotterfugi per non essere controllati o comunque per ritardare la loro esecuzione.

Per spiegare queste due diverse condotte è fondamentale rifarsi a due casi giuridici: Alex Schwazer (elusione) e Maurizio Carta (rifiuto). Quest'ultimo, il 17 luglio 2017, ha rifiutato di sottoporsi ad un controllo antidoping "*out of competition*", infatti l'atleta era stato preindividuato per essere sottoposto ad un controllo del sangue in quanto partecipante all'Iroman di Tampa. L'atleta in questione, una volta venuto a conoscenza del controllo, ha rifiutato di sottoporsi all'esame venendo squalificato per quattro anni, trattandosi della seconda violazione al Codice WADA<sup>293</sup>.

---

<sup>292</sup> Art. 2.3 Codice WADA: "*Evading, refusing or failing to submit to sample collection.*"

<sup>293</sup> Sentenza della squalifica di Maurizio Carta: "*As a result of this sanction, Mr. Carta was and is ineligible to participate in any IRONMAN-affiliated competition or any events organized by*

Nel caso Schwazer, che sarà esaminato nello specifico nel capitolo seguente, il maratoneta, con la complicità di Carolina Kostner, sua fidanzata all'epoca, ha eluso i controlli antidoping spingendo la pattinatrice a dichiarare agli ispettori antidoping che non si trovava nella casa della donna, ma in quella di sua proprietà.

Ricapitolando, il rifiuto si configura quando l'atleta dichiara di non volersi sottoporre al controllo antidoping, mentre l'elusione prevede che il soggetto cerchi di evitare di essere sottoposto a controllo.

Al fine di risolvere questa zona grigia, la dottrina ha cercato di sostenere una riforma della disciplina penalista che introducesse una nuova fattispecie di reato in grado di sanzionare anche gli atleti che si rifiutino di sottoporsi o eludano controlli antidoping. Il modello su cui costruire questo nuovo reato è stato individuato nell'art. 186 Codice della Strada "*guida sotto l'influenza dell'alcool*",<sup>294</sup> infatti quest'ultima previsione equipara il rifiuto a sottoporsi ad alcoltest alla più grave ipotesi di guida in stato d'ebbrezza. L'introduzione di una disciplina analoga anche nel mondo della lotta al doping è sempre stata contestata ritenendola eccessiva rispetto alla pericolosità sociale della condotta. Questa critica risulta fondata, poiché la riforma del codice della strada del 2006 avvenne in contesto storico caratterizzato da un aumento esponenziale del numero di incidenti causati da guidatori in stato d'ebbrezza. Nel 2007 il rifiuto di sottoporsi al controllo antidoping fu depenalizzato, tuttavia questa scelta si rivelò immediatamente controproducente, poiché vi fu un incremento dei soggetti che si rifiutarono

---

*any other WADA Code Signatory for a period of four years beginning October 6, 2016, the date his Provisional Suspension began*".

<sup>294</sup> Art. 186, c. 7 Codice della strada: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI."

di sottoporsi ai controlli, consci del fatto che il rifiuto non costituiva reato, ma una violazione amministrativa. Il dilagare di questa distorsione ha spinto il legislatore a riformare l'art 186 Cds<sup>295</sup> andando a configurare come fattispecie di reato il rifiuto di sottoporsi al alcoltest, con l'intento di impedire il ricorso a questo escamotage da parte di soggetti consci di avere un tasso alcolemico superiore a 1.5 g/l.

L'introduzione di una fattispecie analoga in ambito penale andrebbe a disincentivare il ricorso a tale sotterfugio soprattutto da parte degli amatori, i quali, solitamente, sapendo di essere positivi ad un controllo antidoping preferiscono una squalifica per violazione dell'art 2.3 Codice WADA<sup>296</sup> piuttosto che il rischio di essere gravati da un procedimento penale.

Una riforma di questo tipo risulta essere auspicabile in una lotta al doping su grande scala, poiché andrebbe a disincentivare il ricorso al doping tra tutti gli atleti non professionisti, i quali non potrebbero più sfruttare questa zona grigia per fare ricorso a sostanze vietate.

#### 5.4.4 MANCATA REPERIBILITÀ

La mancata reperibilità è una condotta che trova disciplina esclusivamente in ambito sportivo e non in ambito penale. Questa discrasia tra i due sistemi normativi è da leggersi in relazione al differente fine dei due ordinamenti. Il Codice WADA ha come obiettivo primario quello di combattere la diffusione del doping, mentre il codice penale vuole salvaguardare in via primaria la salute degli atleti. Come scritto nei capitoli precedenti, attualmente gli atleti sono soliti fare ricorso a sostanze e pratiche

---

<sup>295</sup> Vedi 294.

<sup>296</sup> Art. 2.3 Codice WADA: *“Evading sample collection, or without compelling justification, refusing or failing to submit to sample collection after notification as authorized in applicable anti-doping rules.”*

vietate durante il periodo di allenamento e non più durante le competizioni. Questa nuova modalità di assunzione ha spinto le agenzie antidoping a dare sempre più importanza ai controlli “*out of competition*”, tuttavia per la loro esecuzione è necessario sapere dove si trovi l’atleta. Il sistema *Wherabouts* è stato introdotto proprio per permettere alle agenzie antidoping di conoscere dove si trovino gli atleti per sottoporli ai controlli.

A mio parere, l’introduzione di questa fattispecie in ambito penale è di difficile attuazione, poiché sarebbe oggetto di un giudizio di incostituzionalità, essendo in contrasto con il principio della libertà di circolazione. Ai sensi dell’art. 16 Cost.<sup>297</sup> questa può essere compresso solo per motivi di sanità o di sicurezza, casistiche tra le quali sicuramente non può rientrare l’interesse ad avere sempre conoscenza di dove si trovi un atleta per sottoporlo ai test antidoping.

#### 5.4.5 MANOMISSIONE

La manomissione dei controlli antidoping è un tema di grande rilievo nella lotta al doping, poiché l’esistenza di controlli efficaci è l’unico strumento in grado di dissuadere il ricorso a sostanze e metodi proibiti, essendo in grado di dimostrare il loro ricorso.

I due sistemi normativi disciplinano in modo differente la manomissione, poiché individuano condotte sanzionabili differenti, andando a creare una “zona grigia” di grande rilevanza sul piano pratico. Nello specifico, il codice penale persegue esclusivamente chi “*procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l’utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricomprese nelle classi previste dalla legge, (...) al fine di alterare i controlli antidoping*” e chi

---

<sup>297</sup> Art. 16, c. 1 Cost.: “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.”

*“adotta o si sottopone a pratiche mediche, ricomprese nelle classi previste dalla legge, (...)”*<sup>298</sup> dirette a modificare i risultati dei controlli antidoping, mentre l’appendice 1 del Codice WADA definisce la manomissione come: alterare con fini o con modalità illeciti, esercitare pressioni indebite, interferire illecitamente, ostacolare, fuorviare o tenere una condotta fraudolenta al fine di alterare i risultati o impedire il normale svolgimento delle operazioni.

L’analisi comparatistica delle condotte sanzionate dai due ordinamenti, evidenzia come in ambito sportivo sia prevista una disciplina molto più restrittiva rispetto quella penale. L’aspetto più importate di discrasia sono tutte quelle condotte che mirano a ritardare l’esecuzione dei controlli nella speranza che il corpo smaltisca le tracce di doping.

Le microdosi di sostanze dopanti, la forma di ricorso al doping più diffusa, sono rintracciabili fino a 12/24 ore dal loro ricorso, motivo per cui è evidente come ritardare l’esecuzione di un controllo, anche di una sola ora, possa garantire l’impunità. Non sanzionando queste condotte il sistema antidoping italiano lascia la possibilità agli atleti di adottare numerosi comportamenti, che di fatto sono idonei ad alterare i risultati antidoping, senza incorrere nella commissione di reati. Un esempio emblematico di questo problema può essere il ritardare l’esecuzione di un controllo antidoping<sup>299</sup>: questa condotta, secondo la giurisprudenza consolidata, risulta essere integrante la fattispecie prevista dall’art 2.5 Codice WADA,<sup>300</sup> ma non sanzionabile ai sensi del codice penale.

Personalmente ritengo necessario superare questa discrasia al fine di rendere più efficaci i controlli antidoping, poiché gli atleti, in caso di

---

<sup>298</sup> Art. 586 bis c.p.

<sup>299</sup> Ritardare l’esecuzione di un controllo antidoping può andare ad alterarne il risultato, infatti le microdosi di sostanze proibite sono rintracciabili fino a 12-16 ore dalla loro assunzione, quindi risulta evidente come il posticipare il controllo, anche di una sola ora, possa garantire l’impunità all’atleta.

<sup>300</sup> Art. 2.5 Codice WADA: “Tampering or attempted tampering with any part of doping control.”



commissione di una delle condotte sopra elencate, non andrebbero più a commettere solo una violazione sportiva, ma andrebbero ad integrare una fattispecie criminale.

#### 5.4.6 ASSOCIAZIONE

Il Codice WADA, all'art 2.10<sup>301</sup>, sanziona il mancato rispetto del divieto di frequentazione, da parte di un'atleta o altro soggetto sottoposto all'autorità di un'organizzazione antidoping, di un soggetto squalificato per aver violato la normativa del Codice WADA o per essere stato condannato penalmente, disciplinarmente o professionalmente, per aver assunto una condotta che integri una violazione al Codice WADA. Il codice penale non prevede una fattispecie di reato analoga, e questa, secondo il mio punto di vista, è una discrasia che non può essere facilmente superata, perché l'introduzione di una fattispecie di questo tipo risulterebbe essere in contrasto con numerosi diritti costituzionali.

L'art. 16 Cost.<sup>302</sup> riconosce ad ogni cittadino la libertà di circolazione, salvo limitazioni previste per motivi di sanità e sicurezza. L'introduzione di una fattispecie di reato che sanziona le frequentazioni con soggetti squalificati o condannati, va a comprimere illecitamente la libertà di circolazione dell'atleta, non trovando giustificazione in una delle due clausole previste a livello costituzionale.

Altro aspetto di incostituzionalità è legato al principio della rieducazione del condannato, infatti il nostro ordinamento penale ha come obiettivo ultimo la rieducazione del condannato per un suo futuro inserimento all'interno della società. Se si andasse ad introdurre una fattispecie di questo tipo si andrebbe ad ammettere come di fatto sia

---

<sup>301</sup> Art. 2.10 Cost. "Prohibited Association."

<sup>302</sup> Art. 16 Cost.: "Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche"

impossibile una sua rieducazione, il quale, pur avendo scontato la propria pena, viene comunque considerato come pericoloso per la società, tanto che la sua frequentazione da parte di un'atleta costituisce reato.

Per i motivi fin qui esaminati l'introduzione di una fattispecie di questo tipo risulterebbe impossibile nel nostro ordinamento, ne consegue che questa zona grigia risulta di difficile risoluzione.

## 6 CASI GIURIDICI

I casi giuridici analizzati in questo elaborato saranno il “Caso Valverde” e il “Caso Schwazer”, tuttavia entrambi sono accumulati dall’essere stati giudicati ai sensi della legge 376/2000 e non dell’art 468 bis c.p. Questa scelta è dovuta a cause contingenti, infatti il “decreto Orlando” (decreto 21/2018) è entrato in vigore solo il 6 aprile 2018, motivo per cui risulta impossibile analizzare, all’interno di questo elaborato, le sentenze adottate in applicazione della nuova normativa.

### 6.1 CASO VALVERDE

Alejandro Valverde Belmonte è un ciclista su strada spagnolo tutt’ora in attività che tra i suoi numerosi successi vanta due medaglie d’argento e quattro medaglie di bronzo ai mondiali di ciclismo in linea.

Con il termine “Caso Valverde” si identifica l’iter processuale che ha portato alla squalifica dello stesso ciclista a seguito del suo coinvolgimento nell’“Operación Puerto”. Questa è stata un’operazione svolta dalla *Guardia Civil*, tra il febbraio e il maggio 2006, che ha permesso di mettere in luce un sistema di doping con diramazioni internazionali. Le indagini si sono concluse con l’arresto di due medici, Eufemiano Fuentes e Merino Batres, nonché del d.s della Liberty Seguros Manolo Sainz, del d.s. Josè Ignacio Labarta<sup>303</sup> e dell’ex ciclista Alberto Leòn. Negli uffici del Dottor Fuentes gli inquirenti hanno sequestrato oltre 200 sacche di sangue congelato per future autoemotrasfusioni e diversi documenti e cartelle cliniche riconducibili a numerosi atleti di livello internazionale di numerosi sport (ciclismo, tennis, basket, calcio). Secondo l’accusa i dottori Fuentes e Sainz erano a capo di

un'organizzazione finalizzata alla vendita di sostanze dopanti (EPO, ormoni della crescita, anabolizzanti, ecc), all'esecuzione di pratiche dopanti (autoemotrasfusioni) e alla pianificazione del loro utilizzo.

Il 23 maggio del 2006 l'“Operación Puerto” è diventata di dominio pubblico, e fin da subito il nome di Valverde è stato accostato al medico incriminato, non solo per il legame che li legava dal 2002<sup>304</sup>, ma soprattutto perché è stata trovata un'annotazione, su un foglio dell'hotel Silkon, riconducibile a Fuentes, con scritto: “Valverde”. La posizione del ciclista è stata aggravata quando i media hanno riportato la scoperta di una sacca, catalogata con il numero 18, riportante il nome in codice “Valv.Piti”. Dagli elementi di indagine emerse come questa sacca fosse stata prelevata nel 2004 per una futura autoemotrasfusione, quindi per la commissione di una condotta vietata dall'ordinamento sportivo.

Il proseguo dell'indagini ha permesso di dimostrare come Fuentes fosse solito nominare le sacche dei suoi atleti attraverso nomi in codice legati all'ambito privato del professionista, motivo per cui la sacca “numero 18” è stata facilmente ricondotta al ciclista spagnolo: “Valv.” può facilmente essere considerato come l'abbreviazione di Valverde mentre “piti” era il nome del cane<sup>305</sup> del ciclista.<sup>306</sup> Al momento del ritrovamento di queste sacche, la Guardia Civil non ha proceduto ad identificare il titolare della sacca, poiché all'epoca dei fatti, la Spagna considerava il doping come una violazione amministrativa e non come un reato.

Il caso Valverde è scoppiato il 29 agosto 2007 quando l'UCI, sulla base delle prove legate all' “Operación Puerto”, ha chiesto alla federazione ciclistica spagnola (RFCE) di aprire un procedimento disciplinare nei

---

<sup>304</sup> Valverde ha debuttato come ciclista professionista nella Kelme - Costablanca nel 2002. Squadra la cui equipe medica era guidata dallo stesso Fuentes.

<sup>305</sup> La sacca di sangue di Ivan Basso era stata identificata attraverso il nome in codice “Birillo”, ovvero il cane del ciclista. Risulta evidente come il confronto con il “Caso Basso” dia maggior sostegno a questa chiave di lettura.

<sup>306</sup> Secondo altre tesi Valverde è solito chiamare la moglie con questo nomignolo, tuttavia questa chiave di lettura non è mai stata presa in esame dal CAS.

confronti del corridore per verificare il suo legame con il Dottor Fuentes. Il 7 settembre la RFCE ha dichiarato di non voler intraprendere alcun procedimento contro l'atleta spagnolo, tuttavia questa non è stata la fine del Caso Valverde, poiché, nel 2009, grazie all'attività svolta dal CONI Valverde è stato squalificato.

L'11 febbraio 2009, il CONI ha annunciato di voler convocare il ciclista, il 16 febbraio, per un suo possibile coinvolgimento nell' "*Operación Puerto*" sulla base degli elementi di prova in suo possesso, tra i quali spiccava la corrispondenza del DNA tra la sacca di sangue "Valv.Piti" ed il sangue prelevato durante un controllo antidoping allo stesso ciclista, eseguito durante il giorno di riposo del Tour de France del 2008.<sup>307</sup> Nella stessa data il CONI ha comunicato alla Procura della Repubblica Italiana la sua volontà d'instaurare un procedimento sportivo a carico di Valverde per violazione della normativa antidoping, conseguentemente è stato aperto un procedimento penale a carico del ciclista per una presunta violazione alla legge 376/2000.

La corrispondenza dei DNA ha collegato in maniera chiara e definita Valverde al Dottor Fuentes, ma soprattutto ha permesso di dimostrare come l'atleta in questione fosse intenzionato a far ricorso a pratiche vietate (auto emotrasfusione).

Valverde fin da subito ha rigettato tutte le accuse, negando qualsiasi frequentazione con il Dottor Fuentes e che la sacca di sangue contestata non fosse sua. La scoperta del CONI ha dato vita ad uno scandalo mediatico di rilevanza internazionale, poiché la federazione ciclistica spagnola non era a conoscenza di come l'antidoping italiana fosse stata in grado di acquisire le sacche di sangue ricondotte al ciclista spagnolo. Durante l'"*Operación*

---

<sup>307</sup> Questo campione era conservato dalla NADO, poiché all'epoca è stato eseguito dalla stessa NADO su delega di una "*testing authority*" internazionale. Il campione in questione era stato prelevato a Prato Nevoso (Italia), motivo per cui la "*testing authority*" ha delegato NADO Italia all'esecuzione del controllo, perché agenzia antidoping nazionale competente sul territorio in cui è stato eseguito il controllo.

*Puerto*" il comportamento delle istituzioni spagnole è stato molto ambiguo, infatti il giudice Serrano, responsabile dell'indagine, ha rifiutato qualsiasi richiesta, della WADA e dell'UCI, di analizzare i campioni sequestrati, ma ha permesso all'Italia di esaminare le sacche appartenenti agli atleti italiani Ivan Basso<sup>308</sup> e Michele Scarponi<sup>309</sup>. NADO Italia, in collaborazione con il NAS, ha fatto richiesta, mediante rogatoria internazionale a carattere amministrativo, di poter acquisire le sacche sequestrate dalla Guardia Civil, mentre il giudice Serrano si trovava in ferie, nella speranza che il suo sostituto, Ana Teresa Jiménez Valverde, concedesse all'Italia di poter entrare in possesso del DNA delle varie sacche di sangue. Il 22 gennaio 2009 il giudice delegato ha accolto la rogatoria internazionale presentata dalla NADO e gli ha permesso di raccogliere un campione di sangue della sacca "numero 18". Ricevuta l'autorizzazione dalla magistratura spagnola, il CONI ha comunicato al Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, quali sarebbero stati i soggetti che si sarebbero recati in Spagna per acquisire il campione necessario per eseguire il DNA. Il prelievo del campione è stato eseguito il 30 gennaio alla presenza del Dottor Jordi Segura, direttore del laboratorio antidoping di Barcellona, al fine di garantire l'autenticità del prelievo.

Il 18 febbraio 2009 il giudice Serrano ha emesso un ordine urgente con cui annullava la concessione della rogatoria internazionale, facendo leva sul fatto che le prove di un procedimento penale non potessero essere utilizzate nella giurisdizione sportiva. La decisione presa dal giudice Serrano non ha avuto alcuna conseguenza sul piano pratico, poiché il CONI era già entrato in possesso del DNA del ciclista, motivo per cui l'annullamento della rogatoria internazionale non è andata ad inficiare il procedimento sportivo.

---

<sup>308</sup>Ivan Basso (Gallarate, 26 novembre 1977) è un ex ciclista su strada italiano, direttore sportivo della Trek-Segafredo. Il 15 giugno 2007 è stato squalificato per due anni per aver fatto ricorso all'EPO per preparare il Tour de France del 2006.

<sup>309</sup>Michele Scarponi (Jesi, 25 settembre 1979 – Filottrano, 22 aprile 2017) è stato un ciclista su strada italiano. Nel luglio del 2007 è stato squalificato per diciotto mesi per uso di sostanze dopanti.

Nella prima audizione di Valverde, che si è tenuta il 19 febbraio 2009, la difesa del ciclista è stata incentrata sull'incompetenza del CONI, dal momento che Valverde era un atleta spagnolo tesserato per una squadra spagnola e quindi non soggetto alla giurisdizione del CONI. Il procuratore antidoping nazionale, Ettore Torri, ha difeso la competenza dell'Italia, lasciando comunque la possibilità all'atleta di presentare delle memorie con cui evidenziasse l'incompetenza del CONI. La difesa di Valverde ha riconosciuto come l'ordinamento sportivo ammetta la competenza del CONI anche sugli appartenenti a federazioni straniere, contestando però che questa riforma era stata introdotta nel 2007, quando i fatti in esame si riferiscono al 2004.<sup>310</sup> Questa controversia in brevissimo tempo si trasformò in una diatriba internazionale, tanto che la federazione ciclistica spagnola si è schierata a difesa del suo atleta sostenendo l'incompetenza del CONI.

Il 1 aprile 2009, il CONI ha aperto ufficialmente un procedimento sportivo a carico del ciclista spagnolo, al quale hanno partecipato, come parti, anche la WADA e l'UCI, nel rispetto della normativa antidoping.

L'11 maggio 2009 il TNA ha squalificato Valverde per due anni, motivo per cui il ciclista non ha potuto partecipare a tutte le competizioni organizzate da federazioni sportive riconosciute dal CONI o comunque che si svolgevano sul suolo italiano. Grazie a questa sentenza è stato accertato che il ciclista aveva fatto ricorso a sostanze e pratiche dopanti. La squalifica del TNA era immediatamente efficace solo sul territorio italiano, mentre per essere valida su tutto il territorio mondiale doveva essere riconosciuta dall'UCI.

Una volta squalificato dal TNA, il ciclista spagnolo ha contestato la decisione dello stesso TNA sostenendo la sua estraneità dai fatti e soprattutto l'incompetenza della NADO nei suoi confronti. Le stesse tesi di Valverde sono state sostenute anche dal Segretario di Stato spagnolo per lo sport,

---

<sup>310</sup>Le analisi medico-scientifiche hanno datato il prelievo di sangue contenuto nella sacca "Valv.Piti" nel 2004.

evidenziando come la squalifica del ciclista fosse divenuta un affare politico-internazionale e non più una semplice positività. Lo scontro politico tra le federazioni nazionali si è andato ad accentuare quando anche la federazione ciclistica danese ha riconosciuto la squalifica del CONI ed ha richiesto all'UCI di estendere la sua efficacia a livello mondiale. In assenza di un riconoscimento da parte dell'UCI la squalifica di Valverde aveva valore solo in Italia, motivo per cui si stava vivendo una situazione paradossale dal punto di vista legale: l'atleta poteva partecipare a tutte le competizioni ciclistiche escluse quelle aventi luogo in Italia. Questa situazione ha raggiunto il suo apice durante il Tour de France del 2009, infatti Valverde non ha preso parte alla Gran Bouclé, perché questa sconfinava in Italia, ma contemporaneamente ha partecipato alla Vuelta de la Comunidad de Madrid.<sup>311</sup>

Per far valere le proprie ragioni, Valverde ha impugnato la decisione del TNA innanzi al CAS, sostenendo l'incompetenza del CONI, tuttavia il CAS con la sentenza 2007/a/1396 ha confermato la squalifica di due anni per il ciclista, motivo per cui questo è tornato a competere solo dopo il 10 maggio 2011.

Il 5 ottobre la WADA ha presentato ricorso al CAS in relazione alla scelta della RFEC di non aprire alcun procedimento a carico del ciclista, chiedendo che l'atleta si sottoponesse ad un esame del DNA per confrontarlo con quello della sacca "numero 18".

La sentenza del CAS 2007/A/1396 & 1402 ha concluso il caso Valverde accogliendo solo in parte le istanze della WADA e dell'UCI, infatti al ciclista è stata imputazione per un periodo di 2 anni a decorrere dal 1

---

<sup>311</sup> Al termine di questa competizione Valverde si classificò secondo alle spalle di Héctor Guerra.



gennaio 2010, ma è stato privato solo dei risultati conseguiti dopo tale data e non quelli precedenti.<sup>312</sup>

Dalla lettura della sentenza del CAS emerge come questo ha ritenuto colpevole Valverde per la sola violazione prevista dall'art 2.2<sup>313</sup> del Codice WADA. Nonostante ciò, il CAS non ha assolto l'atleta in relazione all'imputazione dell'art. 2.1<sup>314</sup> del Codice WADA, solo si è limitato a non trattare questo aspetto, poiché la sua determinazione non risultava essere necessaria ai fini della squalifica dell'atleta.<sup>315</sup>

Un altro aspetto fondamentale emerso dalla motivazione è il rispetto del principio del "*ne bis in idem*"<sup>316</sup>, infatti ai sensi del diritto svizzero, secondo cui giudica il CAS, per esservi una violazione di questo diritto è necessario che in entrambi i processi coincidano l'oggetto, le parti e i fatti. Nelle due sentenze è evidente come le persone e i fatti oggetto di giudizio siano i medesimi, tuttavia l'oggetto risulta evidentemente difforme, perché in un caso viene impugnata la squalifica impartitagli dal CONI valida per la sola Italia, mentre nel secondo è oggetto di giudizio una squalifica valida a livello mondiale.

Questo caso giuridico ci ha permesso di evidenziare le difficoltà di applicare in maniera uniforme la normativa WADA, infatti in assenza di una disciplina antidoping internazionale e di organi antidoping internazionali molto probabilmente il "Caso Valverde" si sarebbe concluso con la sola squalifica impartitagli da NADO Italia.

---

<sup>312</sup> Nell'appello presentato dall'UCI questa chiedeva la cancellazione di tutti risultati conseguiti dopo il 2004, ovvero dal momento del ricorso all'EPO come accertato dalla presenza di questa sostanza all'interno della sacca di sangue "numero 18".

<sup>313</sup> Art. 2.2 Codice WADA: "*Possession of a prohibited substance or a prohibited method*"

<sup>314</sup> Art 2.1 Codice WADA: "*Presence of a prohibited substance or its metabolites or markers in an athlete's sample*"

<sup>315</sup> CAS 2007/A/1396 &1402: "*It might also be considered to be a violation of Article 15.1. But the Panel needs not go into this as the violation of article 15.2 – and of Article 2.2 of the World Anti-Doping Code – is sufficient for its further conclusions.*"

<sup>316</sup> Art 4.1 della Convenzione per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali del 1984: "*No one shall be liable to be tried or punished again in criminal proceedings under the jurisdiction of the same State for an offence for which he has already been finally acquitted or convicted in accordance with the law and penal procedure of that State*".

Il caso in esame ci ha consentito, inoltre, di mettere in luce le problematiche connesse alla lotta al doping e come questa richieda la collaborazione di tutti gli organismi nazionali ed internazionali, poiché solo attraverso un impegno comune e disinteressato si può disincentivare il ricorso a sostanze e a metodi dopanti. Proprio in quest'ottica la WADA ha invitato le varie NADO nazionali ad impegnarsi in maniera effettiva ed efficace nella lotta al doping, preferendo difendere uno sport pulito e leale piuttosto che gli interessi delle federazioni nazionali.

## 6.2 CASO SCHWAZER

Alex Schwazer è un ex marciatore italiano, campione olimpico della 50 km a Pechino 2008, attualmente squalificato dopo essere stato trovato positivo, per la seconda volta, ad un controllo antidoping “*out of competition*”.

La prima positività dell'atleta in questione risale al 6 agosto 2012, quando il marciatore è risultato positivo ad un controllo antidoping del CIO. Tuttavia prima di analizzare in maniera specifica questa positività è fondamentale soffermarsi sulle motivazioni che hanno spinto il CIO a disporre questo controllo mirato nei confronti dell'atleta, in quanto già dai mesi precedenti lo stesso sportivo era attenzionato dalla WADA per delle anomalie del passaporto biologico.

Queste anomalie, come da regolamento, sono state sottoposte alla valutazione di un'apposita commissione per determinare se questi particolari risultati fossero frutto dell'assunzione di sostanze o pratiche dopanti. Due dei tre esperti della commissione hanno ritenuto che i risultati fossero imputabili ad un ricorso al doping, tuttavia la mancanza dell'unanimità non ha permesso di sospendere l'atleta. L'esecuzione di ulteriori controlli necessari per rivalutare il passaporto biologico di Schwazer non avrebbe permesso di sospendere l'atleta prima delle Olimpiadi di Londra (2012).

Questa fase di stallo è stata superata grazie ad una segnalazione da parte del NAS alla WADA, infatti nello stesso periodo anche i carabinieri stavano svolgendo delle indagini a carico del Dottor Michele Ferrari<sup>317</sup> scoprendo così tra i suoi clienti anche il marciatore italiano. Il ruolo chiave svolto dall'Arma è stato sottolineato da Pierre Edouard Sottas, responsabile WADA per i controlli antidoping, che durante una deposizione al Tribunale di Bolzano, ha dichiarato di essere stato lui, nel giugno 2012, ad attivare i controlli verso Schwazer dopo aver visionato i risultati anomali del passaporto biologico ematologico e dopo aver saputo dal maresciallo del NAS Renzo Ferrante della frequentazione tra il Dottor Ferrai e lo stesso atleta.

All'epoca Schwazer era campione olimpico uscente ed uno dei favoriti per la vittoria finale, motivo per cui risulta evidente come la WADA e la IAAF fossero interessate ad accertare in maniera più approfondita la situazione del marciatore, perché un'eventuale squalifica successiva ad una sua vittoria olimpica sarebbe stata una sconfitta per la lotta al doping.

Per queste motivazioni la WADA, di comune accordo con la IAAF e il CIO, ha disposto tre controlli antidoping nell'arco di pochi giorni, così distribuiti: il 1 luglio 2012 su disposizione della IAAF, il 13 luglio dalla WADA, e il 30 luglio del CIO. La scelta di tre controlli nell'arco di 30 giorni è stata fatta con cognizione di causa, infatti Schwazer, grazie alla sua frequentazione con il Dottor Ferrari, molto probabilmente era in grado di pianificare l'assunzione di EPO lontano da possibili controlli antidoping. Solitamente i controlli "*out of competition*" vengono disposti con cadenza mensile, motivo per cui Schwazer ha ritenuto le tre settimane successive come sicure per fare ricorso all'uso di sostanze dopanti. Le microdosi di EPO sono rintracciabili nelle urine entro le 16/20 ore dalla loro assunzione, motivo

---

<sup>317</sup> Il Dottor Michele Ferrari è un medico inibito a vita a seguito dei numerosi scandali di doping che lo hanno visto partecipare in prima persona. Il caso più eclatante è sicuramente quello di Armstrong, infatti lo stesso ciclista ha ammesso di aver creato un sistema di doping di squadra grazie all'aiuto fornitogli dal dottore.

per cui il marciatore ha pianificato<sup>318</sup> un piano di assunzione di sostanze dopanti confidando di non essere controllato nelle settimane immediatamente successive ad un controllo antidoping.

Il 7 agosto 2012 il TNA, su istanza della Procura Antidoping, ha ordinato la sospensione immediata dell'atleta, conseguentemente il marciatore non ha potuto più prendere parte ad alcuna competizione sportiva comprese le Olimpiadi di Londra, che si sarebbero tenute l'11 agosto.

Due giorni dopo, il 9 agosto, a seguito delle controanalisi che hanno confermato la positività, lo stesso Schwazer ha convocato una conferenza stampa, durante la quale ha ammesso di aver fatto uso di sostanze dopanti.

Il 10 agosto i Carabinieri del NAS di Trento hanno perquisito, su delega della Procura di Trento, il domicilio del maratoneta sequestrando nella camera da letto di Schwazer le seguenti sostanze proibite:

- N. 8 bustine di testogel<sup>319</sup> 50 mg;
- N. 3 confezioni vuote del farmaco Voltaren<sup>320</sup> 75 mg, riportanti diciture in lingua turca.

In data 13 agosto 2012 l'atleta è stato interrogato dal pubblico ministero della Procura di Bolzano in relazione alla confessione dell'utilizzo di EPO, condotta integrante il reato previsto dall'art. 9 comma 1 della legge 376/2000.<sup>321</sup>

---

<sup>318</sup> Dalle indagini svolte dai carabinieri nel 2012 Schwazer avrebbe già interrotto i rapporti con il Dottor Ferrari, motivo per cui è plausibile che il maratoneta si sia procurato autonomamente l'eritropoietina in Turchia, come da lui sempre dichiarato. Allo stesso modo è presumibile che il medico, al momento della loro frequentazione, gli avesse spiegato le accortezze da adottare per aggirare i controlli antidoping.

<sup>319</sup> Medicinale contenente testosterone utilizzato per curare le disfunzioni ormonali dell'uomo.

<sup>320</sup> Voltaren è il nome commerciale del diclofenac e rientra nella famiglia dei farmaci antiinfiammatori non steroidei, detti comunemente FANS.

<sup>321</sup> Art. 9, c.1 legge n. 376/2000: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni

Il TNA, il 23 aprile 2013, ha squalificato Schwazer per 3 anni e 6 mesi per aver commesso le seguenti violazioni:

- Art. 2.1 Codice WADA “Presenza di sostanza proibita o dei suoi metaboliti o dei suoi marker nei campioni biologici dell’atleta.”;<sup>322</sup>
- Art. 2.2 Codice WADA “Uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito da parte di un’atleta”;<sup>323</sup>
- Art. 2.6 Codice WADA “Possesso di sostanze vietate e metodi proibiti”;<sup>324</sup>
- Valori anomali del passaporto biologico;
- Art. 3.2 NSA “l’avvalersi personalmente della consulenza o della prestazione di soggetti inibiti e/o squalificati dall’ordinamento sportivo per violazione del Codice Mondiale Antidoping WADA o della normativa italiana antidoping ovvero favorire detta consulenza o prestazione per conto di terzi soggetti. ”.<sup>325</sup>

In applicazione dell’art 10.9.1 Codice WADA <sup>326</sup>, la squalifica deve decorrere dal momento della sospensione (7 agosto 2012), motivo per cui al

---

psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze.

<sup>322</sup> Art. 2.1 Codice WADA: " *Presence of a prohibited substance or its metabolites or markers in an athlete's sample*"

<sup>323</sup> Art 2.2 Codice WADA: "*Use or attempted use by an athlete of a prohibited substance or a prohibited method.*"

<sup>324</sup> Art 2.6 Codice WADA: "*Possession of prohibited substances and prohibited methods.*"

<sup>325</sup> Prima dell'entrata in vigore dell'edizione 2015 del Codice WADA questa condotta era sanzionata esclusivamente dalle Norme Sportive Antidoping del Coni. Attualmente la frequentazione di personale inibito è sanzionata dall'art 2. 10 Codice WADA: "*Association by an athlete or other person subject to the authority of an anti-doping organization in a professional or sport-related capacity with any athlete support person who: .1 if subject to the authority of an anti-doping organization, is serving a period of ineligibility; if not subject to the authority of an anti-doping organization, and where ineligibility has not been addressed in a results management process pursuant to the code, has been convicted or found in a criminal, disciplinary or professional proceeding to have engaged in conduct which would have constituted a violation of anti-doping rules if code-compliant rules had been applicable to such person.*"

<sup>326</sup> Art 10.9.1 Codice WADA "*Where there have been substantial delays in the hearing process or other aspects of doping control not attributable to the athlete or other person, the body imposing the sanction may start the period of ineligibility at an earlier date commencing as early as the date of sample collection or the date on which another antidoping rule violation last occurred.*"

momento della sentenza a Schwazer restarono circa 2 anni e 10 mesi, poiché i 7 mesi, tra la sospensione e la sentenza, sono stati sottratti dal periodo di squalifica.

Il 22 dicembre 2014, Schwazer ha patteggiato<sup>327</sup> una condanna ad 8 mesi e una multa di 6000.00 € per le seguenti violazioni della legge 376/2000, commesse tra il 2010 e il 2012:

- Art 9, comma 1 per aver, nella sua qualità di tesserato FIDAL, reiteratamente fatto ricorso a farmaci o sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dall'articolo 2 comma 1- quali testosterone ed EPP – pur non avendo una necessità medica, ma con il solo intento di alterare le proprie prestazioni agonistiche nella disciplina della marcia.<sup>328</sup>
- Art 9, comma 1 per aver, nella sua qualità di tesserato FIDAL, reiteratamente fatto pratiche mediche ricomprese nelle classi previste dall'articolo 2 comma 1- quali tenda ipossica – pur non avendo una necessità medica, ma con il solo intento di alterare le proprie prestazioni agonistiche nella disciplina della marcia.<sup>329</sup>

---

<sup>327</sup> Sentenza n. 465/14 Reg. Sent. Tribunale di Bolzano: “all'imputato Alex Schwazer, per i fatti – reati a lui ascritti, a lui concesse le circostanze attenuanti, generiche ritenute e unificati i medesimi in continuazione fra loro il reato più grave di cui al capo a) per la maggior durata) e computata la diminuzione per il rito, la pena finale di mesi 8 di esclusione ed £ 6.000.00 di multa. Pena sospesa.”

<sup>328</sup> Sentenza n. 465/14 Reg. Sent. Tribunale di Bolzano: “imputato del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 9, comma 1 legge 14 dicembre 2000 n. 376 per aver, nella sua qualità di tesserato per la Federazione italiana di atletica leggera (FIDAL), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, reiteratamente assunto farmaci o sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all'articolo 2, comma 1 – quali Generic Andriol (testosterone Undecanoato), Testogel, Virigen Testocaps (testosterone undecanoato) in confezione 30 capsule da 40 mg., Epobel 1000 oppure Eprex 10000 (Eritropoietina ricombinante), Agovirnt-depot (testosterone puro) in fiale da 2 ml e Virormone (testosterone propionato) in fiale da 2 ml oppure Testovis in fiale da 2 ml- oppure per essersi reiteratamente sottoposto a pratiche mediche ricomprese nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, non giustificati da condizioni patologiche e idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le proprie prestazioni agonistiche nella disciplina della marcia. In Racines (BZ) tra marzo 2010 e il 30.07.2012”

<sup>329</sup> Sentenza n. 465/14 Reg. Sent. Tribunale di Bolzano: “imputato del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 9, comma 1 legge 14 dicembre 2000 n. 376 per aver, nella sua qualità di tesserato per la Federazione italiana di atletica leggera (FIDAL), con più azioni esecutive di un medesimo disegno

Va ricordato come Schwazer non sia stato condannato per l'uso della tenda ipossica nel biennio 2008/2009, perché prescrittosi<sup>330</sup>.

I risultati investigati usati contro Schwazer durante il procedimento penale hanno permesso di evidenziare l'esistenza di un rapporto medico tra il Dottor Ferrari e il marciatore, infatti i Carabinieri nel maggio del 2010 hanno intercettato un'email tra i due soggetti, in cui lo stesso atleta, con lo pseudonimo "Alfred Rainer", comunicava al medico i suoi valori ematici. In questa mail, Schwazer ha dichiarato di avere un ematocrito di 51.8 e l'emoglobina a 18, valori giustificabili solo attraverso il ricorso a sostanze dopanti o metodi vietati.

Il 27 luglio 2010 Schwazer ha vinto l'oro nella 20 km di marcia, tuttavia questa vittoria è oggetto di valutazione da parte della WADA, poiché nel procedimento penale, sopra analizzato, gli era stata contestata l'assunzione di sostanze dopanti a partire da marzo 2010.<sup>331</sup>

Il 1 gennaio 2014 è stato introdotto il passaporto biologico steroideo, strumento di fondamentale importanza nella lotta al doping, in quanto attraverso le analisi delle urine permette di ricostruire il profilo steroideo di un'atleta e quindi, nel caso in cui vengano riscontrati valori anomali, consente di individuare indirettamente l'uso di steroidi, tra i quali il testosterone.

---

criminoso, reiteratamente sottoposto a pratiche mediche, ricomprese nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, non giustificate da condizioni patologiche e idonea a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le proprie prestazioni agonistiche nella disciplina della marcia: più in particolare per aver fatto uso di una tenda ipossica in grado di replicare la ridotta disponibilità di ossigeno tipica dell'alta quota abbassando la percentuale di ossigeno nell'aria, l'uso della quale è vietata in Italia, in quanto inserita nella "Lista delle sostanze e dei metodi proibiti" pubblicata dal Ministero della sanità italiana, alla Sezione 5, paragrafo M1, comma 1. In Racines-frazione Calice (BZ) e Livigno (SO), nel febbraio 2008, tra il 10 e il 23 giugno 2008, tra il 6 e il 27 luglio 2008 e tra il 4 e il 25 luglio 2009"

<sup>330</sup> Sentenza n. 465/14 Reg. Sent. Tribunale di Bolzano: "Dichiara non doversi procedere nei confronti dell'imputato per i fatti relativi al 2008 in quanto prescritti".

<sup>331</sup> Vedi nota 329.

Il 12 febbraio 2015 il TNA, in applicazione dell'art 2.3<sup>332</sup> del Codice WADA, ha condannato ad ulteriori tre mesi di squalifica Schwazer per aver tentato di eludere il controllo antidoping del 30 Luglio 2012. Questa elusione è stata messa in atto grazie alla complicità di Carolina Kostner (all'epoca sua fidanzata), che su richiesta dello stesso Schwazer, ha negato la presenza del marciatore in casa sua (ad Oberstorf – Germania) all'arrivo dell'ispettore antidoping che doveva sottoporlo ai controlli; Schwazer quindi si è spostato nella sua abitazione di Racines (pensando di non ricevere più il controllo), ma l'ispettore lo ha raggiunto anche lì eseguendo il prelievo che poi ha portato alla sua prima squalifica. Per questo episodio Kostner è stata squalificata per 16 mesi ai sensi dell'art 2.9<sup>333</sup> e 10.3.4<sup>334</sup> del Codice WADA.

L'opinione pubblica ha criticato la durata della squalifica ritenendola troppo severa, tuttavia a un'analisi delle pene previste per questa violazione (2 anni) è evidente come la corte abbia riconosciuto tutte le attenuanti alla pattinatrice.

Questo passaggio della vicenda giudiziaria ci permette di evidenziare concretamente una discrasia tra l'ordinamento penale e quello sportivo, infatti gli atleti vengono condannati solo ai sensi della normativa antidoping e non in applicazione della legge 376/2000, poiché questa non riconosce come reato il rifiuto o l'elusione dei controlli antidoping. Questa differenza normativa risulta essere ancora più irrazionale se si rammenta che, nel caso specifico, l'UPA ha agito sulle risultanze investigative dei Carabinieri.

---

<sup>332</sup> Art. 2.3 Codice WADA “*Evading, refusing or failing to submit to sample collection.*”

<sup>333</sup> Art. 2.9 Codice WADA: “*Assisting, encouraging, aiding, abetting, conspiring, covering up or any other type of intentional complicity involving an anti-doping rule violation, Attempted anti-doping rule violation or violation of Article 10.12.1 by another Person.*”

<sup>334</sup> Art 10.3.4 Codice WADA: “*For violations of Article 2.9, the period of Ineligibility imposed shall be a minimum of two years, up to four years, depending on the seriousness of the violation*”



Successivamente Schwazer ha richiesto una riduzione della pena ai sensi dell'art. 10.6 Codice WADA <sup>335</sup>, giustificando questa richiesta in relazione alla collaborazione offerta a NADO-Italia e NADO-Russia.<sup>336</sup> Il TNA, d'intesa con la IAAF e della WADA, ha rigettato la richiesta del marciatore ritenendo il comportamento contraddittorio tenuto dall'atleta, soprattutto immediatamente dopo l'annuncio della positività, come idoneo per concedere una riduzione della pena.

Durante il periodo di squalifica dell'atleta, la IAAF e la NADO hanno condotto numerosi controlli antidoping sull'atleta, tra i quali il controllo urinario "*out of competition*" del 1 gennaio 2016 risultato positivo al testosterone.<sup>337</sup>

A seguito della contestazione di questa nuova positività, la difesa di Schwazer è stata incentrata su presunte irregolarità nella catena di custodia dei campioni ed in particolare sulla presunta violazione dell'anonimato dei suoi campioni e sull'anomala lunghezza dell'iter con cui si è giunti ad accertare la positività.

Da un'analisi dell'intervallo tra il prelievo del campione (1 gennaio) alla comunicazione della positività (22 giugno) effettivamente è un lasso temporale notevole, tuttavia la normativa sportiva non prevede alcun limite temporale per la contestazione delle violazioni del Codice WADA. In oltre questo ritardo, come sarà evidenziato nel corso del paragrafo, non è imputabile all'agenzia antidoping, ma a problematiche di natura tecnica dovute all'aggiornamento del sistema ADAMS.

Il campione delle urine di Schwazer è stato raccolto nelle modalità previste dal Codice WADA ed è stato identificato mediante un codice

---

<sup>335</sup> Art. 10.6 Codice WADA: "*Substantial assistance in discovering or establishing anti-doping rule violations.*"

<sup>336</sup> Schwazer collaborò con l'agenzia antidoping russa nei procedimenti contro alcuni marciatori.

<sup>337</sup> Questo campione risulterà positivo ai successivi controlli effettuati con il Sistema GC-C-IRMS.

numerico<sup>338</sup> al fine di mantenere l'anonimato dell'atleta. Subito dopo il prelievo, il campione è stato trasportato da Racines (abitazione del marciatore) a Stoccarda (uffici della società GQS che ha fatto il prelievo - Germania), dove è giunto alle 15:00, quando è stato chiuso a chiave nell'ufficio del responsabile del controllo. Alle 06:00 del giorno seguente il campione è stato trasferito da un altro incaricato al laboratorio dell'università di Colonia, accreditato WADA, per essere sottoposto ai controlli del caso.

Il 15 gennaio il campione è stato sottoposto ad un primo screening standard delle urine, il quale non ha evidenziato alcuna anomalia e quindi il campione è stato congelato per una futura analisi più specifica. Questa è una procedura standard, infatti questo screening è un'analisi quantitativa delle principali forme di steroidi i cui risultati vengono integrati con il passaporto biologico steroideo dell'atleta.<sup>339</sup>

L'8 febbraio sono stati certificati i risultati quantitativi delle analisi svolte sul campione di urine del marciatore, tuttavia questi non sono stati inseriti immediatamente all'interno del sistema ADAMS<sup>340</sup>, poiché questo era in fase di aggiornamento per risolvere alcune problematiche tecniche. Questo blocco è stato risolto il 24 febbraio, motivo per cui solo in questa data i risultati delle analisi svolte sul campione di Schwazer sono state inserite nel passaporto biologico steroideo dell'atleta e subito è emerso come i risultati non fossero in linea con i precedenti controlli svolti.

A seguito delle anomalie del passaporto biologico steroideo di Schwazer la Dottoressa Christiane Ayotte<sup>341</sup> della "*Athlete Passport Management Unit*" ha richiesto un'analisi più approfondita del campione

---

<sup>338</sup> Il codice identificativo del campione è: 3959325.

<sup>339</sup> Questo sistema di analisi, come tutti quelli di tipo quantitativo, verifica esclusivamente la quantità di sostanza ricercata presente nel campione, motivo per cui è possibile che alcune sostanze non vengano rilevate pur essendo presenti.

<sup>340</sup> Questo è un sistema che permette di raccogliere ed analizzare tutti i risultati delle analisi biologiche dell'atleta, in modo tale da poterne ricostruire il profilo ematologico o steroideo (come in questo caso).

<sup>341</sup> Dott. Christiane Ayotte direttrice del Laboratorio per i controlli IRMS con sede a Montreal, Canada.

prelevato il 1 gennaio 2016, ovvero quello considerato non in linea con i parametri ordinari dell'atleta. Queste richieste sono state accolte solo il 28 marzo, infatti il campione è stato rianalizzato mediante il sistema GC-C-IRMS (spettrometria di massa isotopica). Questo sistema è in grado di verificare se il livello di steroidi riscontrato nelle urine è di origine endogena, quindi prodotta naturalmente dal corpo, o esogena, imputabile all'assunzione di sostanze dopanti. Il sistema IRMS prevede una procedura molto complessa e lunga, infatti le analisi hanno una durata superiore ad una settimana e devono essere ripetute per due volte come previsto dalla procedura WADA. Il campione di Schwazer è stato sottoposto al controllo dal 14 al 21 aprile, per il primo test, e dal 26 aprile al 12 maggio, per il secondo test di conferma. Il 13 maggio il laboratorio ha accertato la positività del campione agli steroidi<sup>342</sup> senza sapere chi fosse il titolare. Il laboratorio ha comunicato la positività del campione alla IAAF solo l'8 giugno, per cui solo in questo momento è stato incrociato il numero del campione con il nome dell'atleta.

Il 22 giugno, la IAAF ha comunicato a Schwazer il risultato avverso dell'analisi del suo campione biologico, il quale ha richiesto le controanalisi del campione B. Queste sono state eseguite il 28 giugno sempre mediante il sistema di analisi IRMS, che ha confermato nuovamente la positività al testosterone.

L'8 luglio la IAAF ha notificato a Schwazer il risultato avverso delle controanalisi e la conseguente immediata sospensione preventiva. In attesa del procedimento sportivo, l'atleta ha richiesto una sospensiva del periodo di sospensione preventiva per poter partecipare alle Olimpiadi di Rio. La richiesta è stata rigettata dal TNA, perché si è dichiarato non competente, e dal CAS, che pur rifiutando la richiesta di sospensione ha offerto la possibilità di un giudizio accelerato nel merito, evitando di fatto il processo

---

<sup>342</sup> Gli steroidi sono considerati sostanza proibita non specifica come previsto dalla lista delle sostanze proibite WADA (classe S1.1b).

davanti al TNA, per permettere all'atleta, in caso di assoluzione, di partecipare alle olimpiadi.

Il marciatore ha sempre contestato il ritardo con cui sono state eseguite le analisi IRMS, tuttavia, ai sensi del Codice WADA, i campioni biologici possono essere rianalizzati fino a dieci<sup>343</sup> anni dal loro prelievo. Conservare i campioni anche dopo l'esito negativo dei primi controlli è di fondamentale importanza per la lotta al doping, infatti molto spesso gli strumenti d'analisi in possesso ai laboratori non sono in grado di evidenziare l'utilizzo di sostanze dopanti di "nuova generazione".

Il 20 luglio Schwazer ha presentato la richiesta di procedura abbreviata secondo l'art R52 CAS Code.<sup>344</sup>

L'11 agosto, al termine della procedura abbreviata, il CAS ha inflitto una squalifica di otto anni ad Schwazer per violazione dell'art 2.1<sup>345</sup> Codice WADA la cui pena di quattro anni è stata aumentata ad otto in applicazione dell'art 10.7<sup>346</sup> Codice WADA, perché si tratta di seconda violazione da parte dello stesso atleta.

A seguito della positività del 1 gennaio 2016 la Procura di Trento ha aperto un fascicolo d'indagine su Schwazer, il quale non è stato ancora concluso.

---

<sup>343</sup> La riforma del 1015 del Codice WADA ha prolungato questo termine fino a 10 anni, in sostituzione degli 8 precedenti.

<sup>344</sup> R52 CAS Code: "*Unless it appears from the outset that there is clearly no arbitration agreement referring to CAS, that the agreement is clearly not related to the dispute at stake, or that the internal legal remedies available to the Appellant have clearly not been exhausted, CAS shall take all appropriate actions to set the arbitration in motion. The CAS Court Office shall communicate the statement of appeal to the respondent, and the president of the division shall proceed with the formation of the panel in accordance with articles R53 and R54. if applicable, she/he shall also decide promptly on any application for a stay or for interim measures.*"

<sup>345</sup> Art 2.1 Codice WADA "*Presence of a prohibited substance or its metabolites or markers in an athlete's sample.*"

<sup>346</sup> Art. 10.7 Codice WADA: "*For an athlete or other person's second antidoping rule violation, the period of ineligibility shall be the greater of: (a) six months; (b) one-half of the period of ineligibility imposed for the first anti-doping rule violation without taking into account any reduction under article 10.6; or (c) twice the period of ineligibility otherwise applicable to the second anti-doping rule violation treated as if it were a first violation, without taking into account any reduction under article 10.6.*"

## 7 CONCLUSIONI

*“Purtroppo il doping è diventato un grande business in mano alla criminalità organizzata, dato che viene commerciato in un mercato nero. Che è più lucrativo di quello degli stupefacenti. Sì, perché il grosso del mercato del doping lo troviamo tra gli amatori che affollano le palestre. Mi batto da anni per una legge penale comunitaria che funzioni da deterrente riguardo all'uso di simili sostanze. Oggi in Europa solo cinque stati hanno una legge simile. E io avevo lottato affinché fosse estesa a tutta l'Unione Europea.”*

Cit. Pietro Mennea

Il sistema antidoping nazionale ed internazionale è frutto di un lungo iter legislativo spesso stimolato dai numerosi scandali che hanno riguardato il mondo dello sport soprattutto a partire dalla fine degli anni '70. Il punto di svolta nella lotta al doping è stata la Convenzione di Strasburgo (1989), la quale ha messo le basi per la nascita del Codice WADA e delle diverse discipline nazionali. Queste prime forme di contrasto al doping, da parte delle istituzioni, sono avvenute con colpevole ritardo, infatti solo la morte di sportivi eclatanti ha spinto l'opinione pubblica a considerare il doping come un pericolo per la salute, e non più una problematica riguardante il solo mondo dello sport. Questa nuova visione del problema del doping, ha permesso di dare impulso all'organizzazione di campagne di sensibilizzazione sul tema, infatti proprio a partire dagli anni '90 i mass-media hanno iniziato ad evidenziare gli effetti collaterali del doping.

Gli interventi legislativi emergenziali tipici degli ultimi anni del secolo scorso non sempre si sono rivelati efficaci nel contrastare il dilagare di questa problematica, infatti nonostante l'introduzione di pene più severe e di

controlli sempre più approfonditi il ricorso al doping negli ultimi anni è cresciuto in modo esponenziale diffondendosi anche tra gli amatori.

Le cause di questo fallimento sono numerose, tuttavia questo non deve scoraggiare le istituzioni dal proseguire nella lotta al doping, la quale, come purtroppo sappiamo, è impari per sua stessa natura. Il mondo della medicina sarà sempre in grado di individuare nuove sostanze e pratiche dopanti non ancora inserite nella lista delle sostanze proibite. Per queste motivazioni le varie agenzie antidoping devono continuare ad investire nella ricerca di nuovi metodi di analisi in grado di evidenziare anche le tracce residuali di doping, in modo tale da garantire una maggior efficacia degli stessi controlli.

Altro aspetto fondamentale sono le campagne antidoping, infatti solo attraverso la cultura di uno sport sano e pulito si può sradicare la visione distorta del ricorso al doping. Queste campagne devono essere rivolte principalmente a favore dei giovani, i quali saranno gli sportivi del domani, e se cresceranno in un contesto socio-sportivo in cui il doping è ostracizzato, molto probabilmente quando saranno adulti preferiranno una sconfitta “pulita” ad una vittoria “sporca”.

Fino ad ora il contrasto al doping è sempre stato letto ed interpretato come uno strumento per tutelare il leale svolgimento delle competizioni sportive, lettura che a mio parere è da considerarsi ormai superata, perché i numerosi casi di doping hanno dimostrato come questo sia particolarmente dannoso per la salute degli atleti e che ormai questa devianza sia particolarmente diffusa anche tra gli atleti amatoriali. Per queste ragioni ritengo che la previsione del dolo specifico sia da considerarsi riduttiva, poiché questa impedisce di imputare i reati esaminati nei confronti degli atleti amatoriali.

Per favorire un contrasto più efficace al doping, a mio parere, è necessario che gli Stati adottino una normativa quanto più uniforme possibile al fine di evitare l'esistenza di possibili “zone grigie”. Secondo il mio punto di vista, il modello di riferimento non può che essere il Codice WADA e

prendendo spunto da questo ora mi permetto di individuare come potrebbe essere riformata la normativa penale per coordinarla con quella sportiva:

*1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, favorisce l'elusione dei controlli antidoping o comunque facilita l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze. La stessa pena si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta pratiche mediche ricomprese nelle classi previste dalla legge non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.*

*2. La stessa pena si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chiunque assume o detiene farmaci o sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze. La stessa pena si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi si sottopone a pratiche mediche ricomprese nelle classi previste dalla legge non*

*giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.*

*3. La pena prevista dal comma 1 si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chiunque manometta, eluda o rifiuta di sottoporsi ai controlli antidoping.*

*4. La pena di cui al primo e secondo comma è aumentata:*

*a) se dal fatto deriva un danno per la salute;*

*b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;*

*c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del Comitato olimpico nazionale italiano ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.*

*5. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione.*

*6. Nel caso previsto dal terzo comma, lettera c), alla condanna consegue l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del Comitato olimpico nazionale italiano, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.*

*7. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.*

*8. Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi indicate dalla legge, che siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie*



*ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 5.164 a euro 77.468.*

*9. La pena di cui al comma 8 si applica al farmacista che, in assenza di prescrizione medica, dispensi i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricomprese nelle classi previste dalla legge, per finalità diverse da quelle proprie ovvero da quelle indicate nell'autorizzazione all'immissione in commercio.*

*10. La pena è ridotta fino ad 1/3 se le condotte sanzionate ai commi 1,2,3,8,9 sono commesse per colpa.*

Concludendo si può constatare che sia l'ordinamento penale sia quello sportivo hanno intrapreso, anche se con linee direttrici diverse, una politica di contrasto al doping, la quale ha dato i suoi primi frutti proprio grazie alle profonde innovazioni introdotte dalle riforme che si sono susseguite dalla Convenzione di Strasburgo. Questo percorso non si può dire concluso, perché tutt'ora, dopo trent'anni dalla sua adozione, manca ancora un pieno coordinamento tra le normative nazionali e tra queste e la disciplina sportiva. Seguendo l'impulso di questa Convenzione, le istituzioni nazionali ed internazionali devono proseguire con le riforme necessarie per superare tutte queste "zone grigie".

La strada della lotta al doping è tracciata, ora non resta che seguirla.

## **BIBLIOGRAFIA**

CLAUDIO ARRIGONI, Donati: “Lontano dalla WADA”. La replica: “Non è consulente”, Gazzetta dello Sport, 16 marzo 2016

ZACHARY BLUMENTHAL, The punishment of all athletes: the need for a new word anti-doping code in sport, 2010

SILVIA BERNARDI, Il nuovo principio della “riserva di codice” e le modifiche al codice: scheda illustrative, Rivista di Diritto Penale Contemporaneo, 9 aprile 2018

SERGIO BONINI, Doping tra sanzione penale e giustizia sportiva: il ruolo discriminante del dolo specifico, Nota a Tribunale di Torino, 6 luglio 2012 (dep. 3 ottobre 2012)

GIOVANNI CROCETTI BERNARDI, Il doping tra l’ordinamento statale e ordinamento sportivo, Tesi di laurea

COURT OF ARBITRATION FOR SPORT, CAS dismisses urgent request for provisional measures filed by Alex Schwazer, 19 luglio 2016

FRANCESCO DI CIOMMO, Il doping: profile di diritto civile, Rivista italiana di medicina legale, 2014

ANNA DI GIANDOMENICO, Doping, Editore Nuova Cultura, 2011

DANILO DI LUCA, Bestie da vittoria, Piemme, 2017

SANDRO DONATI, Campioni senza valore, Pamphlet, 1989

ALESSANDRO DONATI, Lo sport del doping, pubblicato da EGA-Edizione Gruppo Abele, 2013

NIEL DU TOIT, Strict Liability and Sports Doping - What Constitutes a Doping Violations and What Is the Effect Thereof on the Team?, in The international Sport Law Journal, 2011.

ANNELIZE DU PISANI, A contractual perspective on the strict liability principle in the World Anti-Doping Code, in De Jure, Volume 4, 2013.

LUIGI FADALTI – MARCO REBECCA, Delitto di doping: irrisolto il contrasto interpretativo tra le sezioni semplici della cassazione, latribuna.it, 2005

GIOVANNI FIANDACA- ENZO MUSCO, Diritto penale parte generale, Zanichelli editore, 2014

FIS, FIS Anti-Doping Rules compiled in accordance with the world Anti-Doping Code, 2016

SANTO DAVIDE FERRARA, doping antidoping, pubblicato da Piccin-Nuova Libreria, 2004

SAUL FRIEDMAN, Contador, cows and strict liability, Sports Law Journal of Bond University, 2011.

GIORGIO GENTILE, L'armonizzazione della normativa antidoping, in Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, Volume IV, Fascicolo 1, 2008.

MARCO GREGORETTI, Campioni di niente – miti in provetta, Selene, 2007

TYLER HAMILTON –DANIEL COYLE, La corsa segreta. La verità dietro i successi: il ciclismo tra doping, connivenza e coperture, Limina, 2013

ENRICO LUBRANO – LINA MUSUMARRA, Dispensa di diritto dello sport, Facoltà di giurisprudenza dell'università LUISS Guido Carli, Facoltà di giurisprudenza, Anno accademico 2010-2011

JULIET MACYR, The fall: ascesa e caduta di Lance Armstrong, Sperling & kupfer, 2015

MAURA MANCA, Il doping nei bambini e negli adolescenti: il ruolo dei genitori, Blog di Maura Manca, 12 aprile 2015

PIETRO PAOLO MENNEA, Il doping nello sport, Giuffrè editore, 2008

GIULIA MENTASTI, Professioni sanitarie: le novità sanzionatorie introdotte dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, Rivista di Diritto Penale Contemporaneo, 23 febbraio 2018

NADO ITALIA, Norme sportive Anti-Doping, Documento tecnico-attuativo del Codice Mondiale Antidoping WADA e relativi Standard internazionali, 2018

NADO ITALIA, Report statistico NADO ITALIA anno 2016, 2017

NADO ITALIA, Comunicato stampa su Alex Schwazer, 12 luglio 2016

FRANCESCO PALAZZO, Corso di diritto penale – parte generale, G. Giappichelli editore, 2016

ANDREA PASQUALETTO – GAIA PICCADI, Per amore. Storia di Carolina (e Alex), Piemme, 2015

IGOR V. PONKIN, A critical analysis of the report of Robert McLarent dated, Rivista di Diritto Penale Contemporaneo, 4 ottobre 2016

PAOLO RAIMONDO P., Elementi di Diritto Privato Sportivo, Giraldi Editore, 2013.

REDAZIONE ONLINE DEL CORRIERE DELLA SERA, La Kostner, Schwazer e l'altra. Tutte le mail del tradimento, Sezione Cronache, Corriere della Sera, 12 giugno 2015

REDAZIONE ONLINE DI REPUBBLICA, Ciclismo, doping: 14enne positivo ad anabolizzante, Sezione Sport-Altri Sport, Repubblica.it, 28 giugno 2017

STEFANO ROMAGNOLI, Una storia del doping – dall’antica grecia alla nascita della WADA, in bollettino d’informazione sui farmaci dell’agenzia italiana del farmaco, bif XV, Numero 5, 2008

MARINA SALMISTRARO., Il doping e il diritto penale: Problemi e prospettive della Legge 14 dicembre 2000, N.376.

CARLO SANTI, L’antidoping è sempre più indipendente: la NADO-ITALIA diventa autonoma, Il Messaggero, 28 dicembre 2015

BRUNO SASSANI, Lineamenti del processo civile italiano. Tutela giurisdizionale, procedimenti di cognizione, cautelare, esecuzione, Giuffrè editore, 2017

SOORAJ SHARMA- SHUJOY MAZUMDAR, A Critical Appraisal of the Concept Strict Liability in WADA Code, in Journal of Sports & Legislation, Volume 1, Numero 1, 2013

MARIA STRADA, Doping: Carolina Kostner squalificata 16 mesi per complicità con Schwazer, Corriere della Sera, 16 gennaio 2015

ATTILIO TURCHETTA, Doping in età evolutiva, Sezione Pillole di salute, Sito del Bambino Gesù ospedale pediatrico

UCI, Regulations UCI, Part II: Road Races, 2018

GUIDO VALORI, I Whereabouts - La comunicazione e l’aggiornamento delle informazioni sulla reperibilità degli atleti inseriti nel Registered Testing Pool - Previsione normativa, aspetti attuativi e problematiche connesse, Rivista internazionale di Diritto ed Etica dello Sport, 2017

ANTOINE VAYER, confessioni di un ciclista mascherato, Piemme, 2017

FEDERICO VERDI, Il Doping tra disciplina sportiva (internazionale e nazionale) e disciplina statale, Cattedra di Diritto dello Sport, Dipartimento di giurisprudenza, Università LUISS “Luigi Carli”, anno accademico 2015-2016

MARIO VIGNA, Il Codice WADA 2015: panoramica sulle nuove regole, Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, Fascicolo 3/2013, 2013

MARIO VIGNA, Il nuovo Codice della Giustizia Sportiva: una vera rivoluzione per lo sport italiano, Giustizia Sportiva, Fascicolo 2/2014

MARIO VIGNA, La buona fede e l'ignoranza scusabile dell'atleta escludono la violazione dell'art. 2.3 del Codice WADA per mancanza dell'elemento soggettivo, nota a lodo arbitrale CAS 2008/a/1557 WADA v/ CONI, FIGC, Daniele Mannini & Davide Possanzini, 27 luglio 2009, Rivista della Giustizia Sportiva, Fascicolo 2/2009

MARIO VIGNA, La prova sulla route of ingestion e lo scontro di scenari nell'ambito del balance of probability standard, nota a lodo CAS 2011/a/2384 UCI v. Alberto Contador Velasco & RFEC CAS 2011/a/2386 WADA v. Alberto Contador Velasco & RFEC, Rivista della Giustizia Sportiva, Fascicolo 1/2012

MARIO VIGNA, Le condotte dell'articolo 2.8 del Codice WADA e la valutazione dell'elemento soggettivo: ignorantia legis excusat?, nota a lodo TAS 2010/a/2184 Lazzaro e lodo TAS2010/a/ 2194 l.g., Rivista della Giustizia Sportiva, Fascicolo 2/2011

WADA, Strict Liability in antidoping in WADA question area, 2018.

DAVID WALSH, the program, Sperling & Kupfer, 2015

## **SOGGETTI INTERVISTATI**

CORINNA BOCCACINI (Udine, 10 marzo 1985) è un ex snowboarder italiana, che vanta nel suo palmares numerose vittorie nel gigante parallelo: un 4° posto olimpico; un oro ai mondiali juniores; un oro ed un bronzo alle universiadi. Ritiratasi nel 2016, tuttora collabora con il Centro Sportivo dell'Arma dei Carabinieri.

VERONICA BORSI (Bracciano, 13 giugno 1987) è un'ostacolista italiana che vanta nel suo palmares: un argento ai Giochi mondiali militari nei 100 m hs (2011); un argento agli Europei indoor nei 60 m hs (2013) e un argento ai Giochi del Mediterraneo nei 100 m hs (2013); tre campionati assoluti indoor nei 60 m hs (2012,2013, 2018), miglior piazzamento in Coppa Europa quarto posto (2013).

MICHELE BOSCACCI (Sondrio, 4 gennaio 1990) è uno scialpinista italiano che vanta nel suo palmares numerosi successi giovanili e tra i professionisti: due coppe del mondo (2016, 2018); numerosi titoli italiani individuali e a squadre; numerose vittorie nelle competizioni di un giorno.

ROLANDO BRESIN (Pordenone, 19 luglio 1943) è un ex ciclista italiano, ed attuale preparatore di numerose promesse ciclistiche italiane. Come accompagnatore ha lavorato per numerosi team professionistici, tra cui sicuramente il più importante è stato la Liquigas, mentre attualmente è accompagnatore del Cycling Team Friuli, una delle più promettenti squadre giovanili italiane.

DAVIDE CARRARA, Maresciallo Capo dell'Arma dei Carabinieri, comandante della sezione sport invernali del CS Carabinieri dal 2009. La sezione sport invernale del CS Carabinieri è una delle più vincenti a livello

nazionale ed internazionale, infatti tra i suoi appartenenti può vantare Peter Fill, Federica Brignone, Christof Innerhofer e Lisa Vittozzi.

DAVIDE CIMOLAI (Pordenone, 13 agosto 1989) è un ciclista su strada e pistard italiano, professionista dal 2010, che vanta numerosi successi nelle competizioni giovanili, tra i quali il più importante è il bronzo ai Campionati europei nell'inseguimento a squadre, e nelle competizioni maggiori: 1 Trofeo Laigueglia; una tappa alla Parigi- Nizza (2005) e due tappe alla Volta Ciclistica a Catalunya (2016-2017). Nel 2017 è stato convocato dalla nazionale italiana professionisti per prendere parte agli Europei.

STEFANO LA SORDA (Pescara, 27 dicembre 1978) è un'ex marciatore italiano, agonista dal 1993 al 2008, che vanta una medaglia d'argento nella 50Km di marcia dei campionati italiani U23. Dal 1997 è istruttore FIDAL e giudice di marcia nazionale per la Federazione Svizzera di marcia dal 2015.

JACOPO MARIN (Grado, 24 marzo 1984) è un ex velocista italiano che vanta nel suo palmares: un oro agli Europei indoor nella 4X400 (2009); un oro ai Campionati assoluti italiani di atletica leggera 4X400 (2010); tre argenti nei Campionati assoluti di atletica leggera nella 4X400 (2007,20082013); un argento ai Campionati italiani di atletica leggera 400 metri (2006) e un bronzo nella stessa specialità nel 2009.

DANIELE CRISTOFORO MOLMENTI (Pordenone, 1 agosto 1984) è un ex canoista italiano, specializzato nella prova del k1 slalom, che vanta nel suo palmares: un oro olimpico alle olimpiadi di Londra del 2012; due ori mondiali; tre argenti mondiali; due bronzi mondiali; una coppa del mondo e ventiquattro titoli italiani.



MICHEL RAINER (Pinzolo, 14 settembre 1982) un ex skiroller italiano che vanta nel suo palmares: due coppe del mondo juniores; un titolo italiano di staffetta (2001) e altri successi minori. Ritiratosi nel 2003, tuttora continua a collaborare con il Centro Sportivo dell'Arma dei Carabinieri.

IVAN RISTI (Milano, 6 luglio 1980) è un ironman italiano che vanta numerosi successi sportivi come triatleta: un campionato italiano triathlon sprint 2007; un campionato italiano triathlon squadre 2011; un bronzo mondiale universitario 2006 e un argento European Cup 2009. Per quanto riguarda la specialità ironman vanta: otto ironman conclusi e quattro top 10, tra i quali il più importante è il terzo posto all'ironman di Vichy concluso in 8h 19'38''.

DESIRÈE ROSSIT (Udine, 19 marzo 1994) è un'altista italiana, che vanta nel suo palmares: due ori ai Giochi del Mediterraneo under 23 (2014, 2016); sedicesimo posto ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro 2016, un campionato italiano assoluto di salto in alto (2015); personale 1,97 m (2016).

KRISTIAN SBARAGLI (Empoli, 8 maggio 1990) è un ciclista professionista su strada italiano, che vanta nel suo palmares numerosi successi giovanili; una vittoria di tappa alla Vuelta a Espana (2015) e una al Tour di Korea (2013).

VERENA STUFFER (Bolzano, 23 giugno 1984) è un ex sciatrice alpina italiana specialista delle prove veloci, che dopo 15 stagioni di Coppa del mondo vanta nel suo palmares: tre ori ai campionati italiani, (supergigante nel 2013; discesa libera nel 2014 e 2017); un argento (discesa libera nel 2012); tre bronzi (discesa libera nel 2005; discesa libera nel 2006; discesa libera nel 2015); due vittorie in Coppa Europa (2005 e 2011); dieci top 10 in Coppa del Mondo, tra cui spicca il quarto posto del Super G del 1014. Ritiratasi nel 2018, continua a collaborare con il Centro Sportivo dell'Arma dei Carabinieri.

MATTEO TRENTIN (Borgo Valsugana, 2 agosto 1989) è un ciclista professionista su strada italiano, professionista dal 2011, che vanta nel suo palmares numerosi successi giovanili; un oro ai Campionati europei di Glasgow (2018); una vittoria di tappa al Giro d'Italia (2016); due vittorie di tappa al Tour de France (2013 e 2014); quattro vittorie di tappa alla Vuelta a Espana (2017).

AVVOCATO MARIO VIGNA (7 luglio 1987) Vice Procuratore Capo della Procura Antidoping del CONI, laureatosi il 14 dicembre 2014 presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza", nominato nel 2009 Procuratore Antidoping del CONI per poi diventare nel 2013 Vice Procuratore Capo della Procura Antidoping del Coni. Durante l'espletamento di questo incarico ha preso parte a numerosi procedimenti disciplinari antidoping innanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (TAS). A lui si devono numerose pubblicazioni giuridiche in ambito di diritto sportivo, le cui più importanti sono citate nella bibliografia di questa tesi.



